

467.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 26 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	23584	COC CIA	23639
Disegni di legge:		DE FLORIO	23627
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	23643	DELL'ANDRO, <i>Relatore per la proposta</i>	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	23584, 23618	<i>di legge sull'amnistia e indulto</i>	23597
(<i>Stralcio</i>)	23584	DI PRIMIO, <i>Relatore per i provvedimenti</i>	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		<i>sul condono di sanzioni disciplinari</i>	23605
Senatori MONNI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (<i>Approvata dal Senato</i>) (3167);		GREPPI	23612
FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255);		GUARRA	23619
Condono di sanzioni disciplinari (371);		GUERRINI GIORGIO	23621
NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432)	23584	LEONE GIOVANNI	23592
PRESIDENTE	23584, 23601	LUZZATTO	23615
ACCREMAN	23584, 23622	MILIA	23624
AMATUCCI	23626	MINIO	23641
BERAGNOLI	23641	NANNUZZI	23590
BERTINELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	23606	PELLEGRINO	23632
BONAITI	23623	REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	23595
BOSISIO	23638		23598
BREGANZE	23589	REGGIANI	23625
CACCIATORE	23639	SANTAGATI	23635
CARIOTA FERRARA	23626, 23627	SFORZA	23619, 23629
		SPAGNOLI	23631
		ZAPPA	23638
		ZOBOLI	23611
		Proposte di legge:	
		(<i>Annunzio</i>)	23584
		(<i>Approvazione in Commissione</i>)	23643
		(<i>Deferimento a Commissione</i>)	23618
		Proposta di inchiesta parlamentare	
		(<i>Annunzio</i>)	23584
		Corte costituzionale (Trasmissione di sentenze)	23584, 23619

	PAG.
Interrogazioni, interpellanze e mozione (Annunzio):	
PRESIDENTE	23643
ALBONI	23643
CIANCA	23643
LOPERFIDO	23643
Ordine del giorno della seduta di domani	23643

La seduta comincia alle 16.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Gennai Tonietti Erisia.

(È concesso).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

SCOTONI e Busetto: «Regolamentazione della fornitura dell'energia elettrica prevista dall'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, a favore della regione del Trentino-Alto Adige» (3193).

Sarà stampata e distribuita. Poiché importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissione di una sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettera in data 26 maggio 1966 copia della sentenza n. 50 della Corte stessa, depositata in pari data in cancelleria, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1011, contenente «norme sui licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali», per la sola parte in cui disciplina l'intervento di conciliazione delle organizzazioni di categoria. (Doc. XX, n. 17).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Stralcio e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione speciale per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani, esaminando il disegno di legge: «Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani» (3129), ha proposto di stralciare l'articolo 13 con il titolo: «Proroga di disposizioni in tema di locazioni» (3129-ter), chiedendone contemporaneamente il deferimento in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che i rimanenti articoli restano assegnati alla Commissione stessa in sede referente con il titolo: «Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani» (3129-bis).

Annunzio di una proposta di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

Bozzi ed altri: «Inchiesta parlamentare sui compiti e le finanze dei comuni e delle province» (3194).

Sarà stampata e distribuita. Ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Monni ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (3167); della proposta di legge Fortuna ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255); e dei concorrenti disegno di legge (371) e proposta di legge Nannuzzi ed altri (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge senatori Monni ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto; della proposta di legge Fortuna ed altri: Condono di sanzioni disciplinari; e dei concorrenti disegno di legge e proposta di legge Nannuzzi ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Accreman. Ne ha facoltà.

ACCREMAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi occuperò soltanto dei provvedimenti che riguardano il condono per in-

frazioni disciplinari nei confronti di dipendenti statali. Siamo in presenza, mi sembra, di una procedura inusitata, quanto alla discussione. Procedura inusitata perché raramente accade che abbia luogo una discussione generale congiunta su due tipi diversi di disegno di legge, e che viceversa sia rimandata a discussioni separate l'approvazione dei singoli articoli delle leggi stesse.

Questa procedura inconsueta, per altro, ha un significato. La decisione della Camera di riunire la discussione generale su questi due argomenti rappresenta, a mio avviso, il riconoscimento da parte della Camera stessa che non si può giungere ad un ulteriore provvedimento di clemenza per reati comuni se non si decide finalmente una più giusta clemenza nei confronti di infrazioni amministrative.

Sono ormai due i decreti di amnistia e indulto per reati comuni che intervengono senza che un condono, un indulto per fatti amministrativi abbia avuto luogo. Dal decreto di amnistia per reati comuni del 1963 siamo giunti a questo ulteriore decreto di amnistia e ancora fino ad oggi il condono per infrazioni amministrative non era stato preso in considerazione dal Parlamento. L'opinione pubblica, il mondo dei lavoratori in modo particolare, giustamente rifletteva e riflette, a questo punto: si danno due amnistie nel giro di 4-5 anni, si toglie cioè il carattere di reato a fatti che hanno in sé una certa gravità, testimoniata dalla loro punizione attraverso la pena; come, dunque — riflette l'opinione pubblica — non si vuol concedere la stessa cosa a minori infrazioni di carattere amministrativo, che sono state commesse — si badi — durante il quotidiano lavoro, da parte di dipendenti di enti pubblici? Noi crediamo che questa preoccupazione, questa riflessione dell'opinione pubblica debba trovare accoglimento da parte del Parlamento. Lo Stato non può dimenticare che, a oggi, con l'approvazione della legge di amnistia (che si concluderà verosimilmente entro domani) sono, nel giro di 5 anni, due i decreti di amnistia e indulto per reati comuni, e ancora un indulto per fatti amministrativi non è venuto.

La procedura odierna, per quanto inconsueta, ripeto, mi sembra significhi che la Camera, nella sua sensibilità politica, non ammette più che si possa disporre atti di clemenza per delitti comuni senza che atti di clemenza, di una più giusta clemenza, siano disposti per fatti amministrativi di assai minore gravità e meritevoli di maggiore comprensione.

Dunque, la Camera, unanimemente votando per l'adozione di tale procedura straordinaria, ha deciso di attuare, senza ulteriori indugi, questa giustizia retributiva. Ma come si può attuare questa giustizia, con quali mezzi si può giungere a questa attesa perequazione?

I tre progetti di legge che vengono oggi all'attenzione della Camera hanno subito in Commissione una storia assai travagliata, contorta, bizzarra qualche volta: attraverso discussioni di carattere procedurale o regolamentare, si è cercato in mille modi di far sì che le proposte di iniziativa parlamentare cedessero il passo, a qualsiasi costo, al disegno di legge governativo, che era di una portata straordinariamente restrittiva; si è scomodata la Giunta del regolamento, si sono posti quesiti alla stessa Presidenza della Camera; e siamo arrivati alla fase del dibattito in aula con la cessione delle armi da parte del relatore primieramente nominato, il quale dichiarò, a un certo punto, che non si sentiva più di fare relazione; chiedeva, quindi, scusa, e scompariva; di qui la necessità di nominare un altro relatore.

Storia contorta, che dice (sotto l'aspetto della procedura) quanto contrastata sia stata in Commissione la discussione di questi tre progetti di legge. Essi debbono essere per un attimo esaminati nel loro contenuto. La proposta di legge socialista stabilisce anzitutto che le sanzioni per infrazioni disciplinari dei dipendenti di enti pubblici, quando non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, siano condonate. Su questo condono per le infrazioni amministrative normali indubbiamente vi è una unanimità, raccolta senza difficoltà. Ciò è tanto vero che i corrispondenti articoli della proposta di legge comunista e dello stesso disegno di legge governativo, per quanto riguarda il condono delle sanzioni sulle infrazioni amministrative comuni, sono pressoché identici. Il principio di applicare un condono alle infrazioni amministrative ordinarie è quindi condiviso da tutti i gruppi. Il dissenso è nato quando i progetti di legge socialista e comunista si sono trovati in contrasto con il disegno di legge governativo a proposito degli effetti connessi con una dichiarazione di condono: a proposito cioè degli avanzamenti degli stati personali, della ricostituzione delle carriere e soprattutto della riassunzione di quegli operai che per motivi politici o sindacali furono (nell'epoca a cui ci riferiamo) licenziati dalla pubblica amministrazione.

Qui non solo il dissenso è stato aperto, ma durante la discussione in Commissione si è formata una maggioranza non esattamente corrispondente alla maggioranza e alla minoranza come sono distribuite usualmente. In Commissione i deputati socialisti e comunisti, difendendo le loro proposte di legge, hanno dichiarato senza ambiguità che il disporre un semplice condono delle infrazioni disciplinari, senza dar modo ai colpiti da questi ingiusti provvedimenti di carattere politico e sindacale di vedere ricostituite le carriere, sarebbe stato né più né meno che far scorrere acqua fresca su una pietra; il risultato sarebbe stato cioè assolutamente nullo.

Il principio che i deputati socialisti e comunisti hanno difeso in Commissione è stato questo: il condono puro e semplice delle infrazioni disciplinari che datasse da oggi, sarebbe assolutamente di nessun significato per i dipendenti pubblici; viceversa, se si vuol dare ai dipendenti pubblici colpiti da quelle sanzioni qualcosa che conti, bisogna accogliere i principi del ripristino delle carriere, dell'avanzamento degli stati personali e del reingresso nel lavoro di coloro che furono ingiustamente licenziati.

Certo, c'è nelle due proposte di legge socialista e comunista una certa differenza nel modo di porre rimedio a questi inconvenienti; differenza che, sia pure riguardando il metodo, si riverbera in una questione di sostanza e, a mio modo di vedere, diventa decisiva. Infatti, il progetto socialista testualmente dice che « il dipendente pubblico che sia stato licenziato per motivo sindacale o politico ha diritto, su domanda, di essere riassunto »; dunque postula evidentemente che ci siano da qualche parte dei provvedimenti di licenziamento, dove da parte della pubblica amministrazione si sia scritto: « Tu cittadino, dipendente fino ad oggi della mia amministrazione, sei licenziato, per un motivo politico o per un motivo sindacale ».

È evidente che nessuno potrà trovare mai provvedimenti di questo genere. Se vogliamo cogliere la sostanza della cosa e porre rimedio al licenziamento avvenuto per motivi politici o sindacali, non dobbiamo cercare questa motivazione nel provvedimento, perché nessun provvedimento la reca; ma dobbiamo cercare, invece, in quali modi quella motivazione si è travestita.

Ecco perché la nostra proposta di legge non si limita a stabilire il principio della riassunzione di coloro che in quegli anni furono licenziati dalla pubblica amministrazione per motivi politici o sindacali, ma individua an-

che i modi attraverso i quali quei licenziamenti avvennero; e stabilisce che gli operai e gli impiegati licenziati sia attraverso il mancato rinnovo del contratto di lavoro sia perché costretti a presentare volontariamente le dimissioni, vengano riassunti su loro domanda in quello stesso servizio dal quale furono forzatamente allontanati.

La differenza è notevole, perché se venisse approvata la formulazione che voi, colleghi socialisti, suggerite nella vostra proposta di legge, non v'è dubbio che il Parlamento statuirebbe un principio, ma in realtà non porrebbe rimedio ad alcuna situazione concreta. Infatti, se il Parlamento stabilisce l'obbligo della riassunzione in servizio di coloro che furono cacciati dai luoghi di lavoro per motivi politici o sindacali, e si cercasse poi questa motivazione nel provvedimento, nessun cittadino riuscirebbe ad ottenere la riassunzione in servizio.

Vi è poi un'altra differenza tra il nostro progetto di legge e gli altri due; essa riguarda l'effetto che il condono delle sanzioni disciplinari dovrebbe avere. Mentre nei progetti socialista e governativo si parla di condono delle sanzioni, nella nostra proposta si parla di annullamento delle stesse. La differenziazione è chiara. Il condono amministrativo è un provvedimento che esenta l'impiegato dalla pena comminata dalla sanzione, senza far venire meno però gli effetti giuridici della sanzione, che vengono mantenuti. L'annullamento dell'atto amministrativo viceversa fa datare l'annullamento degli effetti della sanzione *ex tunc*, cioè fin da allora. Il fondamento di questa distinzione è, prima che legale, morale.

I dipendenti licenziati si domandano come sia possibile che con due decreti di amnistia per reati comuni sia stato tolto carattere di reato a gravi fatti delittuosi, e ci si rifiuti di amnistiare fatti il cui contenuto illecito è trascurabile. Si domandano cioè come mai il ladro, il truffatore, il corruttore debbano veder scritto nella legge che i reati di cui sono stati imputati sono amnistiati, cioè annullati, fin da quando furono commessi, da sempre; mentre nei confronti dei dipendenti licenziati la legge dispone che gli effetti delle sanzioni continuino a permanere, anche se le sanzioni vengono condonate.

Ma vi è davvero qualcuno il quale creda che i dipendenti pubblici abbiano bisogno del condono della sanzione disciplinare per far capire all'opinione pubblica che quelle sanzioni disciplinari non hanno mai costituito per loro alcunché di disonorevole? Quali effetti avrebbe un condono operante da oggi,

un condono che non facesse datare le sue conseguenze da quando le sanzioni furono adottate? La disparità sul piano giuridico, ma ancora più sul piano morale, sarebbe straordinaria. Ripeto: il truffatore, il ladro, il corruttore sarebbero amnistiati e nei loro confronti si potrebbe dire: ben due amnistie hanno dichiarato che quello che voi avete commesso non era niente; nei confronti dei dipendenti pubblici si dovrebbe viceversa dire: quello che voi avete commesso, una infrazione amministrativa di poco conto, è per la società così grave che lo Stato non si sente di annullarne gli effetti, come sente di poter fare, invece, nei confronti dei reati comuni.

Queste sono le diversità, onorevoli colleghi, tra i provvedimenti che sono di fronte a noi; e noi riteniamo che la Camera debba trovare il modo per soddisfare quegli interessi, che non hanno trovato finora una sufficiente tutela.

Ma vi è di più. Fino a un momento fa dicevo del paragone che doverosamente dobbiamo istituire tra due diversi tipi di sanzioni e due diversi tipi di fatti: quelli che costituiscono reato e quelli che costituiscono soltanto infrazioni amministrative. E tuttavia un discorso del genere non può essere accettato, ed è da rifiutare, quando ci troviamo di fronte a sanzioni che furono adottate non per vere infrazioni disciplinari commesse dai pubblici dipendenti, ma per motivi di carattere politico o sindacale. Per i fatti politici e sindacali il paragone non ha valore: ci troviamo in presenza di dipendenti pubblici che sono stati puniti e persino espulsi dalla pubblica amministrazione non per ragioni di disciplina, ma per motivi assai diversi. Qui il discorso deve radicalmente cambiare.

Sappiamo tutti chi sono i dipendenti pubblici che attendono questa giustizia: sono le vittime della guerra ideologica (ricordiamo tutti che cosa è accaduto in quegli anni); sono i licenziati dal Ministero della difesa al tempo in cui era ministro della difesa l'onorevole Pacciardi; sono i ferrovieri ed i postelegrafonici, puniti o licenziati perché hanno osato scioperare contro il patto atlantico, la « legge truffa » o il Governo Tambroni; sono i dipendenti pubblici allontanati dalle amministrazioni statali delle città di Roma, Bologna, La Spezia, Piacenza, Taranto, Pistoia e così via. Sono le vittime di questa guerra ideologica che dobbiamo finalmente riabilitare!

Giacché molto tempo è passato da allora, mi consenta la Camera di riandare per un attimo ai fatti dei quali stiamo discutendo e di leggere alcune righe dei giornali dell'epoca.

Sono 4 mila persone circa che nel nostro paese attendono questa giustizia da dieci, quattordini o quindici anni.

Un giornale dell'epoca così ne dava conto: « Con quei provvedimenti si colpiscono lavoratori i quali avevano al loro attivo una lunga attività di servizio, da un minimo di quattro anni ad un massimo di venti ». Lo stesso giornale faceva il censimento di una parte di questi lavoratori, prendendo un gruppo di 1.040 licenziati.

« In esso — leggo ancora — 664 sono coniugati, con una media di tre persone a carico, 540 sono combattenti o reduci, 290 partigiani, 53 patrioti, 46 reduci di prigionia o da campi di concentramento nazisti, 51 mutilati, 91 decorati al valor militare, 152 membri di commissioni interne e dirigenti sindacali ». Così il giornale.

Era la nobiltà della nazione, onorevole Reale, che veniva cacciata dal posto di lavoro con un provvedimento ignobile, anche se preso da un ministro! Per questo noi chiediamo giustizia.

La persecuzione non si fermava lì. Da quegli stessi giornali di quella stessa epoca leggiamo ancora: « L'officina meccanica F.A.T.M.E. di Roma ha improvvisamente licenziato l'operaio specializzato Renato Alocci, che era stato assunto come invalido del lavoro. I motivi del licenziamento apparivano incompresibili, dal momento che in un mese di servizio presso la F.A.T.M.E. l'Alocci aveva dato tali prove di capacità e di diligenza da meritare un aumento di 21 lire l'ora. I membri della commissione interna si sono recati perciò presso il direttore dell'azienda ingegner Baggiani per chiedergli le ragioni del provvedimento. La risposta del direttore ha gettato una luce gravissima sull'episodio. L'ingegner Baggiani ha dichiarato infatti esplicitamente che Renato Alocci era stato allontanato non appena si era appurato che si trattava di uno degli « elementi indesiderabili » licenziati nel giugno 1952 dal Ministero della difesa ».

Veda, onorevole ministro, non solo si sono cacciati questi uomini dal lavoro, ma la persecuzione si è portata anche più in là: si è impressa sulla loro schiena una mano nera, lo stampo, la gogna, in modo che tutti potessero sapere che erano stati licenziati dalla pubblica amministrazione, e dovevano essere tenuti lontani dal lavoro.

Lo stesso giornale aggiunge: « All'ultimo momento abbiamo appreso che, a rendere ancora più odioso il provvedimento, la direzione della F.A.T.M.E. ha deciso di cancellare

il figlio dell'Alocchi dall'elenco dei bambini inviati nella colonia estiva aziendale ». Cacciati dunque dal lavoro con il marchio d'infamia affinché non potessero trovare altro lavoro; e se un loro figlio aveva trovato un carrozzone d'azienda che lo portasse ad una colonia estiva per acquistare una manciata di salute, anche questo doveva essere tolto !

Siamo stati in presenza, allora, di fatti assai gravi. Il modo con cui si è proceduto, lo dicevo un momento fa: qualche volta attraverso il mancato rinnovo del contratto, qualche altra attraverso l'imposizione di dimissioni cosiddette volontarie (l'« esodo volontario »). La verità è che la pubblica amministrazione diceva a questi lavoratori: « Tu te ne devi andare. Se dai le dimissioni volontarie ti mettiamo nelle mani un pugno di soldi e almeno quelli te li prendi; se non le dai, ti cacciamo via attraverso il mancato rinnovo del contratto; ma ad ogni modo tu te ne devi andare ». È stata questa l'alternativa drammatica e miserabile, nella quale sono stati posti questi lavoratori e queste famiglie: drammatica per le vittime, che dalla sera alla mattina si sono trovate sul lastrico, prive di lavoro, improvvisamente precipitate nella disoccupazione, qualche volta nella disperazione, con la muta dei figli alle spalle, che chiede di mangiare; miserabile per chi l'ha imposta, rintanato al sicuro negli alti, inaccessibili palazzi ministeriali. Per questo chiediamo giustizia !

Altre volte, dicevo, si è usato il sistema del mancato rinnovo del contratto, secondo un regolamento che data ancora dal ventennio fascista. Erano lettere di questo tipo: « Pistoia, 5 luglio 1951. Si comunica che per ciascuna giornata di astensione dal lavoro nel rispettivo fascicolo personale è stata inserita la seguente dichiarazione: ha partecipato alla astensione collettiva dal servizio indetta dalle organizzazioni sindacali nei giorni 8 maggio e 22 giugno corrente anno ». Il 20 settembre 1951 arrivava un'altra di queste lettere alla stessa persona, sempre in Pistoia: « Si comunica che per la giornata di astensione effettuata il 19 settembre 1951 nel rispettivo fascicolo personale è stata inserita la seguente dichiarazione: ha partecipato all'astensione collettiva dal servizio indetta dalla organizzazione sindacale nel giorno 19 settembre 1951 ». Dopo, ne arrivava un'altra ancora — l'ultima — in data 25 giugno 1952: « Si comunica che è stato determinato di non rinnovare nei riguardi della signoria vostra il contratto di lavoro scadente il 30 giugno 1952. Pertanto la signoria vostra cesserà con il giorno 30

giugno di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione militare ». Le prime due lettere erano firmate da un colonnello; questa ultima, più importante, era firmata dal tenente colonnello.

Sa, signor ministro, a chi erano indirizzate queste lettere che io ho letto ?

BERAGNOLI. Guardatelo perché è qui !

ACCREMAN. A uno che oggi è un nostro collega, il deputato comunista Biagini qui presente ! (*Applausi all'estrema sinistra*).

E non è senza ragione, anzi ha un profondo significato il fatto che si ritrovino oggi in questa Camera l'impiegato Biagini, licenziato dal Ministero della difesa in quelle circostanze, che la fiducia del popolo ha mandato a rappresentarlo in questa Camera, e l'autore di questa rappresaglia, l'ex ministro Pacciardi, cacciato dal partito repubblicano, che in quest'aula oggi riesce ad ottenere a malapena l'applauso dei fascisti. Non è senza significato, credo, che oggi queste due persone si ritrovino insieme in quest'aula e in questo modo. Significa, a mio avviso, che la società italiana respinge, ripudia questo metodo delle discriminazioni: lo vuole superare. E noi, onorevoli colleghi della maggioranza, dobbiamo trovare il modo di superare ciò che la società italiana non vuole.

Troviamo insieme, onorevoli colleghi, il modo per poter accogliere questa richiesta di giustizia che sale dai lavoratori colpiti. Lo stesso relatore per la maggioranza invita la Camera a fare ciò. Si dice da taluni: manca la copertura finanziaria. Ma tutti sanno che ogni mese si liberano nel bilancio dello Stato cifre sufficienti a coprire una spesa minima quale quella che comporta questo provvedimento di giustizia. Il Governo, dunque, deve trovare questa copertura ! La legge tornerà in discussione alla Camera tra venti giorni per l'esame degli articoli. Facciamo sì che per quella data vi sia la concordia della Camera intera in questo doveroso riconoscimento. Del resto, annunciare che è doveroso fare giustizia e dichiarare che non la si fa perché è difficile trovare la copertura finanziaria, non significa aggiungere un'altra ingiustizia alla prima ? Non significa renderla più grave, più cocente per coloro che la subiscono ?

Che cosa vi proponiamo, dunque, onorevoli colleghi ? Vi proponiamo una procedura per la riparazione di questi torti: la riassunzione su loro domanda dei licenziati, sia che il licenziamento abbia preso la forma del mancato rinnovo del contratto, sia che abbia preso la forma dell'esodo volontario, in realtà

imposto, che si sia seguito cioè il metodo delle dimissioni comandate.

Se ci chiedete garanzie, siamo qui per discuterle in sede di emendamenti. Non temiamo neppure di giungere — se è questo che la maggioranza chiede — a qualche forma di intervento giurisdizionale per decidere esattamente sui singoli casi; ma bisogna rendere giustizia a questi cittadini e a queste famiglie.

Pochi giorni fa, onorevoli colleghi, questa Camera ha approvato la legge sulla giusta causa nei licenziamenti. Quella legge, che pur consente il licenziamento anche senza giusta causa, mettendo nella mano del licenziato un pugno di soldi, non lo consente tuttavia quando sia determinato da motivo politico; questa legge considera nullo di diritto, nullo ad ogni effetto il licenziamento avvenuto per motivo politico, come quello che è fatto nel modo più odioso, nel più ignobile dei modi.

Sia dunque la pubblica amministrazione, onorevole ministro, a rendere omaggio per prima a quella legge, a onorare la volontà del Parlamento. I licenziamenti che in un travagliato passato sono stati compiuti per motivi politici — comunque pretestati o mascherati — siano annullati, così come la legge vuole! Tutti i gruppi politici sono testimoni e destinatari dell'attesa che vi è per questa legge. Né, d'altra parte, può essere diversamente. Si tratta di cittadini che hanno alzato per un giorno la schiena dal duro lavoro nel quale quotidianamente faticavano; sapevano che a Roma pochi mesi prima i legislatori costituenti dell'Italia avevano scritto la Costituzione repubblicana; avevano appreso che i diritti politici erano stati garantiti a tutti. Si sono alzati per un momento, per un'ora, per una giornata dal loro lavoro, per protestare politicamente, per affermare la loro nuova dignità di lavoratori e di cittadini. Ma hanno trovato contro di loro lo Stato, uguale a sempre, che li ha ributtati fuori, ai margini, con violenza. Sono andati alle loro case e hanno detto: « Per aver esercitato un diritto politico democratico siamo stati licenziati; da domani non si mangia più ».

Dobbiamo porre rimedio a questa ingiustizia, dobbiamo restituire a loro e alle loro famiglie la fiducia. In quelle famiglie per dieci, per quattordici, per quindici anni si è vissuto nell'amarezza, nel risentimento verso questo Stato che vanta le libertà a parole, ma nei fatti è il primo a negarle. E a noi, onorevoli colleghi, a noi Camera dei deputati, a noi eredi, sia pur minori, e continuatori dell'opera dei legislatori costituenti, che spetta

di porre rimedio a questa situazione. Questo noi vi chiediamo di fare. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Breganze. Ne ha facoltà.

BREGANZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori ministri, soltanto una parola nel senso quasi letterale del termine, anche perché sul tema che ci occupa sono già intervenuti vari colleghi del mio gruppo. La mia, del resto, è soprattutto una raccomandazione meno agevolmente traducibile in un ordine del giorno, e che quindi così esprimo. Mi riferisco in particolare alle sanzioni non penali in materia tributaria.

È noto infatti come la proposta preveda sia indulto sia amnistia in tale materia, ma ovviamente — per la natura stessa del provvedimento — soltanto laddove gli illeciti presentino appunto carattere penale, cioè di reato. Al riguardo lo schema reca un gruppo di articoli che hanno poi riferimento non soltanto a contravvenzioni, ma anche a delitti, pur in relazione ad ipotesi che rappresentano, se così può dirsi, una limitata quantità penale.

Certo assai meno gravi in linea giuridica sono altre ipotesi costituenti illeciti, ma non di natura penale. Si tratta delle varie violazioni sanzionate con soprattasse e altre pene pecuniarie da molte leggi tributarie (registro, bollo, I.G.E. e altre numerose).

Ora, la ricordata natura giuridica non consente in modo ontologico — se mi si passa l'espressione — che una eventuale misura di clemenza al riguardo possa trovare qui collocazione. Non una legge di delegazione, ma una legge ordinaria può infatti prevederlo. Mi sembra tuttavia che la proposta qui in esame sia fondata occasione ad un invito in questa sede a che un provvedimento siffatto venga adottato.

In proposito penso sia utile un'azione del Governo: e ciò — se pur occorra dirlo — non certo come rinuncia impensabile all'iniziativa parlamentare, ma perché penso che la specifica natura delle ipotesi considerate esiga una fase di studio, sulla base anche di dati concreti della amministrazione finanziaria. Nello stesso senso — per quanto il precedente possa valere — si è operato nel 1963, giungendosi alla legge di quel 31 ottobre.

Né sarebbe a temersi — a quanto consta — un danno per l'erario dello Stato, attesa la probabilità (già in passato più volte collaudata) di introiti derivanti da spontanee regolarizzazioni. Ciò anche a prescindere da quel-

le ragioni, dirò così, di « equilibrio » cui dianzi mi collegavo. Di qui la mia raccomandazione ed il mio invito.

Un'ultima notazione. Ancora in materia tributaria e con riferimento diretto alla proposta in esame, mi associo al rilievo relativo all'articolo 12. L'escludersi in ipotesi la ripetibilità di tributi anche nel caso in cui si riconosca per atto giurisdizionale definitivo che non sono dovuti, mi pare trovi ostacolo — certo contro ogni intenzione — in principi di carattere generale, cui si è richiamata anche la Corte costituzionale là dove ha ritenuto inoperante il principio del *solve et repete*. E ciò pur non nascondendomi che la previsione si inserirebbe qui in una norma tutta particolare, qual è quella intesa alla concessione di amnistia ed indulto.

Di qui un emendamento che con il collega Pennacchini ho presentato. Frattanto addito anche tale oggetto — oltre che quello degli illeciti tributari non penali — all'attenzione cortese del relatore e dei ministri interessati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nannuzzi. Ne ha facoltà.

NANNUZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò anch'io rapidissimo come il collega Breganze, dato che sulla questione che intendevo affrontare è intervenuto già, oltre al collega Gatto che ha parlato stamane, il mio compagno di gruppo Accreman pochi minuti fa.

Desidero soltanto aggiungere che la preoccupazione per la questione che è stata affrontata dai due colleghi è condivisa anche da me e da altri colleghi firmatari di una proposta di legge che abbiamo presentato con argomenti che sono a disposizione della Camera e dei colleghi; ed è condivisa anche dai colleghi del gruppo socialista, i quali hanno presentato una proposta di legge che affronta l'insieme di tali questioni e ha trovato in Commissione accoglimento, sia pure parziale, con formazione di maggioranze (che sono state ricordate) non molto lineari. E ciò perché (ed è questa la questione che volevo rapidamente sollevare) il gruppo della democrazia cristiana ha assunto in Commissione un atteggiamento negativo nei confronti della richiesta di rendere giustizia a coloro che furono colpiti per le loro idee politiche o sindacali. Il gruppo della democrazia cristiana ha sostenuto in Commissione che non è possibile affrontare un tema così scabroso e mettere in discussione l'operato di ministri che nel passato fecero parte di governi presieduti da uomini della democrazia cristiana; e che la democrazia cristiana non si

sente in grado o non vuole affrontare (essi dicono) un processo al passato.

Noi riteniamo, signor Presidente, che quando errori vengono commessi, da qualsiasi parte siano stati commessi, si deve avere il coraggio — se si riconosce che sono errori — di denunciarli, affrontarli e sanarli.

Ora il problema è questo: sapere se la democrazia cristiana, nell'esaminare gli sviluppi della situazione politica e sociale in cui si trova il nostro paese, mentre ci accingiamo a celebrare il ventesimo anniversario della fondazione della Repubblica e in relazione a determinati atti compiuti da singoli ministri o dal Governo nel suo complesso, ritenga di dover rivedere certe prese di posizione. Si tratta, secondo noi, di una revisione di posizioni postulata principalmente dalla considerazione che si svolse a quel tempo una lotta politica senza esclusione di colpi, travolgendo, oltre ai diritti, la vita stessa dei cittadini e delle loro famiglie.

Per questo riteniamo che il gruppo della democrazia cristiana in questa Camera si trovi ormai di fronte al preciso dovere di assumere una posizione chiara e netta di fronte a questo problema, fugando dubbi, perplessità o equivoci. Da questo punto di vista i sia pur numerosi interventi degli oratori democratici cristiani hanno lasciato larghe ombre al dubbio e alla perplessità; ma sono lieto della presenza ora di un'illustre personalità politica, per lunghi anni Presidente della Camera: intendendo riferirmi — tutti lo avranno certamente capito — all'onorevole Giovanni Leone, che non solo è stato Presidente della nostra Assemblea, ma anche Presidente del Consiglio in un periodo particolare e transitorio: un uomo di legge, illustre docente di diritto. Egli certamente, sulla base della sua grande dottrina e pratica giuridica, nonché per l'importante ruolo svolto all'interno del suo partito sarà in grado, lo spero, di esprimere su questi temi tanto dibattuti e tormentati il pensiero suo personale, del suo partito, del suo gruppo parlamentare. E ci sembrava strano, in verità, che fino ad ora, fin quasi alla conclusione di un dibattito così scottante intorno a problemi tanto delicati, il partito democratico cristiano non avesse fatto conoscere con esattezza il proprio pensiero.

Lo stesso invito, la stessa esortazione desidero rivolgere al Governo. È giunto il momento, onorevoli signori del Governo, di prendere una posizione chiara e netta, di assumere le proprie responsabilità, di bandire ogni equivoco. È noto come in Commissione il Governo in linea generale si sia pronunciato contro

il provvedimento, mentre d'altra parte, come ha rilevato il compagno Accreman, esso aveva presentato un disegno di legge per proporre il condono disciplinare in ordine ad alcuni illeciti di natura amministrativa. Penso che il Governo abbia il dovere di dare una risposta precisa alle numerose proposte in discussione, da quella comunista a quella socialista a quella del P.S.I.U.P.

Occorre inoltre tener conto che la Commissione, con una maggioranza sia pure non sempre lineare, ha approvato talune soluzioni parziali, evitando di esaminare il problema in modo totale per il voto contrario della democrazia cristiana. Chiediamo perciò al Governo, e in modo particolare al ministro Bertinelli per quanto riguarda i dipendenti pubblici, di esprimere un parere responsabile, in maniera più chiara di quanto sia stato fatto nel passato.

Si tratta di saper fare oggi, in occasione del ventennale della fondazione della nostra Repubblica, un esame di quanto è avvenuto nel corso di questi anni, nei suoi aspetti positivi, ma anche in quelli negativi. E se aspetti negativi vi sono, è necessario fino a quando è possibile sanare queste situazioni.

Nell'avanzare questa richiesta al Governo e al gruppo della democrazia cristiana, intendo ricordare che l'uomo il quale fu il propugnatore, l'artefice, il realizzatore di questa politica è oggi uno squallido personaggio politico; squallido, signor Presidente, per le idee che rappresenta e sostiene. In occasione della discussione dei fatti riguardanti l'aeroporto di Fiumicino, l'ex ministro della difesa, che era coinvolto nella questione, rispondendo a un intervento del collega Luzzato, il quale lo accusava di avere fatto licenziare dall'Amministrazione della difesa numerosi operai comunisti e socialisti, ebbe la sfrontatezza, mi si consenta il termine...

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, la prego di evitare polemiche personali, e di attenersi all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

NANNUZZI. La questione non è personale, ma politica. L'onorevole Pacciardi, nell'occasione cui mi sono richiamato, interruppe lo onorevole Luzzatto per dichiarare che egli non aveva cacciato via dal Ministero della difesa operai comunisti e socialisti, ma si era limitato a licenziare un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali che egli riteneva fosse quella degli iscritti al partito comunista. Quella dichiarazione, signor Presidente, è con-

sacrata negli *Atti parlamentari* della nostra Assemblea.

L'uomo che condusse avanti in quegli anni quella politica era appunto l'onorevole Pacciardi, il quale riteneva che l'appartenenza al partito comunista dovesse portare di per se stessa alla risoluzione del rapporto di impiego, e che dovesse essere mandato via chi sosteneva orientamenti diversi da quelli del ministro. E non si trattava soltanto di comunisti, ma anche di socialisti, di lavoratori appartenenti alla C.G.I.L., di ex partigiani e così via. Partendo da queste posizioni si arriva poi a sostenere che è necessaria la costruzione di una « nuova repubblica » di tipo autoritario e fascista, quella che sta attualmente propugnando questo squallido personaggio.

Il gruppo della democrazia cristiana e il Governo di centro-sinistra non possono continuare a sostenere oggi la validità di quei provvedimenti, attuati e determinati sulla base di un rigurgito di tipo fascista che ha portato quello che era allora il ministro della difesa ad essere oggi uno degli alfieri e dei vessilliferi di una sorta di neofascismo che non si sa bene quanto seguito possa avere in Italia.

GUARRA. L'onorevole Pacciardi è un ex miliziano della guerra di Spagna. Altro che fascista !

NANNUZZI. Da allora egli ha fatto molta strada, arrivando sino a voi, colleghi del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. Onorevole Nannuzzi, accolga la mia esortazione ad astenersi dalle polemiche personalistiche.

NANNUZZI. Signor Presidente, mi sto rivolgendo al Governo e alla democrazia cristiana, polemizzando con una impostazione politica che dette vita a fenomeni che hanno portato chi si fece promotore di quei provvedimenti a una posizione politica quale quella assunta dall'onorevole Pacciardi. Del resto, signor Presidente, non devo ricordare a lei né ai colleghi ma soltanto a me stesso che altre volte questa Camera si è trovata nella necessità di adottare provvedimenti per sanare situazioni create durante il periodo fascista. È stato necessario allora ricostruire dopo venti anni la carriera di tutti i dipendenti dello Stato che erano stati cacciati via dal fascismo, con le più diverse motivazioni, ma sostanzialmente per ragioni politiche, venendo così gravemente danneggiati.

Ma perché dobbiamo sanare tra dieci anni ciò che in passato è stato mal fatto ? Perché

non dobbiamo oggi rendere giustizia, così come è stato calorosamente richiesto dal collega Accreman? Perché non dobbiamo farlo quando stiamo per celebrare il XX anniversario della fondazione della nostra Repubblica? Perché aspettare per poi arrivare a conclusioni alle quali si può giungere oggi, cioè di rendere giustizia a coloro che l'aspettano dal Parlamento?

Essi hanno ancora fiducia nel nostro Parlamento: hanno esercitato pressioni su di noi affinché presentassimo delle proposte risolutive. Facciamo che questa fiducia non vada ancora delusa, facciamo in modo, onorevole Bertinelli, che il Governo si orienti per una favorevole soluzione del problema, che dia una risposta positiva; troveremo poi certamente il modo — non sarà difficile — di sanare la questione. È necessario quindi, per quanto riguarda la riammissione nei ruoli organici, trovare soluzioni legislative e tecniche capaci di risolvere positivamente il problema.

Si tratta della volontà politica della maggioranza, del resto già espressa da un suo gruppo, quello del partito socialista italiano. Aspettiamo la stessa comprensione e lo stesso orientamento della democrazia cristiana e soprattutto dal Governo di centro-sinistra. Onorevole Bertinelli, attendiamo questa risposta, ma soprattutto la attendono tutti coloro che aspettano di riprendere il posto che è stato loro ingiustamente tolto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Leone. Ne ha facoltà.

LEONE GIOVANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sforzerò di esporre telegraficamente poche tra le tante osservazioni che si prospettano alla mia attenzione sull'amnistia, per riguardo al tempo a disposizione dell'Assemblea e per riguardo all'urgenza del provvedimento che stiamo per approvare.

Innanzitutto un rilievo di carattere generale circa la diversità dei due istituti della amnistia e del condono. È stato ricordato anche in quest'aula che alla Costituente fummo molto perplessi se inserire ambedue gli istituti. Io fui personalmente contrario; invece la decisione fu in senso positivo e amnistia, condono e indulto appartengono al nostro ordinamento giuridico, riconosciuti esplicitamente dalla Costituzione.

Penso però che il fatto che siano mantenuti insieme, abbinati nella norma costituzionale, non debba far credere che i due isti-

tuti siano fratelli siamesi, che cioè debbano andare per tutta la vita necessariamente insieme. Voglio dire che mentre all'istituto dell'amnistia si può e si deve ricorrere in taluni momenti particolari, quando si vuole indulgere, come purtroppo si fa in Italia, a frequenti provvedimenti di benevolenza, si può ricorrere soltanto al condono.

Segnalo la precisa, scientifica puntualizzazione del collega relatore Dell'Andro sul fondamento astratto dell'istituto dell'amnistia, che egli riconduce a quei casi che « investono generali manifestazioni di criminalità (interi categorie di reati di violazione a determinati temi) e tendono a mediare la astratta generalità delle norme penali, sinteticamente considerate, con la concretezza ed eccezionalità di talune situazioni di rilevanza sociale ». È certamente uno degli aspetti, forse uno dei momenti più incisivi e più veri, dell'istituto dell'amnistia.

Mi permetto di pensare che dette situazioni in questo momento non ricorrevano in Italia. Vi è forse solo l'aspetto di legittimità: che il codice penale, per quanto concerne talune configurazioni di reati e talune misure di pena, è certamente superato. Vorrei augurarmi che il guardasigilli, al quale più volte ho dato atto di questa sua buona volontà di presentare una novella, finalmente si decide a presentarla, anche se incompleta; cercheremo di perfezionarla con la modestia del nostro contributo e della nostra collaborazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella sa che è pronta.

LEONE GIOVANNI. La ringrazio di questa assicurazione perché questa legislatura, forse con rimpianto per tutti, comincia a guardare più verso il momento terminale che verso il momento iniziale, che è più lontano, alle nostre spalle.

E mentre sono perplesso sulla possibilità che persino la legge-delega (se la delega sarà approvata) per il processo penale sia varata in questa legislatura dai due rami del Parlamento (dove una mia riserva antica e rinnovata della opportunità, forse, di un'altra riforma novellistica processuale penale) penso che una « novella » concernente il codice penale possa trovare, anche mediante l'approvazione nelle Commissioni in sede legislativa dei due rami del Parlamento, una attuazione ed una rispondenza sollecite. Allora potremo forse avere risposto ad uno degli aspetti della puntualizzazione teorica che fa l'onorevole Dell'Andro.

In conclusione, ritenevo che in questo momento di amnistia non si dovesse parlare. Comunque sono solidale con il Governo che però — mi si consenta di rilevarlo — avrebbe potuto essere un po' più energico con la sua maggioranza. Ad ogni modo il Governo ha ritenuto di rimettersi al Parlamento. Avrei preferito che il Governo avesse preso una posizione per lo meno intermedia, facendo una controproposta di condono ed eliminando l'istituto dell'amnistia, che è un istituto sconcertante per tutte le cose che sappiamo e che non ripeterò, soprattutto per il fatto che lascia la bocca amara, nell'incertezza della società e degli interessati (e non solo delle parti), sull'esistenza o meno di una responsabilità penale.

Passo a un secondo rilievo di carattere generale che riguarda tutto l'istituto, di cui mi sono occupato recentemente in un articolo di stampa, e che mi pare quindi doveroso riproporre dinanzi al Parlamento. Mi riferisco ai limiti del potere del Parlamento nei confronti dei poteri del Capo dello Stato. Io mi permetto di ritenere che il Governo su questo punto debba dire il suo parere. Perché il Governo da una parte ha la responsabilità politica degli atti del Capo dello Stato; dall'altra parte — direi come corrispettivo di questa — ha il dovere di delimitare gli arbitri e le dilatazioni dei poteri, delle funzioni, della potestà di altri poteri nei confronti di quelli del Capo dello Stato.

È vero che fin dalla prima amnistia noi abbiamo mandato al Capo dello Stato una bella missiva contenente persino le virgole e i punti, e non abbiamo dato spazio al Capo dello Stato di inserire alcun suo contributo. Di modo che diventa veramente mortificante e inutile la funzione del Presidente della Repubblica, che travasi in un suo decreto quello che il Parlamento gli ha detto fino al dettaglio, fino ai punti e alle virgole. A un certo momento questo problema deve essere risolto: chi ha la suprema potestà dello Stato studierà questo problema per gli aspetti che lo riguardano, ma anche il Parlamento deve studiarlo per gli aspetti dell'autolimitazione che si deve imporre; il Governo, come *trait d'union* tra Parlamento e Presidente della Repubblica, dovrebbe affrontare questo problema per lo meno per l'avvenire, metterlo allo studio, altrimenti la norma della Costituzione che stabilisce che amnistia e indulto sono concessi dal Capo dello Stato, sia pure su leggi di delegazione del Parlamento, diventerebbe soltanto una norma inutile, perché se fosse piena la potestà del Parlamento

per quanto riguarda la concessione dell'amnistia, sarebbe stato inutile ricorrere a quella formula.

Passo a taluni problemi applicativi che riguardano questo provvedimento.

L'amnistia, a differenza del condono, come dirò di qui a poco, può essere configurata e concessa soltanto per talune forme di reato. La mia opinione è la seguente: il condono, come rinuncia dello Stato soltanto all'esecuzione della pena, non può essere concesso per talune figure di reato, oppure non può essere escluso per talune forme di reato. Il condono (ecco perché sono favorevole, lo dichiaro fin d'ora, a tutti quegli emendamenti che intendono riportare il condono nell'ambito unitario per tutti i reati) deve avere questa sua configurazione unitaria, che l'amnistia può non avere, proprio perché il fondamento, come abbiamo detto insieme con il relatore, è quello di trovare il modo di inserire un atto di sovranità del Parlamento in una discrasia tra un'ipotizzazione astratta di una figura di reato e le condizioni sociali, poiché il presupposto della norma può essersi modificato nel tempo. Può esservi un riferimento a un gruppo di reati che possono avere un aggancio con la pacificazione degli animi in un determinato momento.

E allora, se è così, condivido la delimitazione dell'amnistia a talune figure di reati o, per essere più preciso, l'esclusione di taluni reati dall'ambito dell'amnistia. Qui vorrei prendere subito posizione per dire che non sono recisamente d'accordo con tutte le tesi od emendamenti che vorrebbero far rientrare la diffamazione per fatto determinato a mezzo della stampa nell'ambito della amnistia.

Sia chiaro per i colleghi, per i giornalisti — verso i quali personalmente ho la massima simpatia — e per la stampa, alla quale rendo la massima e la più sincera attestazione della sua funzione insostituibile, che qui non si tratta del processo ai giornalisti e alla stampa. Né si tende, con questa mia posizione — che d'altronde non è personale, perché è una posizione già assunta dal Senato nella sua responsabilità — di imbavagliare la stampa. Si tratta di fissare, in regime democratico, i veri termini del rapporto tra la stampa, il cittadino, e colui che sia dalla stampa investito di un'affermazione per fatto determinato.

A mio avviso, quando si tratti di diffamazione per fatto determinato, per la quale scatti *de iure* la facoltà di prova — o sia stata concessa tale facoltà — ivi lo Stato e il Parla-

mento non hanno il potere di intervenire con l'amnistia. Si tratta di un rapporto di carattere strettamente privatistico, di una sfida; si tratta cioè di una affermazione di stampa che attribuisce ad un cittadino, ad una persona un fatto determinato che costituisce diffamazione; la persona che è investita da questa informazione o da questo attacco chiede non tanto (perché questo è il fine del processo) la punizione, quanto l'attestazione da parte del giudice se il fatto sia vero o meno, se esista una persona che ha compiuto una attività illecita, oppure se esista un giornalista che l'ha diffamata.

GUARRA. Ma il diritto di punire è dello Stato.

LEONE GIOVANNI. Questo lo so benissimo. L'ho imparato e lo insegno da trentatré anni. Però vi sono casi, onorevole Guarra, in cui questo diritto si affievolisce. Si affievolisce già nei reati a querela; si affievolisce soprattutto nei delitti di questa specie, quando c'è un processo che è stato organizzato dallo Stato in una maniera tale per cui il diritto di punire dello Stato diventa secondario rispetto ad un diritto fondamentale che risponde ad un regime di democrazia, ai principi della Costituzione, al senso di dignità di un paese, al senso di protezione di dignità della persona umana, ad un diritto di cui tutti spesso ci riempiamo la bocca, ma non abbiamo nel cuore: quello cioè della difesa della persona umana nei confronti dell'attacco.

E allora due sono le ipotesi: o voi riuscite a trovare (e non lo avete trovato finora) un congegno che sia sostitutivo automaticamente del processo penale (e qui mi riferisco ai tentativi falliti — anche per difficoltà costituzionali molto gravi — delle corti di onore; ricordo il disegno di legge Gonella sui giuri d'onore) e allora noi potremmo, se mai in un'altra occasione (non in questa perché gli strumenti non sono apprestati), anche dire: l'amnistia è concessa a condizione che operi il giuri d'onore o la corte di onore. Ma oggi che non abbiamo questi strumenti dobbiamo affermare che per lo meno per i fatti di diffamazione determinata, per i quali la facoltà di prova nasce *de iure* (perché o si tratta di una di quelle persone che devono concederla, o si tratta di una persona che sente il dovere morale e civile di concedere la facoltà di prova) ivi non vi è spazio per l'amnistia.

Dico questo perché, secondo me, bisogna superare un grosso equivoco. I sostenitori

della estensione della amnistia ai reati a mezzo di stampa in particolare (perché di questo si parla: diffamazione per fatto determinato — questo è il punto della questione — a mezzo della stampa) dicono: guardate che se la pena, così come fu aggravata con quella tale legge fino al massimo di sei anni, non fosse stata così grave, questi reati sarebbero forse rientrati nell'ambito dell'amnistia, così come concessa per tutti gli altri reati. Non so se questa affermazione sia esatta.

Può darsi persino, lo ammetto per brevità ed in linea di polemica soltanto, che sia esatta; ma non è questo il punto, perché, a mio avviso, se la diffamazione a mezzo di stampa per fatto determinato fosse punibile col massimo di sei mesi di reclusione, ugualmente chiederei all'Assemblea di non contenerla nell'amnistia (*Applausi*), perché si tratta di un valore superiore al valore dello Stato, se noi non vogliamo intendere lo Stato in senso deteriore come espropriatore del diritto di tutti i cittadini e specie del diritto alla dignità umana, di un interesse-diritto superiore a quello statale: il diritto che si possa sapere dalla società se colui che è stato diffamato ha commesso il fatto attribuitogli o se il giornalista è caduto in errore. (*Interruzione del deputato Guidi*).

E allora scegliete, perché il fatto che confluiscano su questa tesi, al Senato come alla Camera, certe opposte ali (perché sono quelle che più hanno possibilità, attraverso i giornali, di poter toccare la dignità della persona umana) è significativo. Ma io sono abituato a portare il ragionamento ad un livello superiore per non invelenirlo con la polemica sulle posizioni, gli atteggiamenti contingenti dei gruppi, dei partiti, dei giornali, e sono pronto a rifiutare la suggestione di considerare che eminenti giornalisti, per i quali io professo una infinita devozione e amicizia, siano coperti di dodici, quindi o venti querele. Guardo quei quindici, venti, trenta querele che, attraverso un giornale più o meno rispettabile (spesso purtroppo anche rispettabile), sono stati esposti al discredito generale e pubblico per un fatto determinato e non trovano mai la possibilità, con le ricorrenti amnistie, di avere un giudizio del magistrato che dica se il fatto è vero o meno.

Questa è la sostanza, questo è il punto, questa è la tematica. Trovate altri congegni, se è possibile; se non è possibile, non è lecito creare un simile privilegio. E dirò di più: io chiederei il privilegio opposto anche se la

pena portasse questi reati nell'ambito dell'amnistia. La mia posizione è molto chiara.

E potrei dire che il Senato ha fatto già un passo notevole e ardito, e, a mio avviso — con il massimo rispetto per quell'alta Assemblea — discutibile: molte riserve io farei sul fatto di estromettere dalla responsabilità penale o, meglio ancora, di applicare l'amnistia nei confronti del direttore del giornale quando sia noto il nome dell'autore del reato. Ma non voglio scendere in ulteriori dettagli su questo punto, per non rendere ancora più aspra la polemica e più difficile il gioco e il lavoro degli emendamenti e delle votazioni. Tuttavia, al punto in cui siamo — e cioè che resterebbe fuori dell'amnistia soltanto la diffamazione per fatto determinato —, ritengo che non si possa andare oltre; e che, se volesse esser fatto un discorso di compromesso e di subordinata, unico e solo è il limite invalicabile, a mio avviso: dove vi è la facoltà di prova, di diritto o concessa, ivi non vi è possibilità di amnistia, perché colui che è stato oggetto di una critica, con l'attribuzione di un fatto determinato, ha l'insopprimibile diritto di cui ho parlato prima e sul quale non mi soffermerò più in questo mio intervento.

Per chiudere su questo tema, con la ricorrenza periodica delle amnistie in Italia a cui ci siamo abituati, abbonati, in sostanza, non vedremo mai non dico un giornalista diffamatore che espia la pena (non arriverò neppure a questo desiderio crudele): potrei dire che noi vedremo il ladruncolo che espia la pena, non il giornalista che ha diffamato.

GUARRA. Guareschi, però, espia la pena.

LEONE GIOVANNI. Perché non fece appello! Guareschi rinunciò all'impugnazione, altrimenti neppure nei suoi confronti si sarebbe mai applicata la pena.

Desidero, a questo punto, rilevare l'importanza della considerazione fatta dal collega Lucifredi nel suo intervento di ieri, quando si è riferito ad una sperequazione anche sociale determinata da queste ricorrenti amnistie a danno del poveretto che non trova, attraverso l'intrigo processuale o l'abilità del difensore, tutti quegli strumenti ritardatori che cominciano ad essere legittimi di fronte alla ricorrenza delle amnistie. Guardate qual è il profondo senso morale di certe situazioni! Sono legittime tutte le impostazioni ostruzionistiche e dilatorie di un imputato quando sa che a distanza di 3-4-5 anni interverrà un'amnistia; pensate a quella povera gente che, non potendo ricorrere a questi accorgimenti, ha perfino scontato la pena!

E qui, onorevole ministro, con un ringraziamento per aver risposto subito alla mia interrogazione, vorrei inserire un rilievo. Credo di aver capito il suo pensiero quando ha affermato di non essersi rivolto alla Cassazione per evidenti ragioni. Se « evidenti » significa deferenza alla Cassazione, mi permetta di dissentire. Il ministro guardasigilli è anche il tramite tra il potere politico e la magistratura; e non è giusto che in Cassazione, oggi, taluni presidenti rinviino ricorsi concernenti imputazioni...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. « Evidenti ragioni » significa che la sola giustificazione che ho potuto dare all'intervento, cioè alla sottoposizione, all'opportunità...

LEONE GIOVANNI. ...è quella di avere indicato qual è lo schema dell'amnistia.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. E questo non serve per la Cassazione, che è a Roma ed è, quindi, in grado di sapere.

LEONE GIOVANNI. E allora mi permetta di dire che sembra che la Cassazione non sia accorta di quello schema e non abbia avuto la sensibilità di rendersi conto che doveva rinviare d'ufficio tutti i ricorsi concernenti i reati che rientravano in quello che è chiamato il minimo garantito, cioè lo schema del Senato, che ella ha opportunamente diffuso, sicché, se l'avvocato è insistente e riesce ad ottenerlo — ecco la famosa sperequazione sociale — ci sarà il rinvio. Ed io — sia chiaro — professionalmente sono tra gli avvocati che non si sono fatti scattare i ricorsi in Cassazione quando sono stati amnestiabili, e quindi parlo non per risentimento ma per una profonda esigenza di giustizia. Perciò avremo il passaggio in giudicato della sentenza, quando basterebbe attendere 7 o 10 giorni, purché si trattasse di amnistia propria (il che significa, come voi tutti sapete, qualche cosa di profondamente diverso dall'amnistia impropria).

Dicevo che, con la ricorrenza periodica di queste amnistie, noi non troveremo mai un giornalista che espia la pena (è lungi da me questa crudele volontà, un intento così fermo, per quanto sarebbe legittimo), ma non abbiamo mai saputo e non riusciremo mai a sapere, noi cittadini, allorché vi è una vertenza tra un giornale che ha compiuto una diffamazione per fatto determinato e il querelante con facoltà di prova, chi dei due aveva ragione, se il giornale o il cittadino. Vi sembra che sia questa una conclusione legiti-

tima, onesta, decorosa, democratica, rispondente alle esigenze di sviluppo della nostra società?

ACCREMAN. Ma c'è sempre la causa civile.

LEONE GIOVANNI. Onorevole collega, ella sa benissimo, forse anche meglio di me, che in sede civile la situazione è completamente diversa, perché non c'è la facoltà di prova. Si può citare in sede civile per il risarcimento del danno, ma in quella sede vi sono limiti molto rigorosi di prova e di acquisizione, tanto che non si è mai visto, in sede civile, esercitare una facoltà di prova.

Vi prego di considerare questi più fondamentali criteri: è un invito che rivolgo anche ai colleghi delle opposte ali, che possono partire da fondamentali esigenze umane — e me ne rendo conto — e anche da motivi di opportunità politica. Non voglio fare qui la statistica del colore dei giornali che sono più coperti di querele, perché sarebbe crudele, ma anche significativo.

GUARRA. In ogni regime i giornali della opposizione sono quelli più querelati.

LEONE GIOVANNI. Ma l'opposizione si esercita civilmente, non con la diffamazione senza addurre le prove. Se fossimo infatti in un regime sotto questo aspetto veramente di alta civiltà, si attaccherebbe e si offrirebbe nello stesso momento, prima della querela, le prove sullo stesso giornale. Ma qui andiamo verso un tema ancora più delicato, quello del segreto professionale che non toccherò perché non riguarda questa discussione.

Un'ultima parola sul condono indiscriminato. È ingiusto in genere il condono discriminato, non so se sia perfino costituzionale o no. È un problema così difficile, di una sottigliezza tale che non vale la pena di trattarlo specie in questa sede che diventa necessariamente frettolosa per l'urgenza della approvazione del disegno di legge. Ma certamente è inopportuno così come è stato fatto. Infatti, quando il legislatore vuole fissare delle categorie che esclude dal condono o alle quali applica il condono con tariffa minore, evidentemente si deve pensare a quella nomenclatura da me mutuata dal mondo dello sport: serie A e serie B, che si riproduce in tanti aspetti della vita italiana.

Ci sono i reati di serie A che hanno due anni di condono (omicidio), i reati di serie B che hanno un anno di condono (il peculato). Domanderei in base a quali criteri si fa questa distinzione. In base a un criterio di

gravità del reato? Ma la gravità del reato è fissata dalla pena. Vi è uno schema del codice, una piramide, per cui l'omicidio è certo — non occorre che lo dica il codice — finché saremo un popolo civile, il reato più grave che si possa delineare come rottura del patto sociale.

Vogliamo accostarci ad altri criteri, alla frequenza dei reati? Allora il Parlamento avrebbe dovuto, nel fare questa sceverazione, studiare statisticamente quale sia l'incidenza di alcune forme di reati. Io, senza accennare a statistiche, dirò che vi sono reati che sono di rarissima frequenza anche se in tesi di estrema pericolosità; e allora il fatto che questi reati abbiano potuto essere commessi da pubblici ufficiali o da privati cittadini non conta, perché la qualifica di pubblico ufficiale attiene alla configurazione della norma ed è uno degli elementi del reato, ma non attiene a quello che può essere l'orientamento del condono.

Ecco perché ritengo che, sia per l'infondatezza del principio di discriminabilità del condono sia per l'inopportunità del modo come è stato attuato — e forse non c'è modo, non c'è criterio, non c'è metro per poter fare una discriminazione —, sarei favorevole a tutti quegli emendamenti presentati su questo punto e, nel caso che il disegno di legge dovesse tornare al Senato — ed è questa una valutazione di opportunità che farà l'Assemblea, la quale deciderà se approvarlo *tout court* o se invece rimandarlo all'altro ramo del Parlamento — vorrei richiamare l'attenzione della Camera per poter eliminare quella diversità di applicazione che riguarda il condono.

Per la rinunciabilità dell'amnistia vi è una viva discussione in atto. La discussione è antica e non attuale. Vi è stato qualche altro provvedimento di clemenza che ha consentito la rinunciabilità. Mi rendo conto che essa dà luogo a problemi molto delicati; mi rendo conto soprattutto che in un paese come l'Italia, in cui non c'è ancora una civiltà in senso giuridico, tutto ciò che appartiene al processo si proietta negativamente all'infinito fuori del processo, sulla vita dell'imputato. Basta essere stato processato per essere mal prospettato innanzi all'attenzione pubblica, e quindi, non avendo rinunciato all'amnistia, si può essere indiziato di responsabilità e proprio per non avere rinunciato. Mi rendo conto delle perplessità e delle incertezze, tuttavia sono sempre del parere che la rinunciabilità sia non tanto una concessione che faccia il legislatore quanto un diritto che spetta al destinatario delle norme sull'amnistia, e che, come ho sostenuto in altra sede, può ben ricondursi,

sia pure con una ardita visione del problema, al diritto di difesa. L'imputato, come ha il diritto di difendersi, ha il diritto anche di reagire contro l'amnistia dicendo: desidero che la causa si espliciti nella sua interezza, perché sulla notizia di reato, sulla imputazione vi sia un accertamento chiaro, limpido e definitivo, che possa o additarmi come responsabile o assicurarmi nei confronti della società la garanzia del giudicato, della mia innocenza.

Sono questi, signor Presidente, onorevoli colleghi, i brevi temi che volevo prospettare a voi — ripeto — fra i tanti che affioravano alla mia attenzione. Li presento con umiltà al vostro interesse e alla vostra considerazione, nella speranza che, volendo tutti fare un'opera comune di affinamento di questa legge, volendo apportarvi alcuni perfezionamenti, questi possano prospettarsi nel senso che ho avuto l'onore di indicarvi in questo mio breve intervento. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Dell'Andro.

DELL'ANDRO, *Relatore per la proposta di legge sull'amnistia e indulto*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è davvero da compiacersi per l'ampiezza di questa discussione generale, la quale non è stata certamente danneggiata dalla necessità di accelerare i tempi, per l'imminenza della festività del 2 giugno, ai fini della concessione dell'amnistia.

In questa discussione sono state sollevate gravi questioni di opportunità politica ed insieme di rilevante interesse tecnico. Data la sede in cui parliamo, non potrò certo rispondere singolarmente a tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito; tuttavia non posso tralasciare alcune considerazioni generali, né posso esimermi dal ribadire con fermezza che questo provvedimento ha alla sua base una precisa, determinata e profonda volontà politica.

Do atto innanzi tutto al Governo della notevole sensibilità avuta nel rispettare la volontà del Parlamento e, se mi è consentito, vorrei rivolgere il massimo plauso al ministro di grazia e giustizia onorevole Reale, il quale, malgrado forse le sue opinioni personali, non ha mancato di seguire con ogni impegno ed attenzione questo dibattito, al fine di assumere tutte le responsabilità che al Governo comunque competono. D'altra parte, sappia-

mo tutti che il decreto del Capo dello Stato deve essere controfirmato, per cui la responsabilità politica di questo atto ricade appunto sul Governo.

Tengo subito a chiarire, nella maniera più ferma e decisa, che questo provvedimento di amnistia e di indulto non ha affatto la finalità di sgomberare gli uffici giudiziari, di togliere cioè lavoro ai giudici. Questo non è davvero il fine del Parlamento. E se anche in Italia vi fosse qualcuno che la pensasse a questo modo, certamente costui non interpreterebbe rettamente l'intendimento del Parlamento.

Il provvedimento come non tende, nella volontà politica che lo ispira, a liberare i giudici dal lavoro arretrato, così non si propone di favorire posizioni particolari. Non è il caso di soffermarsi qui sul fondamento dell'amnistia; tuttavia, poiché ho ascoltato alcune voci che hanno posto in dubbio la compatibilità dell'amnistia e dell'indulto con l'attuale Stato di diritto e poiché qualcuno ha osato affermare che la moderna democrazia dovrebbe porre al bando questi istituti, devo spendere qualche parola in proposito.

Mi sia consentito rilevare che l'amnistia e l'indulto sono istituti vecchi quanto lo Stato e che regimi autoritari e democratici si sono tutti avvalsi di queste misure di clemenza. Non mi si dirà che si sia trattato sempre di ragioni contingenti, di interessi particolari di questo o di quello; non si vorrà sostenere certamente che una volontà oggettiva, manifestata continuamente nella storia, sia stata sempre determinata da piccoli, meschini interessi di parte. Ci si renda conto che quando si parla dell'amnistia e dell'indulto si parla di due istituti che vanno profondamente studiati nelle loro ragioni; si tenga conto che l'amnistia e l'indulto sono misure generali che nulla hanno a che vedere con la grazia e con le misure di clemenza particolari; che l'amnistia e l'indulto servono a mediare la rigidità dell'ordinamento giuridico con l'eccezionalità di talune situazioni concrete. Si ricordi che dell'amnistia e dell'indulto in Italia si sono sempre avvalsi tutti i regimi politici.

Non sono amante delle statistiche, ma a coloro che dall'alto di qualche cattedra hanno affermato che questo Parlamento ha abusato di misure di clemenza in questi ultimi anni, va risposto che, se mal non mi risulta, sono state circa 200 le misure di clemenza adottate in Italia in 83 anni fino al 1943 e soltanto 35 o 36 dal 1943 ad oggi. Chi è più bravo di me nel fare i calcoli, poiché ha avuto il coraggio di parlare di cifre, li faccia e potrà stabilire

le percentuali. Del resto il Parlamento repubblicano, che veniva fuori da una guerra, non poteva non tener conto di situazioni eccezionali alle quali proprio doveva adeguare la astratta rigidità delle norme penali.

Sappiamo tutti che l'amnistia non cancella l'illiceità, come ho sentito dire, non cancella il reato, malgrado la formula del nostro codice, ma ne estingue la punibilità astratta. Dico subito che l'amnistia e l'indulto sono sempre misure che rivelano una fiducia dello Stato nelle capacità rieducative dei cittadini; però a questo punto occorre distinguere nettamente — come è stato fatto egregiamente dall'onorevole Giovanni Leone — l'amnistia dall'indulto. Se l'amnistia estingue la punibilità astratta, l'indulto estingue invece la pena in concreto. Ed a questo proposito devo sottolineare, d'accordo con l'insigne maestro professor Giovanni Leone, che effettivamente a me pare che mentre l'amnistia ben possa essere esclusa per talune ipotesi delittuose, l'indulto non possa essere limitato per talune categorie oggettive di reato.

L'amnistia, estinguendo la punibilità astratta, è una forma di legge abrogativa in relazione al fatto posto in essere prima dell'entrata in vigore del decreto di amnistia e di indulto. Pertanto la fiducia nella autocapacità rieducativa del cittadino non può essere illimitata. È evidente che, se si dovesse seguire il ragionamento fatto da qualche autorevole collega, si dovrebbe giungere ad una amnistia senza limiti, e non è possibile giungervi, non soltanto per motivi di opportunità ma perché l'amnistia, proprio per essere mediazione tra l'astratta generalità della legge penale e la circostanza eccezionale, non può non guardare ai singoli episodi delittuosi ed alle posizioni particolari dei tempi ai quali essa deve applicarsi.

Quindi non solo mi pare fondato escludere dall'applicazione del beneficio taluni reati, ma, almeno nel momento attuale, doveroso escludere taluni reati dal beneficio dell'amnistia. Ancora, perché la fiducia nell'autocapacità rieducativa del singolo non può spingersi fino al punto da annullare qualsiasi reato con qualsiasi pena previsto.

Non così invece nel condono, il quale, riferendosi soltanto all'applicazione concreta della pena, non può a mio avviso tener conto di taluni reati e non di altri, non può essere cioè limitato a taluni reati, proprio perché l'indulto nulla ha a che vedere con l'amnistia sul piano del fondamento giuridico, non attenendo alla valutazione del fatto ma soltanto alla esecuzione della pena.

Sicché, pur condividendo il fondamento di questa proposta di legge, mi permetterei sommessamente di sollevare alcune riserve in ordine all'articolo 3, ultima parte, che esclude dall'indulto talune categorie oggettive di reati.

Debbo ancora aggiungere che diverse perplessità sono destinate dall'articolo 12, per quanto attiene al principio ivi affermato della impossibilità di ripetizione non soltanto dei tributi ma delle maggiorazioni e degli interessi di mora già pagati allo Stato per il caso di reati amnistiati.

In sede di discussione generale, non volendo scendere all'esame dei singoli articoli, io non debbo ulteriormente tediare questa Assemblea. Per tutto quanto non ho detto, per tutto quanto forse era il caso di dire, mi riservo in sede di valutazione dei singoli emendamenti di prendere posizione anche a nome della Commissione giustizia.

Concludendo, tengo a sottolineare nella maniera più energica che il fondamento di questa proposta è politico ed esclusivamente politico, volendosi giungere con essa ad una pacificazione degli animi; tengo a ribadire ancora che all'esultanza che il ventennale della Repubblica suscita in tutti noi devono essere chiamati tutti i cittadini, anche coloro i quali delinquendo hanno smarrito la loro libertà etica. In occasione dei singoli emendamenti avrò modo di dimostrare con i fatti la concretezza di questa volontà politica. (*Applausi al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo chiedere venia all'Assemblea e a lei, signor Presidente, della forma di questa mia replica, che non è la forma scritta, pacata, meditata che io avrei potuto adottare se maggiore tempo fosse stato a mia disposizione; forma per altro che non ho adottato non solo per una mia particolare preferenza per la discussione parlata, la quale è certamente meno esatta, meno elegante, meno precisa ma forse è più efficace, per spiegarsi, per comprendere — ed è questo in sostanza quello che, secondo me, si deve fare in un parlamento — ma anche perché, se avessi preparato una risposta scritta, avrei potuto rispondere soltanto ad alcuni degli oratori intervenuti nella discussione: non avrei certo potuto rispondere a coloro che hanno parlato nella seduta pomeridiana e neanche a coloro che hanno svolto i loro interventi in quella antimeridiana, cosicché avrei fatto un torto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

a taluni colleghi, dedicando la mia replica a coloro che sono intervenuti per primi, esprimendomi invece estemporaneamente nei riguardi di coloro che sono intervenuti per ultimi.

Ecco dunque le ragioni della frammentarietà, del disordine e in un certo senso della estemporaneità della mia risposta.

Non so poi se devo chiedere scusa o se devo farmi un vanto anticipato per la brevità che caratterizzerà questa replica, brevità che è dovuta a varie ragioni (del resto un esempio in questo senso ci è venuto da quasi tutti gli oratori). Prima di tutto noi abbiamo una ragione ben precisa per fare presto questo provvedimento (a coloro che hanno eccepito che non si deve fare male, dico che abbiamo il dovere di farlo presto e bene), specialmente nella ipotesi, che ormai pare certa, di approvazione di emendamenti: dobbiamo fare presto perché vi sia il tempo di rimandare questo provvedimento al Senato in modo che, se il Senato concorderà negli emendamenti apportati dalla Camera, esso possa essere approvato in tempo utile perché il Capo dello Stato possa esercitare la delegazione entro il 2 giugno prossimo.

La seconda ragione della mia brevità è quella che poco fa ha ricordato anche l'onorevole relatore: cioè è inutile discutere qui le questioni generali; esistono varie questioni di contenuto del provvedimento, e la sede per discuterle è l'esame degli articoli e delle singole parti degli articoli del provvedimento. Sono annunciati circa 90 emendamenti: avremo il tempo e la possibilità di esprimere l'opinione del Governo su ciascuno di essi, soprattutto su ciascuna delle questioni che i gruppi di emendamenti sollevano relativamente al contenuto del provvedimento.

La terza ragione della brevità del mio intervento, essendo appunto limitata la discussione generale alle questioni di impostazione generale, è questa: sono note e non vengono rinnegate in questa sede le ragioni per le quali il Governo non credette di proporre un provvedimento di amnistia; cioè, le perplessità e le preoccupazioni che distolsero il Governo dal fare questa proposta e che sono affiorate qui, non solo nei discorsi degli oppositori dell'amnistia, ma anche nei discorsi di coloro che hanno consentito all'amnistia, discutendo il contenuto e proponendo delle modificazioni. Le perplessità e le preoccupazioni — dicevo — non riguardano, è inutile dirlo, l'istituto in sé. L'istituto in sé, quale che sia l'opinione che su

di esso ebbero alcuni costituenti, è previsto nella Costituzione e questo fatto impegna tutti coloro che vogliono osservare la Costituzione, fra i quali si mette in primo luogo il Governo, a prendere atto che l'istituto esiste e quindi deve essere usato quando occorra usarlo. Però ci siamo preoccupati (ed è stata questa la ragione dell'atteggiamento del Governo) della frequenza e dell'ampiezza dei provvedimenti di amnistia. È stato qui ricordato (lo ha ricordato con la sua autorità l'onorevole Leone e lo aveva ricordato ieri l'onorevole Reggiani, anche attingendo ai lavori della Costituente, se non erro) come l'amnistia esista ed abbia diritto, direi, razionale di esistere, indipendentemente dal fatto che è un istituto costituzionale, come rimedio di carattere eccezionale. Date a questa parola « eccezionale » il significato che ciascuno vuol dare; ma certamente si tratta non di un rimedio di ogni giorno, di ogni anno, ma di un rimedio che deve venire adoperato dal legislatore delegante con cautela, appunto perché esso deve rispondere a determinate necessità, a determinate situazioni eccezionali, proprio quelle eccezionalità e quelle necessità che devono verificarsi perché sia legittima nello spirito della Costituzione la concessione del provvedimento generale di clemenza.

La perplessità del Governo, onorevoli colleghi, non deriva certamente (e potete crederlo, se ve lo dice un ministro che appartiene ad un partito che ha lottato per più di cento anni per fare la Repubblica) da un minor apprezzamento della solennità e dell'importanza della data che ci apprestiamo a celebrare. Sull'importanza qualificante di questa data io sarei d'accordo con l'ispirazione generale del discorso dell'onorevole Zappa; importanza soprattutto per la considerazione di certi tipi di reato, cioè dei reati politici che comunque possano essere connessi con la celebrazione che noi vogliamo fare; ma non ha una qualificazione propria per giustificare una amnistia di altro genere. Comunque, la nostra preoccupazione è stata che la frequenza dei provvedimenti e la certezza delle date, soprattutto se rimane stabilito che le date devono restare legate a determinate ricorrenze storiche ben prevedibili nel calendario degli anni prossimi, non favoriscano la giustizia nel senso sostanziale (perché, come è stato osservato da varie parti, gli atti di clemenza, in fondo, operano discriminazioni fra cittadini che ne godono e cittadini che non ne godono), né nel senso processuale (come è stato sostenuto da alcuni e rifiutato

energicamente da altri e da ultimo poco fa dall'onorevole Leone), cioè nel senso di facilitare lo sgombero delle cancellerie e dei tavoli dei giudici dai processi che attendono di essere giudicati. Infatti, se il mio Ministero ed io personalmente abbiamo cercato di sottrarre al giudice una certa categoria di reati, proponendo quel provvedimento di depenalizzazione delle contravvenzioni che da lungo tempo giace in discussione davanti al Parlamento; se per una certa categoria di reati, dico, questo sgombero, questo spolverare i tavoli del giudice può essere una previsione fondata, per gli altri reati più importanti invece credo, come è stato poco fa osservato anche dall'onorevole Leone, che la previsione dell'amnistia sia piuttosto una specie di incentivo a ritardare lo svolgimento dei processi, a gonfiarli, a rinviarli, in attesa, appunto, del provvedimento che pone tutto nel nulla.

Quindi, non sono ragioni di avversione pregiudiziale all'istituto che hanno determinato il nostro atteggiamento, ma sono state le preoccupazioni alle quali ho fatto cenno.

Tra queste preoccupazioni, onorevole Manco, non c'è — come ho detto in Senato — la preferenza per l'istituto della grazia, che ha tutt'altro scopo, come è stato ricordato poco fa ed anche ieri e stamane da altri oratori: esso si rivolge a mitigare, a correggere il trattamento individuale dopo la sentenza di condanna, tenuto conto di certi elementi di giudizio che il giudice che ha inflitto la condanna non aveva. Ecco perché questo rende dubbia la soluzione di quel problema che è stato posto dall'onorevole Amatucci e da altri sulla giurisdizionalizzazione, cioè sulla attribuzione allo stesso giudice che ha inflitto la condanna — o al giudice dell'esecuzione — dei provvedimenti di grazia.

È un problema degno di essere esaminato, e a suo tempo potrà essere esaminato largamente. Ma l'istituto della grazia è istituto particolare, che risponde appunto alla considerazione di certi elementi che il giudice che ha pronunciato la sentenza non possedeva: e quindi si distingue nettamente dall'istituto dell'amnistia e dell'indulto.

E, onorevole Manco, siccome ella, fra l'altro, dando una interpretazione (poi non riconosciuta come autentica dall'autore) alle prime parole della relazione dell'onorevole Dell'Andro, ha supposto o indicato o fatto intendere con qualche sorrisetto che il Governo, il potere politico ha la preferenza per le grazie (ella non ha rivolto a me questa accusa, anzi, ha avuto la cortesia di eccettuare, non

so se per una clausola di stile o per convinzione, la mia persona) in quanto in tal modo potrebbe concedere il beneficio con un certo arbitrio; ebbene, devo ripetere a lei quello che ho detto in Senato al senatore Nencioni allorché, non lui, ma altro senatore del suo gruppo, mentre egli parlava, aveva posto il problema con una interruzione. Devo cioè rispondere che non c'è nessuna parte politica presente in questa Assemblea — dico nessuna — che non abbia fatto segnalazioni di casi particolarmente pietosi al ministro della giustizia; ma non c'è nessuna parte politica, presente o assente da questa Assemblea, a cominciare dal partito al quale io appartengo, che abbia avuto successo in queste segnalazioni, se non nei casi nei quali, nel rispetto delle norme dell'articolo 595, cioè dopo aver raccolto i pareri delle procure, dopo aver sottoposto il caso al triplice esame di magistrati del Ministero, dopo averlo sottoposto all'esame personale del ministro (il quale, come dissi in Senato, cerca, per quanto è umanamente possibile, di compiere questo esame col massimo distacco), dopo aver fatto tutto ciò, si è potuto proporre al Capo dello Stato — che in definitiva decide — il provvedimento di condono condizionale da accordare. Quindi non c'era questa ragione di preferenza.

Vorrei aggiungere a questo proposito qualche cenno a ragioni sono state indicate come quelle che renderebbero necessaria periodicamente l'amnistia. Non posso non esprimere la mia meraviglia per una impostazione che io respingo, come è stata respinta da altri oratori. Non è possibile infatti ammettere il principio che l'amnistia debba servire a sanare le ingiustizie contenute nei codici. E ciò per una ragione molto evidente: a parte ogni discussione sul contenuto dei codici, le cui opportune modifiche del resto sono sempre presenti al mio spirito, occorre considerare che la mia resistenza non verte sul loro contenuto. I codici possono essere imperfetti, meritevoli di modificazioni, e in questo posso essere pienamente d'accordo, anche se il Governo non è certamente carente da questo punto di vista, atteso il grande numero di progetti in materia pendenti nei due rami del Parlamento, che per mancanza di tempo o altra causa non riescono ad essere discussi. Ma il problema è un altro: se la concessione dell'amnistia dipendesse da un potere diverso da quello del Parlamento, si potrebbe capire che di fronte ad una carenza legislativa che non consente il miglioramento dei codici, l'amnistia venisse concessa da questo altro

supposto potere per rimediare alle lamentate carenze.

Ma così in realtà non è. Il Parlamento che prepara l'amnistia è lo stesso Parlamento che approva le leggi. Ora credo sia del tutto evidente che, accettando un certo modo di motivare l'amnistia, sarebbe come dire che il Parlamento, non essendo capace di modificare i codici, ripiega sull'amnistia. (*Proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*). Non potete, onorevoli colleghi, fare distinzioni di parte. (*Proteste del deputato Guidi*). Il Parlamento è quello che concede la delega (e questa volta di sua iniziativa) e lo stesso Parlamento, se vuole, può modificare le leggi, compresi i codici.

GUIDI. Ma è la maggioranza che decide se modificare o no le leggi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Perché volete insistere su questi concetti? La maggioranza fa parte del Parlamento ed è la maggioranza, non la minoranza, che concede la delega per l'amnistia.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, faccio osservare che, se alcuni provvedimenti giacciono da tempo presso le Commissioni, ciò non dipende sempre dalla lentezza della procedura, ma talora anche dalla mancanza di una volontà politica di portarli ad approvazione. (*Applausi all'estrema sinistra e a destra*).

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, non mi sarei permesso di fare apprezzamenti su questo punto. Però, quando si tratta di progetti presentati e sostenuti vigorosamente dal Governo, credo occorra vedere quale sia questa certa volontà politica che impedisce ai progetti stessi di andare avanti.

DELL'ANDRO, *Relatore per la proposta di legge sull'amnistia e indulto*. Perché non si chiarisce questa volontà politica?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque, onorevoli colleghi, ho voluto indicare queste ragioni di perplessità e di preoccupazione non per concludere in modo diverso da come ho concluso la discussione generale dinanzi al Senato, bensì per chiarire l'atteggiamento del Governo.

Di queste ragioni il Governo, dopo avere espresso il suo pensiero, ha lasciato l'apprezzamento al Parlamento e si è dunque rimesso alla sua scelta. Non ritengo che si possa per questo rimproverare il Governo,

come ha fatto nel corso di questa discussione soprattutto l'onorevole Giuseppe Gonella, come se esso avesse dovuto erigere delle baricate per impedire l'approvazione di questo provvedimento per il fatto di essere esso stesso nel suo ambito assai perplesso circa l'opportunità dell'amnistia.

Siamo comunque in un campo estremamente delicato, come ha sottolineato testé anche l'onorevole Giovanni Leone. Certo è che si è stabilita una prassi che, se ho ben compreso, lo stesso onorevole Leone ha implicitamente sottoposto a critica, rilevando che il provvedimento parte dal Parlamento completo perfino nelle virgole e arriva nelle mani del Capo dello Stato il quale, se accetta la delega, lo sottoscrive. Siamo tuttavia in ogni caso di fronte ad un atto complesso alla cui formazione partecipano il Presidente della Repubblica e il Parlamento e nel quale interviene di regola l'iniziativa del Governo, che pure non è sempre necessaria, come è avvenuto appunto nel caso in questione, avendo il Governo indicato le ragioni dei suoi dubbi e delle sue perplessità e lasciato che il Parlamento decidesse nella sua responsabilità, data appunto la complessità e delicatezza di questa procedura e l'importanza del provvedimento. Abbiamo ritenuto opportuno indicare queste ragioni di perplessità, lasciando la responsabilità della decisione al Parlamento, raccomandandogli di non sottovalutare quelle preoccupazioni nella scelta dei termini del contenuto del provvedimento di delega, il quale non può essere (come dissi al Senato e ripeto ora) illimitato né indiscriminato.

Quanto ai limiti del provvedimento non mi risulta che in questa Camera vi sia alcuno il quale abbia sostenuto che l'amnistia debba cancellare il codice, estendersi cioè a tutti i reati.

Circa la cosiddetta « discriminazione » (brutto termine al quale preferisco sostituire la parola « differenziazione »), tema che è stato uno dei principali argomenti della discussione generale, faccio osservare che sulla questione si è già inrattenuto il relatore, pur soffermandosi soprattutto sugli aspetti dottrinali della questione. Quanto a me, mi limiterò, in piena pratica, a fare osservare a tutti coloro che hanno contestato queste differenziazioni, e cioè l'esclusione di alcuni reati dall'amnistia e l'inclusione di altri, che in realtà tutti riconoscono che una diversità di trattamento può e deve essere fatta. Queste differenziazioni, oltre a quelle desunte dal massimo della pena editale, possono esservi

o non esservi, proprio perché l'amnistia obbedisce alla considerazione di quelle circostanze e contingenze cui il relatore si è riferito. Vi sono quindi ragioni per includere o per escludere reati in più o in meno rispetto alla previsione della pena edittale, ampliando quindi o restringendo la portata della norma generale. Esistono differenziazioni relative a categorie e specie di reati, il che significa che si può discutere del contenuto di queste differenziazioni e della legittimità di ciascuna di esse, ma non si può discutere il principio che rende possibili le differenziazioni.

A questo proposito, siccome molti oratori si sono espressi con una specie di disprezzo in riferimento al fatto delle differenziazioni nell'amnistia, quasi che (è stato detto con una certa eleganza da alcuni, con qualche paragone piuttosto afrodisiaco da altri) il Governo essendo contrario abbia imposto il compromesso delle discriminazioni per attenuare il provvedimento, voglio ricordare che tutti i provvedimenti di amnistia, nessuno escluso, che si sono succeduti si riferiscono a singole specie e a singole categorie di reati. In altri termini, la differenziazione sta in tutti i disegni di legge di amnistia.

Potrei infliggervi — ma me ne guardo bene perché non voglio punirvi, onorevoli colleghi, per questi apprezzamenti — la lettura di tutte le eccezioni esistenti nei relativi decreti. Vorrei poi dire all'onorevole Bonaiti, che ha ricordato come perfetta la legge del 1959 perché non vi sarebbero state discriminazioni (ha ricordato l'onorevole Cesare Degli Occhi che vinse la sua battaglia), che in quella legge vi è qualche discriminazione per l'amnistia e, quello che è peggio, vi è una lunga serie di discriminazioni per la applicazione dell'indulto, il che è cosa molto più grave dal punto di vista delle preoccupazioni che sono state manifestate circa la disparità di trattamento dei cittadini.

Quindi la discriminazione, cioè la scelta di alcuni reati inclusi al di là della pena edittale (come si fa per altro per i reati sindacali, elettorali, politici, compiuti da minori, ecc.) e la scelta di reati esclusi dall'amnistia — a parte il giudizio sulle singole esclusioni e inclusioni — non può essere tacciata di illegittimità e di irrazionalità, perché essa si riferisce a uno dei modi in cui il codice distingue i reati, cioè il modo che deriva dal *nomen iuris*, e che utilizza, cioè estrinseca le preoccupazioni, le ragioni speciali che hanno dominato il legislatore nel momento in cui concede l'amnistia e lo hanno reso più

sensibile alla clemenza verso certi reati e meno sensibile o più cauto alla clemenza verso altri reati.

Questo vale soprattutto per l'amnistia. Forse vale un po' meno per l'indulto, perché (forse introduco una nozione scolastica) la pena *non olet*, la pena si è distaccata dal reato per il quale è stata inflitta. La pena cioè è la conseguenza di un giudicato. E come nel giudicato civile noi facciamo valere una ragione che non è più la ragione precedente, quella che ha dato luogo al giudizio, ma quella che nasce dalla sentenza, così nel giudicato penale noi facciamo valere la pena che non è la pena per quel reato, ma quella che è stata inflitta in concreto dal giudice. Per l'indulto quindi vi sono ragioni minori di discriminazione di quante non ve ne siano per l'amnistia, ma certamente per l'amnistia queste ragioni di differenziazione sono pienamente legittime; e ne discuteremo il fondamento concreto quando esamineremo i singoli emendamenti che in proposito sono stati presentati.

Vorrei fare un cenno, poiché anche questa è una questione generale, benché ritorni in un particolare emendamento ad un articolo del disegno di legge, alla rinunciabilità. Stamani con piacere ho avuto un dialogo sulla conciliabilità della rinunciabilità con il sistema del codice, perché, si è detto, l'amnistia estingue il reato, lo incenerisce, lo cancella, lo fulmina, ecc., ecc.

Ho voluto ricordare a coloro che, fondandosi sul codice penale e sul codice di procedura penale vigenti, volevano sostenere l'inconciliabilità della rinunciabilità, che questa inconciliabilità non c'è, non solo ai sensi dell'articolo 152 del codice di procedura penale, su cui ritornerò fra breve, ma per gli articoli 151 e 152 del codice penale.

Voi potete parlare di abrogazione della legge, di incenerimento, di fulminazione, di tutti i termini che la vostra fantasia vi può suggerire e che la dottrina ha voluto indicare per precisare la natura dell'amnistia; però resta il fatto che l'amnistia, nel linguaggio e nel sistema del codice attuale, è un fatto che estingue il reato.

Nell'articolo 152 è indicato un altro fatto che estingue il reato: la remissione della querela. Non credo che mi obietterete che, siccome la querela è condizione di punibilità del reato, viene abolita la condizione. È vero, ma io parlo con il linguaggio del codice, il quale dispone che l'amnistia estingue il reato, così come la remissione della querela. Quindi abbiamo nello stesso codice un esempio di

disponibilità privata dall'azione penale, che viene estinta in un caso dalla legge di amnistia, nell'altro dalla volontà del privato che rimette la querela. Quindi siamo entro il sistema.

Inoltre vi è l'articolo 152 del codice di procedura penale, del quale abbiamo discusso stamane, il quale, quando dispone che il giudice, in presenza della prova dell'innocenza dell'imputato, deve emettere un provvedimento di merito, dimostra che nel sistema vi sono alcune occasioni nelle quali l'amnistia non ha fulminato proprio niente, non ha abrogato la legge, perché anzi ha imposto al giudice in possesso delle prove di pronunciare l'innocenza dell'imputato.

Quindi per quanto riguarda la sistematica, credo che non commettiamo nessuno delitto; mi conforta in questo l'opinione di un illustre giurista che ha parlato poco fa, il quale non si scandalizza all'idea della rinunciabilità dell'amnistia.

Ma io vorrei poi ricordare — soprattutto perché siamo, sì, in un'assemblea dove i giuristi abbondano, ma in un'assemblea di politici — il lato umano, il lato politico del problema.

È stato ricordato poco fa, soprattutto da coloro che hanno sostenuto la causa della rinunciabilità, che qui si tratta di tutelare il diritto naturale dell'individuo di vedere dichiarata la sua innocenza, quando esista. Non si può sfregiare con questa o con quella espressione una simile preoccupazione. Io potrei ricordarvi che le cose che sto dicendo in questo momento — queste considerazioni, non quelle di natura sistematica che possono non interessarvi; le considerazioni umane e politiche, sull'importanza di concedere all'imputato che si sente innocente, la possibilità che venga dichiarata la sua innocenza, che venga scagionato dalla colpa che gli è stata attribuita — sono scritte, nella relazione ministeriale dell'amnistia Togliatti del 1946, proprio con queste parole: « Si riconosce la facoltà di chiedere che si proceda a giudizio a favore di chi ritenga di poter ottenere il pieno proscioglimento dell'addetto; facoltà contestata, ma il cui fondamento di giustizia è incontrovertibile e deve quindi prevalere sulla rigida interpretazione dei concetti fondamentali dell'istituto che finora non hanno permesso il riconoscimento ». Motivazione che veniva richiamata nella successiva e più ampia amnistia del 1946 dello stesso guardasigilli onorevole Togliatti.

Quindi non si tratta di opinioni da prendere alla leggera. Queste cose non le dico

per far della polemica. Al Senato, dove questa nostra proposta fu definita da parte comunista una « inqualificabile sciocchezza », ho detto polemicamente che di questa sciocchezza eravamo in parecchi responsabili. Ma qui non lo dico in forma polemica, ma in forma positiva per richiamare argomenti che ritengo fondati e che furono posti a base della inclusione della rinunciabilità nei provvedimenti di amnistia che ho ricordato e che sono a base della inclusione della rinunciabilità nel provvedimento di amnistia che stiamo esaminando.

Avendo riservato la discussione sul contenuto del provvedimento al momento dell'esame dei singoli articoli, mi limiterò a fare soltanto un cenno al problema della stampa. Non intendo discutere a fondo questo argomento (potremmo farlo nel momento in cui verranno esaminati gli emendamenti proposti a questo proposito), ma chiedere solo se l'amnistia si deve estendere (in questo caso si tratta proprio di una estensione rispetto alla pena edittale prevista) anche alla diffamazione aggravata a mezzo della stampa, cioè alla diffamazione specifica con attribuzione di fatti determinati.

Per l'impostazione generale mi posso rimettere alle cose che avete udito poco fa e che non potrei ripetere in modo migliore, neanche uguale. Vorrei però fare osservare a coloro i quali hanno eccepito (anche con una interruzione fatta poco fa all'onorevole Leone, ma lo avevano fatto già nella discussione) che c'è non solo la causa civile (di cui tutti sappiamo quale sia la scarsa strumentalità ai fini di dichiarare la infondatezza del fatto) ma anche il giurì d'onore, che questo istituto, nella legislazione attuale, ha carattere volontario. Ci vuole la volontà di tutte le parti; mi sembra che per giurisprudenza questa debba essere anche una volontà scritta e sottoscritta, quindi manifestata con una certa solennità.

Quindi, se due stanno litigando e c'è una querela per diffamazione, per sottoporre al giurì d'onore questa controversia ai fini dell'accertamento della verità o meno del fatto imputato, bisogna che vi sia il concorso delle parti, che per definizione manca se i due stanno contendendo dinanzi al tribunale.

Quindi questo argomento, che semmai dovrebbe essere richiamato quando si discuteranno gli emendamenti, non vale allo stato attuale della legislazione, a meno che non si voglia utilizzarlo in modo diverso richiamandolo in questo provvedimento di amnistia.

Dovrei fare, onorevoli colleghi, qualche cenno ad alcuni argomenti direi sussidiari, che non hanno poi niente a che fare col provvedimento in esame, ma che sono stati introdotti nella discussione. Si tratta dei problemi della procedura penale che non si rinnova, del codice penale per cui mancano le proposte, dei codici in genere che sono imperfetti.

Vorrei rinunciare all'esame di questi argomenti che mi porterebbe ad una polemica estranea all'argomento che stiamo trattando.

Mi piace però ringraziare a questo proposito l'onorevole Zappa che, nella sua qualità di presidente della Commissione giustizia, mi ha voluto dare atto di certe cose che il Governo tenta di fare e che, se non passano qualche volta o ritardano, è anche perché, colleghi comunisti, da una parte ci incitate a fare e dall'altra ci impedito di fare. Occorre perciò che voi, su certe riforme essenziali, sappiate scegliere la strada.

Quando l'onorevole Zoholi, per esempio, dice che il gruppo comunista non accetterà mai lo strumento della delega per la riforma del codice di procedura penale, io mi domando: ho presentato una proposta di delega i cui principi informativi sono così analiticamente enunciati (piacciono o non piacciono) che il processo penale ne viene definito, sicché il legislatore delegato quasi non ha alcuna discrezionalità. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

ACCREMAN. Non accettare la delega non significa non voler fare; significa volere che sia il Parlamento a fare la riforma dei codici.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Bene, voglio arrivare proprio a questo. Io vi domando di ripetere qui, in questa sede, di ripetere al paese e ai competenti la vostra proposta di fare la riforma di tutto un intero codice affidandone la redazione al Parlamento! Se ne riparlerebbe fra un secolo, dovrebbero pensarvi i nostri nipoti. (*Commenti all'estrema sinistra*).

GUIDI. Ci son voluti tre anni per iniziare la discussione. Risponda a questa mia osservazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho presentato la proposta più di un anno fa e la proposta viene discussa in questo momento. Voi, però, di fronte a questa proposta, presentata oltre un anno fa e che ora viene discussa — e che quindi può essere appro-

vata anche con il vostro concorso — avete concepito che non si deve dare la delega al Governo perché il codice deve essere modificato con l'intervento diretto del Parlamento. Il che mi pare una bestemmia, in termini tecnici, perché non vi sarà mai la possibilità concreta di redigere un codice in Parlamento, sia pure attraverso le Commissioni. (*Proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

RE GIUSEPPINA. Il ministro sa benissimo perché le leggi non passano.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare l'onorevole Re di spiegarmi in che consista questo ostacolo.

RE GIUSEPPINA. Nella destra democristiana.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa difficoltà non esiste, per lo meno per quanto riguarda il codice di procedura penale.

Comunque, tornando all'argomento in discussione, mi limiterò a dire, per concludere, che questo disegno di legge, al punto in cui siamo arrivati, merita di essere esaminato presto e bene, non presto e male.

Onorevoli colleghi, mi sia consentita questa rivendicazione: per parte mia, credo di aver dato, anche con il consiglio del Presidente della Camera, un esempio di alta deferenza verso il Parlamento e di responsabilità. Infatti, io avevo un impegno internazionale, da ieri a venerdì, a Berlino, per un convegno dei ministri della giustizia d'Europa; d'accordo e per consiglio del Presidente della Camera, mi sono sottratto a quest'impegno per essere presente a questa discussione nella quale avrei potuto benissimo essere rappresentato dal mio ottimo sottosegretario.

Quindi, siamo tutti d'accordo. Facciamo presto e bene, diamo questa collaborazione per perfezionare il provvedimento, mantenendone l'ispirazione, e con la coscienza che anche questa discussione e le preoccupazioni che sono state espresse dal Governo, degne di meditazione da parte di tutti, servano non alla proliferazione futura di atti di clemenza, ma a stabilire nella coscienza dei cittadini che l'amnistia non è strumento di tutti i giorni, di tutti gli anni o di tutte le ricorrenze, ma è — secondo lo spirito del costituente — strumento di eccezione da adoperarsi con cautela, tenendo presenti, sì, le suggestioni della clemenza e del perdono, ma anche le fondamentali ragioni della giustizia e del suo imperio. (*Applausi a sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Di Primio, relatore per il disegno e le proposte di legge sul condono di sanzioni disciplinari.

Dopo la replica del ministro Bertinelli, l'esame di questi provvedimenti seguirà un iter distinto e successivo a quello della proposta di legge per la concessione di amnistia e indulto.

DI PRIMIO, *Relatore per i provvedimenti sul condono di sanzioni disciplinari*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, in ordine alle tre proposte di legge che stanno dinanzi al Parlamento concernenti la materia del condono ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, l'unico problema rimasto aperto è quello riguardante gli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge Fortuna.

Come è stato ricordato nella discussione generale, vi è stato un consenso unanime da parte di tutti i gruppi della Camera in ordine al condono, limitatamente alle sanzioni che non importino la risoluzione del rapporto di impiego; quindi possiamo ritenere che non si pongano su questo punto problemi di carattere politico.

In ordine all'articolo 2, il quale prevede che, quando la sanzione disciplinare sia stata in parte o totalmente dipendente da motivi di carattere sindacale o politico, l'interessato ha diritto all'avanzamento e alla ricostituzione della carriera, sempre che la pena condonata possa aver costituito o costituisca ostacolo, rilevo che esso è stato votato a maggioranza.

Gli articoli 3 e 4 furono respinti in Commissione. L'articolo 3 riguarda la riassunzione di alcuni dipendenti licenziati per fatti accaduti nel 1951, nel 1953 e nel 1960, mentre l'articolo 4 riguarda la copertura finanziaria.

Noi socialisti abbiamo evidentemente interesse a che la Camera dia la sua approvazione ad un provvedimento il quale non soltanto risponda alle richieste che vengono da migliaia e migliaia di dipendenti pubblici che sono stati ingiustamente colpiti da sanzioni disciplinari, ma anche sodisfi rapidamente le attese che dal 1962, cioè prima della fine della precedente legislatura, si sono create.

Come ricordava ieri il collega Fortuna, noi socialisti siamo sensibili alle ragioni umane che riguardano tutti coloro che sono interessati all'approvazione degli articoli 2, 3 e 4, e per questo non possiamo accettare la motivazione con la quale il collega Accreman ha creduto di svolgere il suo intervento in questa aula in relazione ai problemi sollevati da que-

sti articoli; problemi che sono di natura politica e giuridica.

Se volessi limitarmi ad una confutazione meramente demagogica dei suoi argomenti, onorevole Accreman, mi sarebbe facile ricordarle che, dal 1946 ad oggi, pur essendo intervenuti numerosi provvedimenti di amnistia e di condono in materia penale, ne abbiamo avuti soltanto due riguardanti le infrazioni disciplinari compiute da dipendenti di enti pubblici, e precisamente quello del 12 febbraio 1948, e quello presentato a suo tempo dal Governo Leone, limitati ambedue al condono di tutte le infrazioni disciplinari che non comportassero la risoluzione del rapporto di lavoro.

Forse il collega Accreman potrebbe rispondermi che si tratta di un decreto di condono emesso da un Governo nel quale non erano presenti i socialisti né i comunisti.

ACCREMAN. Le faccio notare che io sostengo le stesse cose. Non capisco quindi con chi ella faccia questa polemica.

DI PRIMIO, *Relatore per i provvedimenti sul condono di sanzioni disciplinari*. Il 24 giugno 1946 fu emesso un decreto presidenziale che, come quello del 1948, comportava il condono di tutte le infrazioni disciplinari che non avessero come conseguenza la risoluzione del rapporto di impiego. I precedenti esistenti quindi nella storia del nostro Parlamento dimostrano che il condono ha sempre operato in tal senso. Ma non è questo l'argomento che ritengo più importante.

Personalmente penso che, sul piano tecnico-giuridico, gli argomenti portati in Commissione per dimostrare che non si possa con legge ripristinare un rapporto di impiego non siano validi. Politicamente ci rendiamo conto che in questa materia così gravida di dolore umano ed intrisa di lacrime è necessario da parte di uno Stato in cui sono rappresentati i lavoratori dimostrare non soltanto sensibilità e comprensione, ma anche generosità.

Ricordo (e l'ho già messo in evidenza nella relazione scritta) che l'onorevole Dell'Andro ha sostenuto in Commissione che non è possibile con legge dichiarare nullo un atto amministrativo che non sia stato impugnato. In quella occasione, l'onorevole Dell'Andro ha fatto un raffronto fra amnistia e condono che ritengo valido fino a un certo punto, anche se vogliamo aderire alla tesi da lui testè sostenuta, secondo cui l'amnistia non estingue il reato ma estingue solo la punibilità astratta del fatto, per cui essa si concreta in una ri-

nunzia dello Stato al diritto di punire. È vero che l'amnistia incide soltanto sui rapporti giuridico-penali ancora aperti; cioè, per quanto sia una manifestazione del potere sovrano di grazia del Capo dello Stato, essa trova un limite in alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, nel senso che le posizioni giuridiche definite ed acquisite con sentenza definitiva non possono essere rimosse neanche dall'esercizio del potere di grazia del Capo dello Stato.

Tuttavia ritengo che non possa essere portato alle estreme conseguenze questo argomento, che sembra a prima vista dare ragione al collega Dell'Andro, in quanto il giudicato, che copre il reato e quindi impedisce all'amnistia di estinguerlo in tutti i suoi aspetti, troverebbe un analogo riscontro nella situazione per cui l'atto amministrativo non impugnato diventa definitivo e quindi acquista quello stesso carattere di certezza giuridica che qualsiasi provvedimento dello Stato, anche il provvedimento di previsione astratta e normativa che si concreta poi nella legge, deve necessariamente rispettare, se non vuole sovvertire alcuni principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Tuttavia esso non può essere applicato alla nostra materia.

Quali sono, infatti, le situazioni giuridiche previste dall'articolo 3? Le situazioni giuridiche previste nell'articolo 3 non si sono create per un esercizio legittimo del potere che hanno lo Stato e gli altri enti pubblici di risolvere, in alcuni casi, i rapporti di impiego e di lavoro con i loro dipendenti, ma derivano da una falsa motivazione che vorrebbe rendere legittimo questo uso del potere dello Stato e degli altri enti pubblici, ma che in realtà serve a coprire un motivo ben diverso.

Quindi noi ci troviamo di fronte non ad una definitività di rapporti giuridici che discende dall'uso legittimo del potere dello Stato e degli altri enti pubblici, ma di fronte ad una situazione che deriva da un uso non soltanto illegittimo, ma anche subdolo dello Stato e degli altri enti pubblici. Ed è questa una situazione che non meriterebbe alcuna garanzia e alcun rispetto. Tuttavia ci rendiamo conto che esistono ragioni di carattere tecnico, e soprattutto di carattere finanziario, per riportare la proposta di legge nei suoi giusti limiti. Ed ai colleghi che ci chiedono che venga approvato anche l'articolo 3 in questa sede rispondiamo che, dagli stessi dati che ci hanno fornito, emerge chiaro che si verrebbe a creare un contenzioso tale per cui, se non fossero previste procedure diverse da quelle nor-

mali, se non fosse possibile adottare, anche ai fini della prova, norme diverse da quelle che normalmente presiedono all'esercizio del potere da parte del giudice, ci verremmo a trovare in una situazione che si protrarrebbe lungamente nel tempo e si darebbe quindi soltanto apparentemente soddisfazione a queste giuste esigenze. In realtà, attraverso un contenzioso lungo e difficile, queste esigenze verrebbero ulteriormente protratte nel tempo ed anche direi schernite.

Ci sono problemi di carattere finanziario. Dico subito che non si tratta di accertare una spesa impossibile, oppure una spesa la quale metterebbe in pericolo le condizioni di stabilità della moneta. Non sono questi gli argomenti. Si tratta di ben altro. Si tratta di una definizione precisa e rigorosa, specie in base alle ultime sentenze della Corte Costituzionale, dell'entità della spesa e del modo come coprire la spesa che occorre erogare per far fronte poi ai diritti che nascono dal ripristino dei rapporti previsti dall'articolo 3.

Quindi si tratta di problemi di carattere tecnico e di carattere finanziario che richiedono una maturazione più lunga di quella che abbiamo dinanzi a noi e che ci consente per ora soltanto di soddisfare le esigenze previste nell'articolo 2, cioè di provvedere alla ricostituzione delle carriere nei casi in cui l'infrazione disciplinare non comporti la risoluzione del rapporto di impiego e sia stata commessa per motivi di carattere politico. Si tratta di casi limitati facilmente accertabili e quindi facilmente determinabili anche nella loro incidenza di carattere finanziario.

Con questi limiti e con questi contenuti noi sottoponiamo all'approvazione del Parlamento questa proposta di legge. La sottoponiamo con la convinzione non soltanto di rendere giustizia a coloro i quali hanno sacrificato e continuano a sacrificare la loro esistenza per lo Stato e per gli altri enti pubblici, ma anche con la convinzione di celebrare degnamente il 2 giugno, ricorrenza del ventennale della Repubblica italiana, che è fondata sul lavoro non soltanto perché così è scritto nella Carta costituzionale, ma perché effettivamente oggi le classi lavoratrici esercitano un ruolo dirigente nella vita politica del nostro paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.

BERTINELLI, Ministro senza portafoglio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento riguarda un aspetto particolare,

quasi secondario, della discussione che si è svolta in questi giorni: quello relativo al condono delle sanzioni disciplinari.

Sarà un intervento molto breve, perché, mentre la discussione sul primo provvedimento, il più importante, quello sull'amnistia ed il condono per i reati in genere, verrà portata avanti con particolare premura, anche per arrivare a tempo ad emanare il provvedimento legislativo prima del 2 giugno, soprattutto nell'ipotesi che esso dovesse ritornare al Senato, il secondo provvedimento viene, per un breve periodo di tempo, accantonato, per parlarne fra qualche giorno con la necessaria ampiezza e con la dovuta precisione.

Dico subito che i motivi umani, giuridici e patriottici, che consigliano l'amnistia ed il condono per i reati comuni, valgono anche per le sanzioni disciplinari nel campo del pubblico impiego. Ne deriva che, in linea di principio, il Governo non solo non si oppone ma aderisce all'iniziativa di concedere limitate misure di condono.

Questi motivi, d'altra parte, sono così vivacemente sentiti che devono indurre tutti, il Parlamento e il Governo, a superare le difficoltà tecniche che il problema comporta, che derivano da motivi di diritto e da ragioni di fatto: validità *ex nunc* oppure *ex tunc*, situazioni attuali dei ruoli, eventuale sconvolgimento delle graduatorie, ecc., tutte conseguenze di fatto e di diritto che dalla maggiore o dalla minore ampiezza del provvedimento potrebbero derivare. Così come quei motivi devono portare tutti a superare l'eccezione della copertura finanziaria. E, questa, una eccezione prudenziale, importante, ma che non può essere decisiva, perché dal momento che ragioni sia morali, sia di giustizia, sia di solenne celebrazione fanno ritenere doveroso questo provvedimento al punto da farcelo adottare nonostante la sua natura eccezionale, sarebbe veramente enorme che il provvedimento stesso venisse poi bloccato da una esasperata preoccupazione finanziaria, tanto più che la spesa che esso comporta appare relativamente modesta e la copertura di reperibilità abbastanza facile.

Dico tutto questo per manifestare quella che si suol chiamare, con parole di moda, la volontà politica del Governo di concedere un condono anche per le sanzioni amministrative. Domanderanno gli interessati, domanderanno i colleghi in che modo si tradurrà nei fatti questa volontà politica del Governo. Avremo modo di precisarlo quando esamineremo, in separate sedute, tra qualche giorno, i singoli articoli

del testo elaborato dalla Commissione, la quale ha avuto in esame le due proposte di legge e il disegno di legge e che ha svolto su questo problema una meditata discussione.

DEGLI ESPOSTI. Ella ha detto che la discussione avverrà tra alcuni giorni: non potrebbe essere più preciso?

BERTINELLI, *Ministro senza portafoglio*. I lavori della Camera dipendono in parte dal Governo ma soprattutto dalla Camera stessa, tramite il suo Presidente. Non posso dirlo quindi con precisione, ma credo che la discussione avverrà tra pochi giorni.

Dicevo, dunque, che avremo modo di precisare questa volontà quando faremo, tra pochi giorni, quest'ampia discussione. Certo è evidente che la nostra volontà trova un impulso e un freno: il freno è rappresentato dalla esigenza di fare in modo che il provvedimento che noi adotteremo non abbia a portare, nel complesso già non sempre ordinato dei pubblici dipendenti, un disordine e uno sconvolgimento i quali sarebbero tanto più ingiusti quanto più le situazioni di fatto sono andate sistemandosi con il passare degli anni; l'impulso è il desiderio che il provvedimento non sia illusorio, vano, privo di contenuto, ma porti invece un evidente e concreto beneficio ai dipendenti ai quali si rivolge.

E con queste prospettive che il Governo è a disposizione della Camera per la discussione futura.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3167, identici nei testi del Senato e della Commissione. Se ne dia lettura.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria:

a) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;

b) per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali chiuse, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale; nonché per il delitto di appropriazione

zione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;

d) per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, oppure una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila, sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se il reato è stato commesso da minore degli anni 18 o da chi aveva superato gli anni 70;

e) quando sia noto l'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità e fuori dei casi di concorso, per i reati commessi col mezzo della stampa periodica dal direttore e dal vice direttore responsabile, previsti dall'articolo 57 del Codice penale, modificato dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445, 446, 447, 516, 528, 530 del Codice penale, e ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale se, per questi ultimi due reati, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati previsti nelle disposizioni contenute nei testi unici approvati con decreti del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, 30 marzo 1957, n. 361 e 16 maggio 1960, n. 570;

b) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 — anche in relazione all'articolo 510 — 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali;

c) per i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415, 610 e 635 del Codice penale, se commessi per motivi politici.

Per i suddetti reati non si tiene conto delle aggravanti previste dall'articolo 112 del Co-

dice penale e di ogni altra aggravante speciale che inerisca al numero delle persone ed alla qualità di organizzatore o promotore.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, salvo quanto previsto dalla presente legge per i reati in materia tributaria, nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad 1 anno per le pene detentive ed a 1 milione per le pene pecuniarie:

a) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti;

b) nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale;

c) nei confronti delle condanne per i reati previsti dagli articoli 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 371, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 515, 516, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530, 575, 576, 577, 628, 629, 630, 640 del Codice penale, nonché dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del Codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso Codice penale e 133 del Codice stradale.

ART. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati previsti dal libro secondo, titolo primo e titolo secondo — capo quarto del Codice penale militare di pace e dal libro terzo, titolo secondo e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

ART. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza previsti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

ART. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusa la diffida, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre 2 anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione, né delle condanne coperte da precedente amnistia impropria, né dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, né delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

ART. 7.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massi-

mo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 3) del presente articolo in materia di tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquantamila previsti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

4) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda — salvo il caso di recidiva in omessa o tardiva dichiarazione — previsti dalle leggi sulle imposte dirette, ordinarie o straordinarie, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

5) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda previsti dalle leggi sulle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'applicazione dell'amnistia non è esclusa quando con la pena della multa o dell'ammenda concorrano altre sanzioni non aventi natura penale.

ART. 8.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel numero 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti, relati-

vamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evaso e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

ART. 9.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) e nell'articolo 8 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

ART. 10.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al n. 4) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni da parte del trasgressore:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione incompleta, venga presentata denuncia dei redditi e dei patrimoni omessi, anche se siano stati notificati accertamenti di ufficio non ancora definiti;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previsti dalle singole leggi tributarie, si effettui il pagamento delle imposte e delle maggiorazioni dovute ovvero si ottemperi agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento.

ART. 11.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nell'articolo 7 al numero 5) sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato agli adempimenti o alle formalità omessi previsti dalle singole leggi tributarie, od alle eventuali ottemperanze sostitutive;

2) che venga effettuato il pagamento dei tributi evasi e degli interessi di mora.

Per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nell'articolo 7 ai numeri 1), 2) e 3) si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

ART. 12.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

ART. 13.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata.

ART. 14.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

ART. 15.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro 5 anni dalla data della entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6.

ART. 16.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

PRESIDENTE. Avverto che stasera si procederà allo svolgimento di tutti gli emendamenti presentati, mentre domani ascolteremo i pareri della Commissione e del Governo e procederemo alle votazioni.

Gli onorevoli Zoboli, Pellegrino, Sforza, Guidi, Spagnoli, Dino Moro e Lizzero hanno proposto, al primo comma, di premettere alla lettera a) la seguente: « ... per i reati politici e per i reati connessi ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale commessi dal 10 luglio 1943 al 31 luglio 1945 da partigiani, da patrioti, da appartenenti a gruppi o squadre di azione partigiana oppure a formazioni anche non regolari o da chiunque altro abbia cooperato con il Movimento di liberazione nazionale nella lotta contro il fascismo ed il tedesco invasore ».

Gli onorevoli Zoboli, Pellegrino, Sforza e Guidi hanno proposto di sopprimere l'intero articolo 14; hanno inoltre presentato un articolo aggiuntivo 14-bis:

« La declaratoria di amnistia applicata ai sensi della lettera a) dell'articolo 1 della presente legge produce tutti gli effetti giuridici dell'amnistia propria anche per quanto concerne le iscrizioni nel casellario giudiziario ».

L'onorevole Zoboli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ZOBOLI. Ho già ampiamente illustrato ieri nella discussione generale i motivi per i quali noi presentavamo l'emendamento all'articolo 1, diretto a dare un significato ai valori storici della Repubblica. Lo scopo di questo

emendamento è il raggiungimento della completa pacificazione, la chiusura della pagina delle discordie, la volontà di colmare certe lacune che danneggiavano gli uomini della Resistenza.

Circa il contenuto, faccio presente che lo allargamento dell'amnistia nei confronti delle precedenti ed inoperanti amnistie, si riferisce, partendo dai reati politici, ai reati che siano connessi, ma limitatamente (questi sono i limiti) alla connessione strettamente obiettiva.

Circa la data di inizio per la considerazione dei reati, ho indicato quella del 10 luglio 1943. Ho scelto questa data perché risale al 10 luglio 1943 lo sbarco in Sicilia degli alleati e l'inizio di operazioni che avevano un effettivo carattere di lotta. Ho posto il termine al 31 luglio 1945, rifacendomi al criterio già assunto nel corso dei vari decreti di amnistia che hanno cercato di regolare questa così tormentata materia, ossia al decreto del 22 giugno 1946, che considerava come termine storico del periodo di queste lotte e il ritorno alla vita normale, la data, appunto, del 31 luglio 1945.

Abbiamo poi proposto la soppressione dell'articolo 14 perché esso crea stati di incongruenza giuridica e di antiggiuridicità.

L'articolo 14, che ha come contenuto la facoltà di rinunciare al provvedimento di amnistia da parte del singolo, è contro il valore giuridico portato dall'amnistia, che estingue il reato con conseguenze che sono poi concatenate in tutto il nostro sistema, il quale impone una condotta al giudice attraverso l'articolo 152 del codice di procedura penale e attraverso l'articolo dello stesso codice che stabilisce che il giudice ha l'obbligo dell'immediata declaratoria, la quale poi ha il valore di una assoluzione con formula piena attraverso, appunto, l'estinzione del reato. Pertanto il provvedimento di declaratoria di amnistia non è appellabile. Una sentenza che comporti l'estinzione del reato per improcedibilità per amnistia è inappellabile. Nascebbe uno stato di contraddizione tra questo provvedimento e il nostro sistema di procedura penale.

Dal punto di vista pratico esplica poi conseguenze che non ritengo valide: crea uno stato di angoscia, un letto di Procuste per il preteso beneficiario, al quale si presenta la difficile scelta tra il godere dell'amnistia o correre il pericolo di un procedimento che eventualmente — contro il suo avviso e la sua speranza — gli attribuisca la responsabilità e conseguentemente gli infligga la pena;

e crea di fronte ai cittadini, come ho già detto, uno stato di disparità che non è confacente al principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Queste condizioni di disparità si rifarebbero alle condizioni economiche dei cittadini: il cittadino ricco, che ha la possibilità di farsi difendere da valenti avvocati (come accennava anche l'onorevole Leone) se ne avvantaggia, ma il povero deve rinunciare perché non ha questa possibilità economica di fare la scelta direi « voluttuaria » di proseguire un processo penale con le spese che esso comporta.

Penso quindi che proprio alla luce di ragioni giuridiche (antigiuridicità del provvedimento in relazione al sistema) e di ragioni sociali, questo articolo 14 debba essere soppresso.

L'articolo 14-bis si rifà al primo emendamento del quale è una conseguenza logica. Perché chiediamo che l'amnistia abbia gli effetti propri? Per considerazioni di carattere giuridico. In sostanza, l'amnistia propria elimina l'annotazione del fatto nel certificato originario del casellario penale e restituisce la pienezza e la validità di una assoluzione propria, non gravando quindi come un precedente ostativo all'eventuale concessione di benefici quale la non iscrizione e la sospensione condizionale della pena. L'articolo 164 potrebbe essere applicato con questa formula di amnistia, ma mai più se l'amnistia fosse impropria.

Non nascondo poi un'altra preoccupazione per quei processi che molte volte sono costosissimi. Se riandiamo con la memoria a certi processi, ricordiamo che ve ne sono stati alcuni che son durati mesi. Io e il collega che mi sta a fianco ci ricordiamo di un processo celebratosi alla corte d'assise di Lucca (che era denominato giornalmisticamente « processo per i fatti di Porzus ») che durò sette mesi, che aveva una quarantina di imputati e che comportò spese ingenti.

Questo è un esempio non certamente raro. Ne deriva perciò una grave conseguenza per la sorte di questi imputati che in genere sono persone di modeste condizioni economiche e quindi non in grado di sostenere certe spese. In genere si tratta di imputati di reati minori collegati a reati gravi, magari per via di contravvenzioni. Tuttavia essi sono tenuti al pagamento delle spese in solido. Questa è una palese ingiustizia e credo dovrebbe essere giunto il momento di eliminare conseguenze così negative che in un moderno ordinamento giuridico non hanno motivo di esistere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Greppi, Zappa, Mauro Ferri, Giorgio Guerrini, Ballardini, Fortuna, Martuscelli, Mario Berlinguer, Macchiavelli e Di Primio hanno proposto di premettere alla lettera a), al primo comma dell'articolo 1, la seguente:

« (...) per tutti i reati comunque determinati da movente o fine politico o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali, militari dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946 ».

Gli stessi deputati (primo firmatario l'onorevole Zappa) hanno proposto di sopprimere l'articolo 14.

L'onorevole Greppi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

GREPPI. Signor Presidente, il nostro emendamento all'articolo 1 tende ad inserire nella lettera a) la pregiudiziale che a tutti i reati, comunque determinati da movente o fine politico o commessi in occasione o conseguenza di movimenti politici, sociali, militari dalla data del 25 luglio 1943 alla data del 2 giugno 1946, venga esteso il beneficio della amnistia.

Per sostenere questa tesi mi richiamo soprattutto alle motivazioni già svolte dal collega Zappa, in termini così chiari ed eloquenti da farmi temere di ripetere male le stesse cose. Si tratta di motivi che investono lo spirito stesso della celebrazione del ventennale della Repubblica. L'atto che proponiamo al Presidente della Repubblica, vuol essere infatti veramente solenne, per la solennità di un anniversario che certo non usurpa l'attributo di storico. La democrazia ha al suo vertice la Repubblica e proprio dalla Repubblica, che nasce dalla Resistenza, trae ragione il nostro emendamento. Un'amnistia che è propria nello spirito (mi preme fare questa precisazione per prevenire facili osservazioni) che ha le sue radici in una remota situazione storica che ben può, come bene ha messo in evidenza il collega Zappa, giustificare, per la sua eccezionalità, una deroga all'applicazione normale della legge. Ma un'amnistia praticamente impropria, purtroppo, in quanto essa inciderà (e non certo per colpa nostra) su molte sanzioni non solo definitive ma, ahimé, già scontate. E accade questo non per colpa nostra, dicevo, dato che più volte ci siamo battuti per una più larga e generosa comprensione, sull'esempio di Cesare Degli Occhi, non dimenticato collega.

In ogni modo le condanne hanno anche un loro significato morale, che si traduce ol-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

tretutto, nel pregiudizio dell'iscrizione sul casellario giudiziario che accompagna per tutta la vita il condannato, come una intollerabile camicia di Nesso; tanto più intollerabile quanto meno giustificata è stata la condanna. I motivi emergenti del nostro emendamento, in ogni modo, sono i seguenti ed hanno un carattere essenzialmente morale.

Il primo nasce dalla preoccupazione di sanare ogni possibile omissione dei decreti precedenti, al fine di scongiurare sacrifici non ancora scontati e di cancellare lo stesso ricordo di fatti comunque connessi alle vicende comprese tra il 25 luglio 1943 e il 2 giugno 1946, vicende tragiche per tutti anche se, per il gruppo che io rappresento, certamente gloriose.

Il secondo deriva dallo scrupolo di rivedere, dopo vent'anni di distensione politica, psicologica e morale, quelle vicende « dal di sopra della mischia », secondo la connaturale ispirazione, tengo a sottolinearlo, dell'ideologia socialista, che implica la più severa difesa dei valori superiori dell'uomo, ma non per questo è meno comprensiva delle passioni e delle debolezze umane.

Il terzo è dovuto alla necessità di riparare a quelle sia pure involontarie sperequazioni delle quali ha trattato così bene stamani l'onorevole Zappa e in conseguenza delle quali, paradossalmente, sono stati più di una volta sacrificati i difensori della libertà e favoriti i loro avversari.

Questi tre motivi hanno un loro denominatore comune: quello di una democrazia che, credendo in se stessa, può seriamente confidare nella ormai maturata resipiscenza di coloro che ne abbiano offeso i fondamentali principi giuridici e morali, presi nel turbine di cose o di eventi spesso più grandi di loro o che, vivendo in certi ambienti, siano stati ispirati assai più dal cattivo esempio della discriminazione e della tolleranza faziosa delle alte sfere usurpate che dalla prefigurazione di una Repubblica imparziale, generosa, risuscitatrice di ogni superiore idealità civile e umana. L'emendamento all'articolo 14 è giustificato da uno scrupolo personale; potrei dire dallo scrupolo di due penalisti, in quanto credo di interpretare anche l'opinione del collega Zappa, che così simpaticamente ha unito, quasi ad avallo, la sua firma alla mia. In ogni modo devo confessare di aver sempre considerato, negli altri casi, questa facoltà di rinuncia dell'amnistia come strana, anomala e sconcertante. Non l'ho mai capita, non l'ho mai condivisa, e vorrei dire all'onorevole ministro, per il quale ho una

sincera e antica devozione, che certamente non sono tra quelli che prendono in scherzo una cosa di questo genere. L'istituto della rinuncia all'amnistia mi ha sempre sconcertato. Ma forse vi è anche un motivo personale; quello che ho richiamato per spiegare il carattere personale di questa proposizione. Il motivo, cioè, di un avvocato penalista che si è trovato molte volte di fronte all'alternativa di consigliare o non consigliare la rinuncia, un conflitto interiore estremamente serio, frutto, comunque, di uno scrupolo superiore. Il conflitto, direi in sintesi, tra il rispetto della suscettibilità dell'interessato e lo stimolo connaturale della prudenza, in quanto gli avvocati contano certo nel processo (così almeno voglio credere) e influiscono non poco sul cliente ma quando i loro consigli sono sbagliati, chi ne subisce le conseguenze è lui. E questo comporta situazioni, compagno Zappa, che noi conosciamo bene e che molte decine di colleghi conoscono qui dentro, non meno di noi. Questo conflitto ha sempre avuto, per me, un carattere sintomatico, e proprio per il fatto stesso di suscitare un turbamento interiore.

Comunque qui contano soprattutto i motivi razionali che hanno indotto me, l'onorevole Zappa e altri colleghi a proporre la soppressione della deroga dell'applicabilità automatica del beneficio che sta per essere concesso.

Qui si è molto parlato (ed io certamente non ho niente da aggiungere) della estinzione dell'azione penale. Osservava l'onorevole ministro, ad un certo momento, che l'estinzione è diventata qui addirittura eliminazione e incenerimento. Si sono usate, è vero, in questa circostanza, pittoresche locuzioni, che comunque hanno ravvivato la discussione. Ed è bene che questo accada in un'aula che così spesso è annoiata e disincantata.

Si è parlato di estinzione, eliminazione, incenerimento dell'azione penale, però si è caduti, a mio avviso, in qualche errore, soprattutto per quanto riguarda il riferimento all'articolo 152 del codice di procedura penale, al quale ha dedicato alcune importanti riflessioni l'onorevole ministro, poco fa.

Per effetto dell'articolo 152 l'amnistia, come caso di estinzione dell'azione penale, non sarebbe, in ogni modo, operante. Ma non si è tenuto conto di una differenza che mi sembra fondamentale. L'articolo 152 apre le porte nel migliore dei casi all'assoluzione nel merito, ma non chiude le porte all'amnistia. L'alternativa non è tra l'assoluzione e la condanna, come accadrebbe per effetto del-

l'approvazione dell'articolo 14, ma tra la condanna e l'amnistia.

Non ho bisogno, in questa sede, dinanzi a colleghi così qualificati, molti dei quali avvocati, di spendere altre parole perché appaia in tutta la sua importanza questa distinzione. Vorrei che tutti coloro che ricorrono al parallelo fra l'articolo 152 del codice di procedura penale e l'articolo 14 che è al nostro esame, riflettessero su di essa.

D'altro canto, mi sembra giusto suggerire la più seria riflessione anche su un altro aspetto, che ha un significato ancora più importante.

La facoltà di rinuncia all'amnistia toglie molto, a mio parere, al valore della volontà associativa del Parlamento e del Presidente della Repubblica: il Parlamento che decide e il Presidente della Repubblica che consacra. Sembra a me, insomma, che questa facoltà svischi l'amnistia nel suo fondamento giuridico e soprattutto nel suo significato simbolico e morale, nei confronti di tutti quelli che l'accettano. E non è giusto.

Per il solo fatto di accettare un'amnistia, che potrei rifiutare, mi metto in una situazione di inferiorità. È mai possibile che un provvedimento che scende dall'alto della Presidenza della Repubblica, possa umiliare qualcuno? Ma c'è di più: questa facoltà di accettare o di rifiutare inevitabilmente sottintende un carattere di elargizione, di regalo, che evidentemente l'amnistia, proprio per la sua differenziazione dal condono e dalla grazia, non vuole avere e non ha.

Vorrei dire, ancora, in una sintesi che credo equa e comprensiva, che la facoltà di rinuncia concessa al privato declassa l'amnistia al senso e al valore di condono, in contrasto con quella che vuole essere l'ispirazione del Parlamento e dello stesso Presidente della Repubblica. Credo che ciò che dico sia tanto più attendibile e meriti tanto più attenzione, in quanto la beneficenza può addirsi a coloro che stendono la mano, a coloro che si sentono colpevoli, non agli altri.

Ma è vero, colleghi (riflette per favore anche su questo aspetto che mi pare importante), che gli imputati, almeno in una percentuale del 20-25-30 per cento, sono degli innocenti? Ed è vero che gli innocenti, attraverso questa disposizione, sono messi inevitabilmente in croce? Ed è vero che sarebbe deludente per la democrazia, per il Parlamento e per il Presidente della Repubblica sapere che questo provvedimento è motivo più di tormento che di consolazione? E quale sarebbe il controsenso se tutti gli innocenti

lo rifiutassero? E, rifiutandolo, fossero, almeno in parte, condannati?

Dovete poi considerare, proprio in funzione dell'istituto dell'amnistia, della sua ragione d'essere, della sua formulazione e del suo scopo, che estinguere il reato significa ritenere da parte di un Parlamento che sia serio e responsabile, e più ancora da parte della superiore autorità e sensibilità del Presidente della Repubblica, che un fatto, solo virtualmente reato, per le circostanze in cui si sarebbe determinato, per il tempo in cui sarebbe avvenuto e per tutte le altre condizioni implicite o dichiarate, può non meritare una sanzione, nemmeno morale. Ed ecco che con la rinuncia all'amnistia, l'interessato verrebbe a sollevare una sorta di conflitto con il Parlamento e con il Presidente della Repubblica, negando che il fatto che gli si era attribuito sia — come essi ritengono — inoffensivo e improduttivo di qualsiasi conseguenza, anche morale, e facendo rivivere quello che è morto.

E non è ancora tutto. La rinuncia si presta a non so quanti casi sconcertanti, sia di carattere giuridico, sia di carattere morale. Sul piano morale, può punire la fede e il coraggio degli uni allo stesso modo che premia l'acquiescenza, l'accettazione degli altri. Chi rinuncia, presuntivamente puro, può essere infatti condannato e chi accetta, presuntivamente colpevole, è, viceversa, assolto, se è vero che l'amnistia implica l'equivalenza con ogni altra formula di assoluzione.

Ma avete pensato a un altro e più conturbante aspetto del problema? Per esempio: il fatto è stato commesso da due persone, vincolate dal rapporto di correttezza; l'una rifiuta, l'altra accetta. Può così accadere che, per lo stesso fatto, si abbia un innocente e un colpevole, e ciò per effetto non già di qualche cosa di intrinseco alla verità del fatto stesso, ma di un fattore psicologico, del tutto personale.

Per concludere, in un caso solo sarei disposto a consentire — naturalmente, per quanto mi riguarda, con il collega Zappa — al mantenimento dell'articolo 14: qualora, cioè, la giustizia fosse infallibile. Ma purtroppo, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'infalibilità della giustizia non è di questa terra. Colgo l'occasione per dire che ho tanta fiducia nella magistratura, vicino alla quale vivo, con la speranza di non essere inutile, da 47 anni; però, proprio per questa superiore confidenza, che è soprattutto confidenza morale, mi sono convinto che i giudici, malgrado le loro migliori intenzioni, non sono e non pos-

sono essere infallibili. Appunto perché le circostanze della vita e la malizia degli uomini possono tendere, anche a loro, insidie che non sono in grado di sventare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Bernardi, Minasi, Pigni e Luzzatto hanno proposto di sostituire al primo comma, lettera a), dell'articolo 1 le parole « 3 anni » con le parole « 4 anni ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sostituire al primo comma dell'articolo 1 la lettera e) con la seguente: « e) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore ad anni sei di reclusione, ovvero con pena non superiore ad anni sei di reclusione, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a quella detentiva ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Minasi) hanno proposto di sostituire al primo comma, lettera e), dell'articolo 1 le parole: « quando sia noto l'autore della pubblicazione, salva la sua responsabilità », con le parole: « salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Minasi) hanno proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1 e, subordinatamente, di sostituirlo con la seguente: « L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 443, 444, 445, 446, 447 e 516 del codice penale ».

Gli stessi deputati hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2: « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati determinati da motivi elettorali, politici o sindacali, punibili con pene non superiori ad anni sei di reclusione ».

Gli stessi deputati hanno presentato all'articolo 3 i seguenti emendamenti: al primo comma, sostituire le parole « due anni » con le parole: « 3 anni »;

al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e nella misura di 3 anni per le pene detentive e di lire 3 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni 70 »;

al secondo comma, sopprimere la lettera c);

aggiungere, in fine, il seguente comma: « Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a 5 anni per le pene detentive e non superiore a lire 5 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, per i reati commessi fino al 31 dicembre

1948 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni della Resistenza o a formazioni militari dell'esercito di Liberazione o che abbiano partecipato ad un'azione di guerra o ad atto ostile contro le forze tedesche di occupazione o contro le forze fasciste o che siano stati, per ragioni di razza o di ideologia o per ragioni di opposizione al regime fascista o nazista, arrestati o incarcerati o deportati o perseguitati »;

aggiungere, in fine, il seguente comma: « Il condono, nei casi e nella misura in cui esso è applicabile ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è esteso alle pene accessorie inflitte o da infliggere ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Minasi) hanno proposto al secondo comma, lettera c) dell'articolo 3 di sopprimere il riferimento agli articoli: 318, 319, 321, 322, 519, 520, 521, 523, 524, 528, 530.

Gli stessi deputati hanno proposto, all'articolo 4, di sopprimere le parole: « e titolo secondo — capo quarto ».

LUZZATTO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Condivido perfettamente la sua decisione, signor Presidente, in base alla quale del condono delle sanzioni disciplinari si discuterà a parte. Mi consenta tuttavia di esprimere l'auspicio mio e del gruppo socialista unitario che anche per il condono delle sanzioni disciplinari si provveda tempestivamente, se non per il 2 giugno, almeno il più presto possibile, in modo che in una delle prossime sedute ci sia consentito di svolgere i nostri emendamenti su questo provvedimento, e di votarne gli articoli. In questa maniera si andrà incontro ai sentimenti e alle attese di molti cittadini.

Trattando ora degli emendamenti alla proposta di legge relativa all'amnistia, osserverò anzitutto che molti altri argomenti avrebbero meritato di essere sollevati sotto la veste di emendamenti in quest'aula; noi ce ne siamo astenuti per non appesantire troppo la discussione e l'eventuale nuovo dibattito al Senato, che ci auguriamo abbia luogo, perché confidiamo che alcuni nostri emendamenti possano essere accolti. Per questo ci siamo autolimitati nel presentare i nostri emendamenti, che non sono numerosi e non sono tali da alterare profondamente, come forse avrebbe meritato, questo testo legislativo.

All'articolo 1, lettera a), abbiamo proposto di sostituire il limite dei tre anni con

quello dei quattro anni. Ci pare consono alla solennità della circostanza che ci induce ad adottare il provvedimento di amnistia, che esso non sia circoscritto, come invece sarebbe con il limite dei tre anni, alla competenza pretoria, e abbia quindi un'ampiezza maggiore. Riteniamo in particolare significativo ed opportuno che si eviti questa coincidenza della competenza pretoria con il provvedimento che stiamo deliberando.

Il secondo emendamento all'articolo 1 riguarda i reati di stampa che noi riteniamo debbano essere tutti inclusi nel provvedimento di amnistia. Di recente le pene per tali reati sono state accresciute. Ciò rende, a nostro avviso, più opportuno che si aumenti la portata dell'amnistia in modo da comprendere questi reati nella loro interezza. Questo è l'emendamento principale.

Vorrei soffermarmi adesso in modo particolare sull'emendamento subordinato che noi abbiamo presentato all'articolo 1, lettera e), per quanto riguarda la materia dei reati di stampa. Non ci facciamo molte illusioni che le nostre proposte trovino larghi consensi nella maggioranza, anche perché conosciamo i punti di vista contrari espressi al Senato. Tuttavia, signor Presidente, conserviamo l'illusione che il lavoro parlamentare abbia una sua utilità, che il sistema bicamerale abbia un suo compito e che, quando in un ramo del Parlamento avviene che una norma sia formulata in modo inidoneo, tocchi all'altro ramo di completarla nella sua giusta portata.

Questo nostro emendamento subordinato concerne i reati di stampa compiuti dal direttore di giornale, dei quali è nota la natura giuridica: per quanto in linea di principio da alcuni sia negata, essa in realtà rasenta spesso la responsabilità oggettiva. La lettera e) dell'articolo 1 dispone che l'amnistia è concessa per i reati commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione, fatta salva la sua responsabilità. Ebbene, a nostro parere (ma credo che ciò sia condiviso anche da altri), è del tutto inammissibile una norma del genere, che rappresenta quasi un invito alla delazione del direttore responsabile, necessaria perché questi possa godere dell'amnistia. D'altra parte, qualora il direttore non sia in grado di identificare l'autore dello scritto incriminato, come spesso accade nei casi in cui un articolo sia stato pubblicato in sua assenza, il fatto di incorrere in una *culpa in vigilando* non dovrebbe comportare, a nostro avviso, una sanzione così grave,

quale l'esclusione dell'amnistia, per cui siamo contrari alla formulazione della lettera e), o comunque della sua prima parte, dell'articolo 1.

Il nostro emendamento subordinato in pratica accetta la posizione di coloro i quali hanno ritenuto che la responsabilità diretta dell'autore di uno scritto, nel quale ricorrano gli estremi di un reato più grave, non debba essere coperta da amnistia. Ebbene, lasciamo questa forma, in questo senso, ma non invitiamo il direttore alla delazione, né priviamolo di un beneficio che la legge accorda, qualora egli non sappia e quindi di conseguenza la sua responsabilità sia minore. Siamo quindi favorevoli all'affermazione della responsabilità dell'autore (spetta all'autorità competente di rintracciarlo, se può) e a quella del direttore nel caso di un concorso diretto nel reato. Ma se l'autore non possa essere rintracciato, non per questo deve risentirne le conseguenze negative il direttore del giornale.

Ecco la portata dell'emendamento subordinato che noi proponiamo, confidando che l'onorevole ministro e i colleghi vorranno esaminarlo con la dovuta attenzione, e rendersi conto della sua opportunità.

Un'altra questione riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1. Non riteniamo che la concessione di amnistia in relazione ad alcuni reati e non ad altri sia un procedere corretto. Il principio dell'amnistia prescinde dal carattere del reato, perché in ogni caso si tratta sempre di un reato: si tratta cioè di fatti contrari all'ordinamento giuridico.

Non crediamo vi siano dunque reati simpatici e reati antipatici, reati per bene e reati non per bene. Quando si concede l'amnistia per ragioni sulle quali non ritorno perché se ne è parlato nella discussione generale e sulle quali siamo tutti d'accordo, visto che tutti vogliamo che l'amnistia sia concessa, si ritiene che debbano essere cancellati i reati, per lo meno quelli di minore entità, fino ad una determinata estensione. Perciò l'esclusione di questo o quel reato a noi non pare fondata, ed ecco perché proponiamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Ed anche qui proponiamo una subordinata, perché, ove mai esclusioni dovessero farsi, non riteniamo che siano in alcun modo giustificate tutte le esclusioni contenute nel lungo elenco dell'ultimo comma dell'articolo 1. Qui, ripeto, non è che vogliamo discutere se si tratti di reati più gravi o meno gravi, più simpatici o più antipatici, ma vorremmo che, se esclusioni all'amnistia vi debbano es-

sere, le esclusioni siano determinate in riferimento ad altre conseguenze e ad altri effetti.

Si è parlato del danno che l'amnistia archerebbe agli interessi privati. È questo un concetto errato, poiché l'azione civile rimane sempre salva ed il privato che ne abbia interesse può sempre far valere le sue ragioni in altro modo. Comprendiamo tuttavia che si possa esitare a concedere amnistia per determinati reati per i quali il procedimento sia, in certe situazioni concrete, utile apporto a contingenze speciali, perché altrimenti l'accertamento non possa farsi e la repressione non possa aver luogo. Posso comprendere perciò che si vogliano anche escludere determinati reati come quelli attinenti agli stupefacenti, all'adulterazione di medicinali o di alimenti, reati per i quali gli accertamenti relativi fanno parte di una campagna generale oggi in corso resa necessaria da particolari contingenze. Non comprendiamo però perché si debba ritenere che debba essere amnistiato altro reato e non quello della corruzione, quando tutti sappiamo quanto le attuali norme penali relative al privato corruttore o partecipe rendano difficile l'accertamento del reato di corruzione; non comprendiamo davvero perché si debba, con norma speciale, escludere da ogni beneficio il reato di pubblicazioni e spettacoli osceni che di per se stesso è manifestamente immorale, ma che non è il solo reato immorale; sappiamo infatti che esso negli ultimi tempi è stato applicato in casi che hanno lasciato veramente perplessi, come quello della proiezione cinematografica di determinati film che pure avevano ottenuto il visto della censura amministrativa, mentre poi furono oggetto di procedimenti penali in condizioni tali che, quanto meno sotto l'aspetto del dolo, hanno lasciato tutti perplessi.

In queste condizioni l'esclusione non ci pare in alcun modo giustificata. Ecco perché in via principale proponiamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 ed in via subordinata la sua riduzione solo a determinate ipotesi.

Passo ora all'articolo 2 per il quale proponiamo di ripristinare una formula già esaminata inizialmente dal Senato, una formula più ampia sia nell'entità della pena sia nella casistica, in modo da non consentire dubbio né esclusioni che non sarebbero motivate: cioè disporre l'amnistia per tutti i reati determinati da motivi elettorali, politici e sindacali sino a sei anni e senza quelle speciali previsioni incluse nel testo che è sotto i nostri occhi e che, secondo l'emendamento del Gover-

no, dovrebbe essere addirittura ulteriormente complicato.

All'articolo 3 proponiamo, in primo luogo, e per le considerazioni già dette, di estendere le dimensioni dell'indulto quanto meno ai giovani minori di anni 18 e agli anziani che abbiano superato gli anni 70. Non c'è dubbio che, per i primi agli effetti della loro formazione, per i secondi data la tarda età, ogni anno di pena rappresenta molto di più che non rappresenti l'egual misura per un uomo in diversa età. Perciò, proporre una misura maggiore in questi casi corrisponde ad un criterio di eguaglianza nella norma e di equità nella disposizione di clemenza.

Sempre all'articolo 3 proponiamo con un emendamento principale la soppressione della lettera c), cioè dell'ultima parte; in linea subordinata il suo alleggerimento. Le considerazioni sono quelle stesse che ho svolto poc'anzi per l'amnistia e sono qui ancor più valide. Credo che quanto ho detto valga per opporci ad una distinzione tra reato e reato ai fini della concessione dell'amnistia. Non ho alcun dubbio che questo criterio in materia di amnistia e di indulto sia destituito di ogni fondamento: perché nel caso di applicazione dell'amnistia non è possibile procedere all'accertamento dei reati mentre l'indulto verte soltanto sulla pena. L'accertamento del reato rimane, se reato v'è stato.

Ora non si riesce a comprendere perché gli anni di detenzione per un reato siano quantitativamente diversi dagli anni previsti per un altro reato. Se si compie un atto di clemenza lo si compie annullando o diminuendo una pena che dobbiamo ritenere essere stata a buon fondamento irrogata per la commissione di un reato. Perché le misure di clemenza debbano applicarsi ad un reato e non ad un altro, o per diversi reati in misura diversa, perché da questo beneficio si debbano escludere — o ad essi lo si debba applicare in misura minore — tutti i numerosi reati elencati all'articolo 3 per l'indulto più numerosi di quelli dell'articolo 1 per l'amnistia, veramente non capisco.

Mi sono proposto di essere breve e quindi non entro nei dettagli. L'onorevole Greppe ha illustrato testé un emendamento per l'amnistia relativo a determinate accuse, che non voglio dire reati perché credo che per quelle accuse non ci siano reati, accuse inerenti al periodo della lotta di liberazione. Amnistie di questo genere furono già disposte e l'amnistia che egli propone non so quanto differisca. La verità è che l'esperienza dell'inter-

pretazione delle precedenti amnistie su questo punto e dell'applicazione che ne è stata fatta ci ha insegnato che, se vogliamo dare un beneficio effettivo, per questa parte non c'è altro criterio valido che quello soggettivo: il criterio, cioè, non di legare il beneficio al carattere del contestato reato — perché abbiamo visto sentenze che hanno negato il fine politico-militare a determinati fatti nei quali tale fine era di tutta evidenza per il quadro nel quale essi si iscrivevano — ma di legarlo con un riferimento soggettivo alle persone che hanno partecipato a quell'attività e a quella lotta: solo così è possibile evitare dubbi di interpretazione e provvedere adeguatamente.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi vuole spiegare quale deve essere la data?

LUZZATTO. La data, onorevole ministro, è stata proposta al Senato dal senatore Bermiani, di un gruppo che sostiene il Governo, e noi abbiamo ritenuto di accettarla e di riprenderla. Essendo stato da parte nostra proposto in Senato un analogo emendamento senza quella data, ed avendo avuto esso l'adesione per lo meno di una parte della maggioranza governativa a condizione che vi si apponesse quella data — poi la votazione al Senato andò in modo diverso — noi abbiamo voluto mantenere quel punto confidando che in questa sede si possa giungere ad una conclusione positiva.

Aggiungo, onorevole ministro, che non avremmo nulla in contrario a cancellare quella data o a modificarla. La ragione per cui abbiamo scelto quella data gliel'ho detta: è una proposta del senatore Bermiani nel dibattito al Senato; noi abbiamo ritenuto di riprenderla pensando che, se altri avevano ragione di proporre quella data, noi dovevamo incoraggiare una più larga confluenza di consensi sull'emendamento che avevamo proposto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non sarebbe preferibile la data del 18 giugno 1946?

LUZZATTO. Onorevole ministro, per parte nostra non vi è alcuna obiezione a stabilire la data del 18 giugno 1946. Se ella vorrà accettare il nostro emendamento con questa data, fin d'ora dichiaro che siamo disposti a modificarlo in questo senso.

Mi consentirà tuttavia, onorevole ministro, di spiegare, a conclusione di ciò che stavo dicendo, i motivi per cui a nostro avviso era da seguire un criterio soggettivo,

quello appunto che abbiamo proposto con il nostro emendamento. Ponendo un criterio soggettivo, riferendoci a fatti vecchi già di molti anni, abbiamo ritenuto di facilitare l'accoglimento della nostra proposta — e la raccomandiamo, onorevole ministro, alla sua considerazione — trasferendola subordinatamente dall'amnistia sul piano del condono: un condono di cinque anni che, dato il tempo frattanto trascorso, può essere idoneo a risolvere taluni casi dolorosi perpetuatisi fino ad ora, e che è valido come affermazione di principio. Ecco le ragioni di questo nostro emendamento.

L'altro nostro emendamento all'articolo 3 si riferisce alle pene accessorie inflitte o da infliggere. Non aggiungo neanche una parola perché è uno di quegli emendamenti che si illustrano da sé.

Anche all'articolo 4 proponiamo di diminuire il numero delle eccezioni. Qui cadiamo in una ipotesi teorica: per quanto riguarda il codice penale di guerra, non ne vogliamo neppure parlare perché confidiamo che non vi sia mai caso al quale debba essere applicato. Per il codice penale di pace, titolo primo del libro secondo, esso prevede reati di tale natura ed entità da giustificare l'eccezione; meno ci pare si possa giustificare l'eccezione prevista per il capo IV del titolo II e perciò proponiamo di abolirla.

Non aggiungo altro, lasciando al collega onorevole Cacciatore l'illustrazione del nostro emendamento all'articolo 14. Noi confidiamo che almeno qualcuno dei nostri emendamenti possa essere accolto.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente:

BRANDI e RUSSO VINCENZO MARIO: « Norme modificative ed integrative della legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria » (3107) (*Con parere della V e della VI Commissione*);

SIMONACCI: « Modifiche alla legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria » (3112) (*Con parere della VI Commissione*);

« Revisione dei ruoli organici del personale dell'amministrazione periferica delle dogane » (3140) (*Con parere della V e della VI Commissione*).

**Trasmissione di sentenza
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 26 maggio 1966, copia della sentenza n. 51 della Corte stessa, depositata in pari tempo in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 20 ottobre 1965, recante « Istituzione di un centro di puericultura ».

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sforza, Pellegrino, Guidi, De Florio e Coccia hanno proposto, al primo comma, lettera *a*) dell'articolo 1, di sostituire le parole: « 3 anni » con le altre « 4 anni ».

SFORZA. Rinunzio a svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Romeo, Santagati, Manco, Sponziello, Guarra, Franchi, Abelli, Grilli, Servello, Nicosia e Caradonna hanno proposto i seguenti emendamenti all'articolo 1:

al primo comma, lettera *a*), sostituire le parole: « tre anni » con le parole « quattro anni »;

al primo comma lettera *a*), sostituire le parole: « lire 2.500.000 » con le parole: « lire 3 milioni »;

alla lettera *b*) dello stesso primo comma, dopo le parole: « acque demaniali chiuse », aggiungere le parole: « e private »;

al primo comma, lettera *b*), quarta riga, dopo le parole: « dall'articolo 62, n. 4 », aggiungere le parole: « oppure dall'articolo 62-bis oppure dall'articolo 62, n. 6 »;

al primo comma, lettera *b*), penultima riga, dopo le parole: « dall'articolo 62, n. 4 », aggiungere le parole: « oppure dall'articolo 62-bis oppure dall'articolo 62, n. 6 »;

al primo comma, lettera *d*) sostituire le parole « 4 anni » con le parole « 5 anni » e le parole « 2 milioni e 500 mila », con le parole: « 3 milioni »;

al primo comma sostituire la lettera *e*) con la seguente: « *e*) per i reati di stampa o commessi con il mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni 6 ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a pena detentiva ».

Gli stessi deputati (primo firmatario Santagati) hanno proposto i seguenti emendamenti all'articolo 2:

al primo comma, lettera *b*), aggiungere il riferimento all'articolo 336;

al primo comma, lettera *c*), aggiungere il riferimento all'articolo 336.

Gli stessi deputati (primo firmatario Manco) hanno presentato i seguenti emendamenti all'articolo 3: al primo comma aggiungere, in fine, le parole: « e non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a tre milioni per le pene pecuniarie per chi avesse compiuto, all'epoca del commesso reato, gli anni settanta »;

sopprimere il secondo comma.

GUARRA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, vorrei in linea preliminare esprimere la mia perplessità su questo metodo di discutere gli emendamenti. Non è affatto un appunto alla Presidenza, perché è stato certamente concordato da tutti, ma a me sembra che l'esperienza debba servire a questo, anche a modificare il metodo, perché l'illustrazione degli emendamenti fatta in questo modo perde efficacia nel momento in cui poi si passa al voto sui singoli articoli. Con il metodo che stiamo seguendo si ripete una discussione di carattere generale, mentre l'illustrazione dell'emendamento può avere una influenza sulla decisione che la Camera starà per prendere se si voterà immediatamente dopo.

Ad ogni modo, do conto rapidamente degli emendamenti presentati dal mio gruppo tenendo presente che quasi tutti questi emendamenti sono stati presentati anche da altri gruppi, come, ad esempio, il primo inteso ad estendere l'amnistia ai reati che hanno una pena edittale fino a quattro anni.

Concordo con quanto è stato detto dall'onorevole Luzzatto, che cioè non è opportuno restringere i limiti dell'amnistia soltanto alla competenza pretoria, perché ciò potrebbe far credere che le misure di clemenza vengono concesse soltanto per snellire i lavori delle preture. Si è detto che le preture sono ingolfate da procedimenti che si trascinano da molto tempo e che poi passano ai tribunali e infine alla Corte di cassazione; quindi soltanto per alleggerire il lavoro giudiziario si concede l'amnistia.

Del resto, non dovrebbe suscitare preoccupazione l'estensione dell'amnistia ai reati pu-

nibili con una pena fino a quattro anni perché si tratterebbe di casi limitati, in particolare di quelli previsti dagli articoli 547, 610, 521 in relazione all'articolo 520 e dal primo comma dell'articolo 478. Forse ce ne sarà qualche altro che mi è sfuggito attraverso il giuoco di attenuanti o di aggravanti. Comunque questi sono gli articoli che prevedono una pena edittale fino a quattro anni. Le stesse considerazioni si possono ripetere per la elevazione da 2 milioni e 500 mila lire a 3 milioni.

Poi abbiamo un altro emendamento. Il provvedimento prevede l'amnistia per il reato di furto in acque demaniali chiuse. Noi chiediamo che venga estesa anche alle acque private. Non si vede perché il furto in acque demaniali dovrebbe essere amnistiato mentre il furto in acque private non dovrebbe esserlo.

Con un altro emendamento chiediamo che l'amnistia per il reato di truffa, che abbia la attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, venga estesa anche all'attenuante dell'articolo 62-bis e dell'articolo 62, n. 6, s'intende alternativamente. E ciò perché noi non vediamo il motivo per cui bisogna concedere l'amnistia ad un reato che è attenuato dal valore lieve, mentre non si dovrebbe concedere per lo stesso reato che è attenuato — per esempio — dal risarcimento del danno, dal ravvedimento, dalle attenuanti generiche.

Sempre all'articolo 1 abbiamo proposto, al primo comma, di aggiungere dopo le parole « dall'articolo 62, n. 4 » le altre: « oppure dall'articolo 62-bis oppure dall'articolo 62, n. 6 », per gli stessi motivi che ho illustrato poc'anzi.

Ancora un nostro emendamento al primo comma riguarda i minori e le persone più anziane di anni 70, per elevare il minimo edittale da 4 anni a 5 anni e da lire 2.500.000 a 3 milioni. Come è chiaro, si tratta di un emendamento conseguenziale al primo.

Veniamo ai reati di stampa. Noi riteniamo che questo provvedimento di amnistia, anche perché viene concesso in occasione del ventennale della Repubblica, debba comprendere il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ho ascoltato quanto ha detto l'onorevole professore Giovanni Leone e, quando con la mia interruzione ho voluto ricordare che il diritto di punire appartiene allo Stato e non al privato, non volevo certamente rammentare all'onorevole Giovanni Leone ciò che egli sa e ha insegnato a me che sono stato suo allievo all'università di Napoli. Ma il fatto che il diritto di punire appartenga allo Stato deve impedire la formazione di una gradazione di

reati in cui prevalga l'interesse del cittadino, che è la parte offesa dal reato. Se lo Stato nella sua sovranità decide un provvedimento di clemenza, noi non vediamo perché questo provvedimento di clemenza debba invece essere escluso per il reato di diffamazione a mezzo stampa, che il più delle volte, anzi il 99 per cento delle volte, è un reato di carattere politico, che si estrinseca nell'attività e nella passionalità politica, e pertanto è meno pericoloso di altri reati che sono invece espressione di fredda meditazione.

Quanto alla difesa del diritto del cittadino offeso, a me sembra che il nostro ordinamento giuridico consenta questa difesa attraverso il processo civile. Non è ammissibile escludere che nel procedimento civile si possa arrivare al ristabilimento della verità. Anzi a me sembra che il processo civile consenta al cittadino offeso una maggiore possibilità di addurre prove, perché le prove non vengono attinte direttamente dal giudice ma vengono indicate proprio dall'attore. Tanto più poi che il procedimento civile, per arrivare alla condanna al risarcimento del danno, deve arrivare indubbiamente — sia pure sul piano astratto — all'affermazione della responsabilità diffamatoria. Questo è il motivo per il quale il mio gruppo ritiene che occorra estendere l'amnistia anche ai reati compiuti a mezzo della stampa.

All'articolo 2, poi, abbiamo proposto di aggiungere, al primo comma, il riferimento all'articolo 336 del codice penale. Il provvedimento elenca tutti gli articoli che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione e contro i pubblici ufficiali e non vediamo perché il reato di cui all'articolo 336 del codice penale (violenza a pubblico ufficiale) debba essere escluso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CINCIARI RODANO MARIA LISA

GUARRA. Passo ora ad illustrare l'emendamento con il quale chiediamo la soppressione della facoltà di rinuncia all'amnistia. Noi riteniamo che questa facoltà non debba essere concessa. Altri oratori prima di me hanno spiegato ampiamente le validissime ragioni di tale esclusione. Con la concessione dell'amnistia lo Stato esercita un suo potere, valutando se in un determinato momento storico, politico e sociale fatti, i quali normalmente costituiscono reati, non debbano essere considerati tali. In questo quadro la facoltà di rinuncia, oltre a scalfire questo potere dello Stato, determina situazioni di disagio, come

per altro è stato molto bene sottolineato da altri colleghi.

Lo stesso onorevole ministro, che è un avvocato, sa molto bene che tale disagio non riguarda soltanto le persone direttamente interessate ad accettare o meno l'amnistia, ma investe la coscienza degli stessi avvocati o dei consiglieri legali, i quali spesso possono venire a trovarsi di fronte a gravi perplessità nel consigliare o meno l'accettazione dell'amnistia. L'onorevole ministro sa inoltre che una cosa è la verità oggettiva, un'altra è la verità processuale. La verità processuale è suscettibile di continui mutamenti fino all'ultimo atto del dibattimento, cioè fino a che non sia stata pronunciata la sentenza. Può così verificarsi che un cittadino, sicuro della propria innocenza, sia indotto a rinunciare all'amnistia, ma alla fine si trovi di fronte ad una sentenza di condanna. Ciò a prescindere dalla considerazione che l'accettazione dell'amnistia, quando essa sia rinunciabile, finisce con il colpire con un marchio di presunzione di responsabilità tutti coloro che l'hanno accettata.

Vero è che i provvedimenti di amnistia concessi nel corso di questi ultimi anni hanno accolto il principio della rinunciabilità, però vi sono stati anche provvedimenti di amnistia nei quali questa facoltà non è stata concessa. Penso perciò che si potrebbe cercare addirittura di istituire una prassi intesa ad escludere l'accoglimento del principio in questione, tanto più che l'istituto della rinunciabilità, come ha confermato lo stesso onorevole ministro, deve essere considerato abnorme, dettato soltanto dalla preoccupazione di tutelare gli interessi di una parte molto esigua di cittadini.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giorgio Guerrini, Zappa, Greppi, Mauro Ferri, Ballardini, Fortuna, Mario Berlinguer, Martuscelli, Macchiavelli e Di Primio hanno proposto, all'articolo 1, di sopprimere al primo comma, lettera a), le parole: « non superiore nel massimo a lire 2 milioni 500 mila ».

L'onorevole Giorgio Guerrini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GUERRINI GIORGIO. L'emendamento è già stato da me illustrato in sede di Commissione e mi limiterò pertanto a riprendere alcune considerazioni già svolte in quella sede.

Il testo trasmesso dal Senato si richiama al provvedimento di amnistia del 1963, discostandosi, però, proprio in materia di estensione dell'amnistia stessa, da tutti i provvedimenti precedenti all'ultimo. Infatti nel decreto di amnistia dell'11 luglio 1959, n. 460, all'arti-

colo 1, lettera d), è disposto che « sono amnistiati i reati non militari né finanziari punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a un anno ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena », senza fare riferimento ad un massimo per la pena pecuniaria. Negli stessi termini erano formulati i decreti 19 dicembre 1953, n. 922, 23 dicembre 1949, n. 929, 26 agosto 1949, n. 602.

Per quale motivo il legislatore nell'ultimo provvedimento di amnistia si sia discostato dalla linea tracciata nei precedenti provvedimenti non mi è stato possibile appurare. Credo tuttavia che si tratti di un errore giuridico che dà luogo a gravissime ingiustizie, più volte segnalate dai magistrati di merito, soprattutto dai pretori e dai magistrati di tribunale.

Se infatti approvassimo l'articolo 1 nel testo che ci viene proposto, noi avalleremmo l'assurdo che reati di minor gravità, puniti con la sola pena pecuniaria (ad esempio con una pena pecuniaria sino a 3 milioni), non sarebbero coperti da amnistia, mentre reati più rilevanti, puniti con una pena detentiva congiunta con una pena pecuniaria fino a 2 milioni e 500 mila lire, rientrerebbero nell'amnistia.

Qualche collega mi ha chiesto di fornire esempi in materia e mi sono pertanto munito della legge recentemente approvata dal Parlamento per la repressione delle frodi nella preparazione dei vini (la legge 12 febbraio 1965), la quale ha trovato applicazione in numerose province. Da tale legge si evince con estrema chiarezza che in certi casi i pretori, per applicare l'amnistia, dovranno considerare l'ipotesi più grave nel reato di sofisticazione dei vini punito con la reclusione fino a tre anni, oltre la pena pecuniaria; se invece ritenessero sussistere l'ipotesi più lieve, dovrebbero applicare la sola pena pecuniaria, con la conseguenza che, per effetto della proporzionalità, l'amnistia spesso non potrebbe essere applicata.

Questo solo esempio dimostra con solare evidenza la estrema ingiustizia che andremmo a compiere qualora prevalesse quella che io ritengo una soluzione aberrante di un problema di giustizia per tutti gli imputati beneficiari del provvedimento di clemenza. Oltre tutto una simile formulazione del provvedimento porterebbe a strane valutazioni, dando benefici a coloro che hanno commesso il reato più grave.

Ritengo pertanto che il nostro emendamento, richiamandosi ai criteri ispiratori di tutti i

precedenti provvedimenti di amnistia, escluso l'ultimo, sani una palese ingiustizia e dia ai giudici di merito e particolarmente ai pretori, investiti della maggior parte dei reati previsti da questa legge, la possibilità di amministrare la giustizia con maggiore tranquillità di quanto non potrebbero diversamente fare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Zoboli e Loperfido hanno proposto, all'articolo 1, al primo comma, lettera *b*), di sostituire le parole: « acque demaniali chiuse », con le altre: « acque demaniali e private ».

Gli onorevoli Accreman e Zoboli hanno proposto, sempre all'articolo 1, al primo comma, lettera *b*) penultima riga, dopo le parole: « l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 », di aggiungere le altre: « o quella prevista dall'articolo 62-*bis* o quella prevista dall'articolo 62, n. 6 ».

L'onorevole Accreman ha proposto, all'articolo 6, primo comma, dopo le parole: « esclusa la diffida » di aggiungere le altre: « e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio ».

Gli onorevoli Accreman, Zoboli, Guidi, Spagnoli, Bavetta e Sforza hanno proposto, all'articolo 16, di sostituire le parole: « 31 gennaio 1966 », con le altre: « 7 marzo 1966 ».

L'onorevole Accreman ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ACCREMAN. Il primo emendamento è diretto a consentire l'applicazione dell'amnistia anche ad alcuni reati per i quali il Senato volle concederla, ma che, a mio avviso, è dubbio che rientrino nel provvedimento di clemenza se non si modifica il testo approvato dal Senato. Mi riferisco ai furti di lieve entità compiuti in acque demaniali. Coloro che li commettono da noi, a Comacchio, vengono chiamati « fiocinini »: è gente che quando è disoccupata va a catturare mezzo chilo di pesce e se lo porta a casa.

Al Senato si prospettò questa questione ma la decisione fu abnorme. Il senatore Alessi, relatore, dichiarò di ritenere che l'emendamento Gianquinto, inteso ad estendere la amnistia a tali reati, fosse da accogliere; però ad un certo momento la discussione subì uno sviamento. Il senatore Gianquinto osservò che il problema sarebbe stato risolto con l'inserzione delle parole « in acque private » (questo è l'emendamento che noi proponiamo): il relatore senatore Alessi accettò l'estensione dell'amnistia ai furti di pesce in acque demaniali, ma non accettò, per ragioni di coerenza sistematica, anche la estensione a quelli commessi in « acque private ». Vice-

versa venne votato un emendamento di nessun significato rispetto al risultato che si vuole raggiungere.

Nel *Resoconto sommario* della seduta del Senato del 12 maggio 1966 si legge: « GIANQUINTO. Propone che nell'emendamento, là dove si parla di acque demaniali, venga soppresso l'aggettivo "chiuse". **PRESIDENTE.** Pone in votazione la soppressione dell'aggettivo "chiuse". (*E approvata*) ».

Tuttavia nel testo della proposta di legge presentato alla Camera ritrovo la parola « chiuse ». Ora evidentemente, poiché il Senato ha approvato la soppressione dell'aggettivo « chiuse », si tratta di un errore.

DELL'ANDRO, Relatore. La ringrazio per il rilievo e verificherò quanto ella, onorevole Accreman, ha fatto presente.

ACCREMAN. D'altra parte questo errore è ininfluenza rispetto al risultato che intendo raggiungere. La questione, infatti, è questa: quelle delle valli di Comacchio sono acque demaniali, date però in concessione a privati. Ora il tribunale di Ferrara ha ritenuto, talvolta, che debbano essere qualificate acque private solo perché sono date in concessione. A prescindere dalla esattezza — di cui non sono persuaso — della tesi del tribunale di Ferrara, resta la necessità di aggiungere anche le parole « in acque private », appunto per raggiungere sicuramente l'effetto di far beneficiare dell'amnistia anche i « fiocinini ». Propongo perciò la dizione « in acque demaniali e private ». Dall'inserimento della parola « private » quale danno può derivare? L'unico furto che si potrà compiere in acque private sarà quello di portar via il pesciolino dal secchiello del bambino; non mi risulta che i privati siano proprietari di fiumi o di corsi d'acqua. L'inserimento quindi della parola « private » non può portare alcuna grave e negativa offesa alla *ratio* della norma.

Se poi la Camera non ritenesse di approvare il nostro emendamento, sottolineo comunque la necessità di approvare un altro emendamento che consenta di applicare il provvedimento di clemenza a quei malcapitati che si appropriano di pochi etti di pesce e devono essere tutelati alla stregua dei tagliatori di poche piante di un bosco. Del resto, il principio fu accolto dal Senato.

Il secondo emendamento del quale do ragione è quello aggiuntivo al primo comma, lettera *b*) dell'articolo 1. Sono compresi nell'amnistia i reati di furto, appropriazione indebita e truffa purché ad un'aggravante cor-

risponda almeno l'attenuante del danno di particolare tenuità. Io osservo — e ne chiedo conferma all'onorevole Bettiol — che si tratta di un'attenuante in parte oggettiva (il danno di particolare tenuità), in parte soggettiva, ma il lato soggettivo si riferisce unicamente alla parte offesa, e in ogni caso assolutamente estranea al soggetto imputato.

Ora, se concediamo l'amnistia in presenza di un'attenuante oggettiva e che per la parte soggettiva attiene a un soggetto che non è il reo, come si può rifiutare l'amnistia per lo stesso reato quando, viceversa, concorra una attenuante il cui valore è tutto soggettivo (quella del risarcimento del danno) ed ha un significato sintomatico agli effetti della valutazione del reo? Con l'attenuante del risarcimento del danno siamo in presenza di un imputato che ha posto rimedio alla maggior parte delle conseguenze che il reato da lui commesso ha prodotto, e che quindi mi sembra ancor più meritevole dell'altro di potere usufruire dall'amnistia.

Dico questo anche in riferimento alle attenuanti generiche, di cui all'articolo 62-bis del codice penale. Con il nostro emendamento, che le prende in considerazione agli effetti della concessione dell'amnistia per i reati di appropriazione indebita, di furto e di truffa, si consente un approfondimento ulteriore al magistrato, molto più accurato di quello che si possa fare in un'Assemblea come questa. Se riconosciamo che le attenuanti generiche sono lo strumento dato al magistrato in ogni occasione per valutare tutte le condizioni particolari che è impossibile valutare genericamente, senza l'esame degli atti di un processo, noi mettiamo il magistrato nella condizione di compiere una scelta molto più acuta, puntuale, approfondita di quella che possa fare il legislatore nel momento in cui approva un provvedimento come questo. Ecco perché ritengo che si debba concedere l'amnistia non solo quando per questi reati ricorra non più di una aggravante e concorra l'attenuante dell'articolo 62, n. 4, ma anche quando concorrano o l'attenuante dell'articolo 62, n. 6, o le attenuanti generiche.

Passo ora ad illustrare un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 6. Tale articolo esclude che una condizione ostativa per l'amnistia possa essere costituita dalla misura di sicurezza della diffida. Il mio emendamento è diretto ad aggiungere che l'amnistia non è esclusa neppure da quella del rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Se si esclude la diffida come causa ostativa di amnistia (soprattutto per il fatto che è una

delle due misure di sicurezza che sono irrogate dall'autorità di polizia anziché dal magistrato), per ragioni sistematiche, dovremmo inserire, tra le cause non ostative di amnistia, anche la seconda delle due misure di sicurezza irrogate dall'autorità di polizia, cioè il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Le altre misure di sicurezza, giustamente, sono irrogate dal magistrato, e ciò costituisce un elemento di carattere particolare per stabilire se i rei cui sono state irrogate debbano usufruire dell'amnistia. Comunque le due misure irrogate dall'autorità di pubblica sicurezza — diffida e rimpatrio con foglio di via — non debbono funzionare come cause di esclusione di amnistia.

Infine, do ragione dell'emendamento all'articolo 16, che è inteso a stabilire che il provvedimento di clemenza si estenda ai reati commessi fino a tutto il 7 marzo 1966. Su questo argomento sono stati proposti tre emendamenti: due di essi propongono di spostare al 28 febbraio il termine in questione, che nella proposta di legge è fissato al 31 gennaio; il mio emendamento, ripeto, propone di spostarlo al 7 marzo. La ragione di questa data sta nel fatto che essa rappresenta il termine ultimo utile per non incorrere in una incostituzionalità. L'articolo 79 della Costituzione stabilisce, infatti, che l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto non può mai essere successiva alla data di presentazione del primo progetto di delegazione. Ora, essendo stati ritirati tutti gli altri progetti al Senato, ad eccezione di quello del senatore Tomassini, che reca la data dell'8 marzo 1966, è evidente che, se tutti siamo d'accordo, la data più opportuna è quella del 7 marzo 1966. Credo che dovremmo arrivare all'ultimo giorno utile proprio perché più vicino al 2 giugno, data di celebrazione dell'avvenimento in occasione del quale si vuole concedere l'amnistia.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonaiti ha proposto, all'articolo 1, al primo comma, lettera b), dopo le parole: « una aggravante », di aggiungere le altre: « anche speciale ».

Lo stesso onorevole Bonaiti ha proposto, all'articolo 5, alla lettera d), dopo le parole: « circostanze attenuanti », di aggiungere le parole: « non specifiche ».

L'onorevole Bonaiti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BONAITI. I due emendamenti non mirano a innovare profondamente la portata del testo ma vogliono soltanto apportare precisazioni che agevolino l'interpretazione e l'applicazione del provvedimento. Per altro,

se il relatore e il ministro saranno in grado di darmi in proposito sufficienti assicurazioni, sono anche disposto a ritirarli.

Il primo emendamento tende ad aggiungere alle parole « una aggravante », contenute nella lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1, le altre « anche speciale », in relazione al reato di furto quando ricorra non più di una aggravante.

Occorre riferirsi alla prassi finora osservata, per cui le aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale non sono mai state considerate ai fini dell'applicazione dell'amnistia. Ora, dal momento che il testo della Commissione parla di furto puramente e semplicemente, senza riferirsi all'ipotesi di cui all'articolo 625, e parla di furto con una sola aggravante, mi pare che debba essere compresa nell'ambito dell'amnistia anche l'ipotesi di cui all'articolo 625 quando ricorra una sola aggravante.

Il secondo emendamento, all'articolo 5, è diretto ad aggiungere alle parole « circostanze attenuanti » le parole « non specifiche ». La ragione di questo emendamento risiede nella considerazione che nel nostro codice penale sono previste circostanze attenuanti diminuenti non generiche, ma particolari, che comportano una diminuzione notevole della pena. Basterà accennare all'ipotesi prevista dall'articolo 551 del codice penale, che recita testualmente: « Se qualcuno dei fatti previsti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi ». Si tratta quindi di una diminuzione che non è paragonabile a quella prevista in relazione alle attenuanti generiche, e quindi penso che debba costituire oggetto di considerazione ai fini dell'applicazione o meno del provvedimento di amnistia.

PRESIDENTE. L'onorevole Milia ha proposto, all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), di aggiungere, in fine, le parole: « ovvero l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, del codice penale, o quella dell'articolo 114 del codice penale »;

al primo comma, dopo la lettera *d*), di aggiungere la seguente: « *d*-bis) per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e l'imputato sia minore degli anni 18 »;

al secondo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « o quella dell'articolo 62,

n. 6 del codice penale o quella dell'articolo 114 del codice penale ».

L'onorevole Milia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MILIA. Il primo mio emendamento si riferisce al primo comma lettera *b*) dell'articolo 1, che prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di pesce in acque demaniali chiuse, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale; nonché per il delitto di appropriazione indebita, di furto e di truffa, qualora in tutti i predetti reati ricorra non più di una aggravante e concorra, invece, l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

Col mio emendamento propongo di aggiungere le attenuanti di cui all'articolo 62, n. 6, e dell'articolo 114 del codice penale. Se la legge deve essere uguale per tutti, non è possibile questa discriminazione tra le varie attenuanti, per cui colui al quale si applica l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4 può godere dell'amnistia, mentre chi beneficia dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6 (risarcimento del danno) ovvero dell'attenuante di cui all'articolo 114 del codice penale non può godere dell'amnistia. Dirò di più: stando al testo del progetto, non si potrebbe godere dell'amnistia neppure se queste attenuanti concorressero insieme.

Mi sembra che questo criterio sia del tutto illogico giuridicamente. Infatti, l'attenuante prevista dall'articolo 114 del codice penale è di gran lunga più apprezzabile sotto il profilo morale e sociale di quella prevista dall'articolo 62, n. 4.

L'articolo 114 dispone: « Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone, che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113, abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena... La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato, quando concorrano le condizioni stabilite nei numeri 3) e 4) dell'articolo 112 ».

Se integriamo la lettera *b*) dell'articolo 1 con l'introduzione delle due attenuanti cui ho fatto riferimento, il testo della disposizione di legge sarà più organico e sostanzialmente più giusto, in quanto risponderà indiscutibilmente ad un principio di equità giuridica, sociale e morale.

Le medesime ragioni, poi, possono essere addotte a fondamento del mio emendamento aggiuntivo al secondo comma.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

L'altro mio emendamento riguarda, poi, i minori degli anni 18. Ho già detto stamattina che per i minori degli anni 18 dovrebbe essere adottato un trattamento differenziale. Nella proposta di legge non soltanto non è previsto un trattamento più favorevole per i minori, ma addirittura, ai fini della possibilità di godere dell'amnistia, si riscontra per essi una situazione più grave.

Premesso (ed è superfluo che lo dica) che i minori debbono essere trattati con maggiore clemenza, indulgenza, comprensione e sensibilità, perché la capacità inibitoria del minore non è ancora matura, tanto che la legge prevede una diminuzione della pena che può arrivare fino ad un terzo, ritengo che l'amnistia debba essere concessa ai minori anche nel caso in cui non ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, o altre attenuanti, qualora si tratta di furto, appropriazione indebita e truffa con una sola aggravante, tenuto presente anche che la diminuzione della pena fino ad un terzo conseguente alla minore età equivale, agli effetti pratici, a quella applicata quando ricorre l'attenuante dell'articolo 62, n. 4.

Se la diminuzione è direttamente collegata con la minore età, perché dovremmo pretendere per il minore la sussistenza anche dell'attenuante dell'articolo 62, n. 4, o di altra attenuante? In poche parole, se dovessimo mantenere il testo del provvedimento così come è formulato, l'amnistia verrebbe applicata al minore solo ed in quanto sulla pena edittale si effettuino due riduzioni (attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 e minore età) mentre per i maggiori degli anni 18 noi prevediamo una sola riduzione conseguente ad una sola attenuante.

Se non teniamo presente il fatto che la diminuzione della pena per il minore avviene automaticamente, commettiamo un atto di grave ingiustizia verso questi ragazzi che si affacciano alla vita, che hanno enormi ostacoli da affrontare, dimenticando che una semplice condanna può costituire un grave *handicap* per tutto il corso della loro esistenza. Un ragazzo di quindici anni, per esempio, che si appropria di una bicicletta per fare una scampagnata commette furto aggravato; furto aggravato che, onorevole ministro, non rientrerebbe nell'amnistia se non dovesse ricorrere l'attenuante del danno di particolare tenuità, attenuante che in questo caso e in tanti altri potrebbe non ricorrere.

È giusto che nei confronti di un ragazzo di 14-15 anni non si tenga presente questa situazione? È giusto che un povero pastorello

(e parlo in questo caso anche dei piccoli e derelitti pastori della mia isola) che commette un furterello avendo addosso un coltello si veda negato l'atto di clemenza dello Stato? È giusto che nei confronti di costoro, bambini, ragazzi, psicologicamente ancora immaturi, si applichi la stessa disposizione che si applica per l'uomo di 30-40 anni, cioè per l'uomo che ha vissuto tutta una vita e che è ricco di esperienze? A me sembra che questo non sia giusto.

Per queste brevi osservazioni e poiché quanto sopra ho precisato risponde ad una esigenza del mio spirito e della mia sensibilità, ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento che mi auguro possa ottenere l'approvazione dell'onorevole ministro, dell'onorevole relatore e soprattutto degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Quaranta e Reggiani hanno proposto, all'articolo 1, primo comma, lettera b), penultima riga, dopo le parole: « dall'articolo 62, n. 4, » di aggiungere le altre: « oppure n. 6 ».

L'onorevole Reggiani ha proposto, all'articolo 3, al secondo comma, lettera b), di sostituire le parole: « oltre 2 anni » con le altre: « oltre 3 anni »;

al secondo comma, lettera c), di sopprimere il riferimento agli articoli: « 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 519, 521, 523, 640 »;

al secondo comma, lettera c) di sopprimere le parole: « e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

L'onorevole Reggiani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

REGGIANI. Il primo emendamento mira a includere nell'amnistia il reato di furto per il quale sia intervenuto il risarcimento del danno prima del giudizio, ai sensi dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'indulto, il secondo emendamento propone la sostituzione del limite dei due anni con quello di tre anni per la condanna riportata precedentemente.

Con i due emendamenti soppressivi al secondo comma, lettera c) dell'articolo 3, rispettivamente propongo di sopprimere alcuni reati del pubblico ufficiale contro l'amministrazione della giustizia, contro la libertà sessuale e la truffa, e nel caso che resti integro il testo della Commissione, di ammettere al condono di due anni anche le pene riportate per effetto della violazione dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla regolamentazione della prostituzione, dispo-

sizione che ha dato luogo a numerose condanne sproporzionate nella loro entità al contenuto criminoso del fatto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Amatucci, Colleselli, Canestrari, Buffone, Belotti, Guerrieri, Truzzi, Rosati, Ernesto Pucci, Girardin e Breganze, hanno proposto, all'articolo 1, primo comma, di sostituire la lettera *b*) con la seguente: « *b*) Per il delitto di furto di piante nei boschi e di pesce in acque demaniali chiuse, nonché per i delitti di appropriazione indebita, di furto e di truffa aggravati, qualora il giudice ritenga prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale »;

e all'articolo 9, n. 1), di aggiungere, in fine, il periodo: « Nel caso di contestazione dell'accertamento o della richiesta di pagamento dei diritti o dei tributi stessi, il termine dei 120 giorni è sospeso fino alla definizione della contestazione ».

Gli stessi deputati hanno proposto di sopprimere l'articolo 12;

e, all'articolo 13, di sostituire le parole: « entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento », con le altre: « entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ».

L'onorevole Amatucci ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AMATUCCI. L'articolo 1, lettera *b*) della proposta di legge solleva una questione di somma importanza dal punto di vista giuridico. Esso comporta la concessione dell'amnistia anche per i reati di furto, di truffa e di appropriazione indebita, quando ricorra una sola circostanza aggravante e concorra invece la attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale. Ma in tal modo si arriva alla grave conclusione che nel caso in cui ricorra una sola circostanza aggravante (chiunque abbia pratica giudiziaria sa che nella rubrica dell'imputazione sono riportati gli articoli del reato e le circostanze aggravanti, ma tutte le circostanze attenuanti vengono valutate dal magistrato in sede di giudizio) nonostante che l'imputato abbia, a giudizio del magistrato, diritto ad ottenere l'attenuante del risarcimento del danno o le attenuanti generiche, in questo caso non si applicherebbe l'amnistia.

Non insisto per l'approvazione del nostro emendamento sostitutivo all'articolo 1 ma mi associo all'emendamento svolto testé dall'onorevole Milia, che mira allo stesso risultato di comprendere, oltre l'attenuante

del tenue valore, anche quella del risarcimento del danno nonché le attenuanti generiche.

Il nostro secondo emendamento riguarda l'articolo 9. Colui a carico del quale si accerta la violazione delle leggi tributarie deve versare le somme dovute entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto. Talvolta può accadere che avverso un avviso di accertamento, per esempio sull'I.G.E., si facciano nei 15 giorni previsti le deduzioni all'intendente, ma questi, nei grandi centri specialmente, non provveda nei 120 giorni, bensì perfino dopo sei o sette mesi. Allora è giusto prevedere che in questi casi, qualora vi sia contestazione, il termine di 120 giorni sia sospeso per cominciare a decorrere dal giorno dell'avvenuta decisione.

Con il nostro terzo emendamento abbiamo proposto di sopprimere l'articolo 12. Mi sembra che l'orientamento della Camera sia unanimemente favorevole alla soppressione di tale disposizione.

È inammissibile disporre la irripetibilità assoluta delle somme pagate per i reati tributari coperti da amnistia (e si tratta di somme notevoli); così accade che lo Stato, mentre largheggia con la mano destra, si prende con la sinistra quello che è stato costretto a lasciare.

Infine l'articolo 13 stabilisce che il Presidente della Repubblica è delegato a far sì che il condono si applichi ai latitanti che si costituiscano entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, salvo che la pena inflitta sia interamente condonata. Ora, può darsi che un imputato debba essere ancora giudicato, magari per una pena interamente condonata. Mi pare che così gli si riservi un trattamento ingiusto e non opportuno. Allora l'emendamento che abbiamo proposto intende, più correttamente, disporre la decorrenza dei quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palazzolo e Cannizzo hanno proposto, all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), di sostituire le parole: « anni 70 », con le altre: « anni 60 ».

CARIOTA FERRARA. Mi associo all'emendamento e rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cariota Ferrara, Taverna, Giomo, Goehring, Bozzi, Bona, Messe, Zincone, Palazzolo, Valitutti, Cantalupo, Cottone, Badini Confalonieri e

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

Cocco Ortu hanno proposto, all'articolo 1, primo comma di sopprimere la lettera e);

gli stessi deputati hanno proposto, all'articolo 3, secondo comma, di sopprimere la lettera c).

Gli onorevoli Cariota Ferrara, Cantalupo, Giomo, Messe, Goehring e Guido Basile hanno proposto, all'articolo 16, di sostituire le parole: « 31 gennaio 1966 », con le altre: « 28 febbraio 1966 ».

L'onorevole Cariota Ferrara ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CARIOTA FERRARA. Ritiriamo il primo emendamento, frutto di un errore di scrittura.

Quanto all'altro emendamento, ebbi già l'onore di esprimere il parere del gruppo liberale e cioè che noi, che pure ci siamo dichiarati contrari a questo provvedimento di amnistia e di indulto, in linea subordinata abbiamo detto di essere contrari a certe discriminazioni, quando esse non si riferiscano a condizioni soggettive, cioè a ragioni inerenti alla pericolosità di delinquere, e al fatto che nell'amnistia sono stati inclusi — mi riferisco soprattutto all'articolo 2 — reati di una particolare significazione sintomatica e causale, mentre sono stati esclusi reati meno gravi. Quindi mi riporto a quanto ebbi già l'onore di dire ieri. Le stesse considerazioni che abbiamo prospettato in riferimento all'amnistia valgono per la soppressione da noi proposta della lettera c) al secondo comma dell'articolo 3, perché diciamo che vi sono discriminazioni che noi non condividiamo: reati notevolmente gravi sono stati considerati con una certa indulgenza e reati meno gravi sono stati considerati con eccessivo rigore.

In ultimo, signor Presidente, mi permetto di richiamare l'attenzione sua, degli onorevoli colleghi e dell'onorevole ministro sull'ultimo nostro emendamento all'articolo 16, con cui proponiamo di sostituire le parole: « 31 gennaio 1966 » con le parole: « 28 febbraio 1966 ». Questo proprio in riferimento a quel criterio che ci ha ispirato nel fare osservazioni in merito alla proposta di legge. Tutta la stampa, per quanto riguarda il termine, ha sempre parlato del 31 dicembre 1965 o del 28 febbraio 1966. Quindi pensiamo che, stabilendo la data del 31 dicembre 1966, si creerebbe una certa delusione in taluni ambienti che sono stati benevolmente incoraggiati dalla stampa con la indicazione della data del 28 febbraio 1966.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sforza, Pellegrino, Coccia e De Florio hanno proposto all'articolo 1, primo comma, lettera d), di sostituire le parole: « 4 anni », con le altre: « 5 anni ».

Gli onorevoli De Florio, Pellegrino e Guidi hanno proposto all'articolo 3, secondo comma, di sopprimere la lettera b).

Gli onorevoli De Florio, Pellegrino, Sforza e Guidi hanno proposto all'articolo 3, secondo comma, lettera b), di aggiungere, in fine, le parole: « né delle condanne per delitti commessi in età minore ».

Gli onorevoli De Florio, Pellegrino, Bera gnoli, Guidi e Zoboli hanno proposto, all'articolo 6, secondo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « né delle condanne per delitti commessi in età minore ».

L'onorevole De Florio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

DE FLORIO. Per l'emendamento sostitutivo alla lettera d) del primo comma dell'articolo 1, credo che il carattere particolarmente restrittivo di questo provvedimento, specie nei confronti dei minori, sia già stato ampiamente sottolineato in quest'aula, per cui non riteniamo sia il caso di soffermarci ulteriormente. Credo però che il nostro emendamento aggiuntivo all'articolo 3 proponga una questione non ancora illustrata. Noi proponiamo di aggiungere ai casi in cui non si tiene conto dei precedenti penali anche quelli relativi a condanne per delitti commessi in età minore.

Riteniamo, infatti, onorevole ministro, che il non escludere dalla valutazione dei precedenti penali i reati commessi dai minori debba essere addirittura imputato ad una svista dei proponenti di questo provvedimento; diversamente ci chiediamo come si riesca a conciliare lo spirito dell'articolo 2 della legge del 1961, n. 603, che concede la sospensione condizionale della pena per reati commessi dai minori comportanti una pena fino a tre anni, con l'attuale formulazione dell'articolo 3 che dimezza l'indulto, riducendolo ad un anno, per coloro che hanno subito condanne superiori ai due anni, e ciò anche per i minori che hanno subito tale entità di condanna. Le conseguenze pratiche — è intuibile — sarebbero assolutamente aberranti. D'altra parte (procederò per accenni) non possiamo ignorare, come di fatto ignorammo se questo emendamento non venisse accettato, che il problema della delinquenza minorile, di cui si è fatto appena cenno nella discussione generale, è un problema delicatissimo.

tissimo, un problema a sé, che non può inquadrarsi in uno schema rigido di computo aritmetico della pena. Le scuole di criminologia da molto tempo vedono ormai la delinquenza minorile come uno stato di dissocialità. Non si nega (così entrerebbero nel campo della scuola deterministica) l'esistenza di una libera volontà, di una responsabilità nel minore; affermiamo tuttavia che essa è influenzata in maniera più o meno accentuata da tendenze affettive disordinate e immature, cioè non bastevolmente socializzate. Le situazioni ambientali hanno spesso un peso determinante.

In questo modo, quindi, si finisce necessariamente con lo svincolarsi dalla tradizionale nozione oggettiva del reato e si mira ad un ribaltamento del sistema, dirigendolo in primo luogo alla prevenzione sociale, ossia al recupero del soggetto socialmente disadattato. La funzione intimidatrice della pena diventa quindi secondaria e il criterio retributivo va sostituito con uno terapeutico.

Non credo sia il caso di fare accenni anche di legislazione comparata. Tuttavia ricordo che in altre legislazioni ormai il potere di discrezionalità del magistrato, non dico nella comminazione della pena, ma addirittura nella indeterminatezza quantitativa anche della misura sostitutiva della pena, è estremamente ampio. Invece in Italia per i minori imputati si mantiene integro il sistema della legalità.

Tuttavia il legislatore (e non possiamo in questo momento ignorare la personalità del delinquente minorenni, anche se per una visione generale più adeguata del problema vi sarebbe ancora molto, e forse tutto, da fare!) non può ignorare il minore nel provvedimento di indulto: non lo può ignorare nel formulare l'articolo 1 e l'articolo 3. Gli altri provvedimenti di clemenza hanno sempre riservato una maggior comprensione per i reati commessi dai minori. Mi permetto di rilevare che qui, data la caratteristica e la strutturazione particolare della legge, ignorandoli, non soltanto mostreremmo insensibilità di fronte al problema della delinquenza minorile, ma saremmo anche responsabili di una aberrazione dei principi di sistematica già realizzati nel nostro diritto positivo.

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 3, che ho illustrato, è ovviamente subordinato al nostro emendamento all'articolo 3 che propone l'integrale soppressione delle esclusioni soggettive di cui al secondo comma, lettera b). Quello delle esclusioni soggettive è un

tema ricorrente nelle discussioni sull'indulto. Vorrei soltanto ricordare che quando al Senato nel 1963 si discusse dell'amnistia, il senatore Marazziti, nell'illustrare un emendamento tendente a rendere meno severe le esclusioni soggettive, confessava di essere stato tentato di proporre addirittura la soppressione di tutto l'articolo riguardante le esclusioni soggettive: e ciò per una serie di considerazioni giuridiche, morali ed umane, e perfino di carattere costituzionale, data la eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Non mi attarderò su queste argomentazioni che potrebbero naturalmente riaprire un discorso di carattere generale sulla natura stessa dell'indulto, sulla sua funzione, ecc. Credo tuttavia interessante ricordare quanto replicava l'allora ministro guardasigilli, senatore Bosco. Egli osservava che è principio classico in materia di amnistia e di indulto predeterminare le condizioni soggettive. La pena infatti nel nostro sistema giuridico non ha carattere di vendetta ma tende alla rieducazione del condannato e alla difesa della società, tende cioè a privare del bene della libertà l'individuo nell'interesse della società. Ne discende quindi, osservava il ministro, che nel momento in cui si approva un provvedimento di clemenza non è possibile comprendere coloro la cui pericolosità sociale sia ancora in atto.

Ecco perché sempre dalle amnistie e dagli indulti vengono esclusi i delinquenti abituali, i delinquenti professionali e quelli per tendenza, tutti individui — questo è il punto — la cui pericolosità sociale ha avuto occasione di manifestarsi in maniera reiterata e clamorosa. Si tratta in altri termini di individui nei confronti dei quali il carcere non è riuscito ad assolvere quella funzione di rieducazione che notoriamente è perseguita alla stregua dell'articolo 27 della Costituzione. Per costoro niente indulto; ma perché dimezzarlo per gli altri, onorevole ministro? Ritengo che soprattutto il limite di due anni in ordine a precedenti condanne sia eccessivamente severo. Spesso accade che in pratica, a causa del meccanismo applicativo degli indulti, taluni ne beneficino continuamente, mentre altri, per un'infelice, originaria preclusione soggettiva, non abbiano avuto la possibilità di beneficiarne in alcun modo.

Mi permetterò di ricordare all'onorevole ministro il caso dei disertori nel 1943. Era previsto un condono per quelli di costoro che avessero riportato una condanna superiore ai due anni. Ebbene tutti costoro per un reato commesso nel 1943 non hanno quasi mai be-

neficiato dell'amnistia. Ecco della gente che per fatti collegati a situazioni eccezionali, che sono state già ricordate nel corso della discussione generale, è stata costantemente esclusa dai provvedimenti di clemenza.

Quante volte in un paese come il nostro, in cui la crisi della giustizia è grave, in cui il magistrato è spesso costretto ad applicare a malincuore leggi non più rispondenti alla rinnovata coscienza civile, in cui sussistono profonde ingiustizie, lacerazioni sociali, quante volte possiamo sentirci in grado di valutare, non diciamo la pericolosità sociale di un delinquente, ma persino la sua personalità morale, soltanto sommando con criterio puramente aritmetico la quantità di pena che risulta dal suo certificato penale?

D'altra parte l'atto di clemenza — e questo non deve essere dimenticato — può essere sempre revocato. La revoca quindi funziona come una garanzia assoluta affinché l'atto di clemenza non sia disconosciuto dal cittadino che ne abbia beneficiato, con il venir meno della fiducia che lo Stato ha rivolto nella sua autonoma capacità di riabilitazione.

Ma qui, onorevoli colleghi, almeno per una certa categoria di cittadini, ci troviamo di fronte ad una mezza porzione di indulto.

Concludo, onorevole ministro: noi riteniamo che questo sia un provvedimento di amnistia e di indulto molto avaro e molto restrittivo. Eppure, il ventennale della Repubblica, che questo provvedimento intende celebrare, dovrebbe essere avvenimento tale da acquistare valore generale, vorrei dire valore ecumenico, senza esclusioni e senza discriminazioni. È in questo spirito, onorevole ministro, che noi confidiamo nell'accoglimento del nostro emendamento soppressivo all'articolo 3.

Per quanto attiene all'emendamento all'articolo 6, per esso vale quanto ho detto in ordine all'indulto. In effetti si tratta, in relazione alle situazioni di esclusione soggettiva, di applicare automaticamente gli stessi criteri di maggiore larghezza sia per quanto riguarda l'indulto, sia per quanto riguarda l'amnistia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sforza, Pelleggrino e Guidi hanno proposto all'articolo 1, primo comma, di sostituire la lettera *e*) con la seguente:

« *e*) per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa per la ipotesi prevista dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ».

Gli onorevoli Spagnoli, Coccia e Sforza hanno proposto, pure all'articolo 1, primo comma, di sostituire la lettera *e*) con la seguente:

« *e*) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa per le ipotesi previste dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se commesso per motivi politici o sindacali ».

SFORZA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA. Soprattutto su una lacuna dell'attuale provvedimento desidero intrattenermi: quella che riguarda i reati commessi a mezzo della stampa. Si può dire che una delle prime battaglie per le libertà politiche del nostro paese, subito dopo l'unificazione d'Italia, sia stata proprio quella per la libertà di stampa. E ciò anche per una ragione storica, poiché presso tutti gli Stati regionali in cui era divisa l'Italia era soppressa pressoché completamente la libertà di pensiero, di opinione, di stampa.

All'unità d'Italia seguirono appassionate discussioni su questo tema, già nel primo Parlamento nazionale. Vi fu un discorso famoso dell'onorevole Villa, e si ebbero interventi dell'onorevole Stoppato e di Matteo Renato Imbriani, mentre l'onorevole Cotugno affermò che la « logica e arida parola » di Giovanni Giolitti acquistava colore e calore quando parlava della libertà di stampa.

Vi furono poi polemiche dottrinali e mirabili lotte nelle aule di giustizia, di cui si trovano tracce in quelle che Genunzio Bentini chiamò con una frase ornata, le « ceneri di udienza », cioè nelle arringhe degli avvocati, soprattutto dei grandi avvocati della scuola napoletana, da Girardi a Rosano, da Manfredi a Marciano, a De Nicola. Fra questi insigni avvocati vi fu anche un illustre pugliese, il mio, anzi più suo che mio, onorevole ministro, Francesco Rubichi, l'indimenticabile, grande Francesco Rubichi.

La libertà di stampa divenne l'indice e la misura del grado di civiltà e libertà dei vari popoli. E mi meraviglia che l'onorevole Giovanni Leone, che è un continuatore di quella scuola napoletana che prima ricordavo, si sia scagliato con tanta vivacità contro i reati di stampa. So bene di essere, di fronte a un Leone non soltanto di nome ma anche del giure, soltanto un topolino; mi sia permesso però di osservare che l'illustre parlamentare ha puntato tutte le sue batterie su un aspetto solo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

della questione, cioè sul diffamatore volgare del prestigio, dell'onore, della dignità di un singolo cittadino. Ha dimenticato, però, l'altro aspetto che ci sta a cuore, quello della pubblica censura.

E non è una distinzione che nasce oggi. Devo ricordare qui che in una sentenza della Cassazione del 1911 si affermava: « Il sindacato che ogni cittadino ha diritto di portare sull'opera dei pubblici funzionari deve essere esercitato nell'intento di illuminare la pubblica opinione sull'andamento della cosa pubblica ed al fine di evitare danno alla collettività dei cittadini ». Onorevole relatore, quante sono anche in questi ultimi tempi nel nostro paese (vedi I.N.P.S., Croce rossa, Ministero della sanità, eccetera) le coraggiose posizioni della nostra stampa che hanno portato a procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, e ultimamente, per l'I.N.P.S., alla nomina, da parte del Senato, di una Commissione parlamentare d'inchiesta! Insisto su questo carattere perché è troppo abile e bravo l'onorevole Giovanni Leone per non avere esaminato questo aspetto ed essersi soffermato invece su quello del diffamatore del singolo cittadino, della diffamazione che, si dice, attacca l'onore individuale, il sacrario della famiglia.

Non è questo che ci interessa; interessa invece soprattutto la libertà di opinione, la libertà di stampa, che tende a migliorare la vita pubblica, che esercita una continua, quotidiana opera di controllo, di critica — e perché no? — di censura sulla vita pubblica del nostro paese.

Quando un cittadino si presenta candidato per la Camera o per il consiglio comunale o provinciale ha il dovere di sentirsi discutere, non certo nei suoi affetti familiari, nelle sue questioni private, ma in relazione alla sua attività da cui si deve ricavare se egli meriti o non di ricoprire quella carica pubblica. Questo affermava tanti anni fa l'onorevole Ferri in un famoso processo dinanzi al tribunale di Bari: « Solo dirò che altrettanto è provvida e giusta la condanna quando il diffamatore, anche se dice la verità, è ispirato soltanto da losche intenzioni di cupidigia o di vendetta personale, quanto è doveroso non colpire colui che a rischio della sua pace, per solo impulso di pubblico bene, compie l'ingrata ma salutare e coraggiosa missione della libera censura verso gli uomini che chiedono il suffragio popolare, la conferma di una politica di dignità. Persino l'onorevole Villa sosteneva in questo caso mancare uno degli estremi del reato di diffamazione, cioè la volontà di voler diffamare ».

Ma vi è un altro aspetto che colpisce nella questione della esclusione: questa prevenzione contro i reati di stampa tanto più che sono riferiti semplicemente ai foglietti di propaganda ed ai giornali. Oggi vi sono però altri mezzi ben più celeri e pericolosi di formazione dell'opinione pubblica, come la radio e la televisione. Il volantino arriva a pochi, magari nel paesello; il giornale bisogna comprarlo, leggerlo, comprenderlo. La radio arriva di forza, si voglia o non si voglia, in tutte le case. Spesso gli informatori della R.A.I.-TV. — ne abbiamo avuto echi molto vasti in questa stessa Camera — giorno per giorno somministrano ai cittadini giudizi sui partiti, sugli uomini, specialmente se appartengono alle opposizioni, e ci propinano invece quasi sempre giudizi graditi agli uomini di Governo ed ai partiti che compongono la coalizione governativa. Questo spiega la reazione che ha prodotto nel paese l'esclusione dall'amnistia dei reati di stampa.

Non starò qui a leggere tanti giornali; il ministro Reale e l'onorevole Dell'Andro li avranno certamente letti. Nella scorsa settimana l'*Espresso*, dopo avere ricordato di avere subito un processo per fatti denunciati che poi hanno portato alla incriminazione, da parte del procuratore della Repubblica di Roma, di diversi altissimi funzionari, conclude lamentando: noi siamo esclusi dall'amnistia, forse perché molto spesso illuminiamo la coscienza pubblica sul modo come agiscono i nostri governanti e i partiti della maggioranza governativa.

Ieri l'onorevole Zoboli tracciava parametri per dimostrare l'assurdità di certe pene, stabilite dal codice penale, e faceva il parallelo con i reati di vilipendio alla nazione, al Presidente della Repubblica, alla bandiera, che sono meno gravi della diffamazione per mezzo della stampa nei riguardi di un semplice cittadino.

Voglio aggiungere un'altra considerazione. Per la lesione si arriva a tre anni, e perfino la lesione grave (quella che determina il pericolo di vita o che porta alla diminuzione permanente di una funzione del corpo umano) si spinge appena appena più in là della pena massima stabilita per i reati di stampa: sette anni per la lesione grave, sei anni per la diffamazione a mezzo della stampa.

È stato detto, e giustamente, che l'amnistia serve anche a colmare certe lacune profonde che si manifestano tra una legge vecchia e una situazione politica, sociale, economica, del tutto diversa. Onorevole Reale, a questo punto dovrei dire che quando ella, su

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

questo argomento, ci ricorda di avere presentato il progetto di riforma del codice, ella parla come se la critica — che non è di oggi — riguardasse semplicemente la sua persona, il periodo in cui ella ha ricoperto la carica di guardasigilli. Viceversa noi investiamo della critica tutti i governi che si sono succeduti dalla formazione della Repubblica ad oggi. La realtà è questa: che sono passati venti anni dalla istituzione della Repubblica e la Costituzione rimane inapplicata in tante parti.

Dicevo, dunque, che anche per questo era necessario comprendere nell'amnistia questi reati, che, del resto, oggi non destano allarme sociale. La legge del 1948, che aggravò lo stesso severissimo codice penale, è una legge contingente, una legge fatta per un periodo di tempo: eravamo appena appena usciti dalla guerra, dalla sconfitta, ed eravamo all'inizio di un'epoca nuova, quella repubblicana.

Onorevole Reale, mi consenta un'ultima osservazione. Il fatto che noi non la pensiamo come lei circa la questione della delega per il codice di procedura penale (noi diciamo che avremmo preferito che la riforma di questo codice avvenisse in Parlamento anziché attraverso una legge-delega, perché un provvedimento così importante deve essere proprio del Parlamento), questo fatto non significa che noi abbiamo fermato l'*iter* della legge o che facciamo l'ostruzionismo. Quando voi volete le leggi, le fate e rapidamente. Quante « leggine » abbiamo visto portare immediatamente in discussione e approvare in poco tempo !

Tornando al provvedimento in discussione, debbo dire che è quasi una beffa la disposizione in base alla quale, quando è noto l'autore dell'articolo, si applica l'amnistia al direttore e al vicedirettore. Infatti, essa contempla solo il caso colposo e non, invece, il concorso. Si sa che oggi i quotidiani hanno corrispondenti in tutte le parti del mondo: come è possibile, allora, esercitare un efficiente controllo sulla veridicità delle notizie ?

Concludendo, questa istanza tendente a estendere ai reati di stampa il provvedimento di amnistia, più che un provvedimento di perdono, è un'opera di giustizia sociale, è un'opera di giustizia riparatrice. E noi, onorevole Reale, confidiamo nella sua sensibilità politica, così come confidiamo nella sensibilità della Camera, perché il nostro emendamento sia accolto: perché non accada, nel nostro paese, che un giornalista, il quale pure vive una vita coraggiosa, a volte nell'interesse dello Stato, nell'interesse della vita pub-

blica italiana, si veda trattato peggio di un truffatore, di un ladro o di chi ha commesso un'appropriazione indebita aggravata.

Con tali sentimenti penso che, nel ventennale della Repubblica, questo provvedimento debba essere esteso anche ai reati di stampa. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spagnoli, Accreman e Pellegrino hanno proposto, all'articolo 2, di sostituire le lettere *b*) e *c*) con la seguente:

« *b*) per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 336, 337, 338, 340, primo capoverso, 341, 342, 344, 507, 508, anche in relazione agli articoli 510, 414, 610 e 635 del Codice penale e nel decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi politici o sindacali o in occasione di manifestazioni politiche o sindacali ».

Gli onorevoli Spagnoli, Pellegrino e De Florio hanno proposto, all'articolo 3, di sostituire al primo comma le parole: « 2 anni », con le parole: « 3 anni ».

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SPAGNOLI. L'emendamento all'articolo 2 tende ad ampliare la sfera dei reati di natura politica e sindacale che hanno avuto una particolare considerazione nell'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo approvato dal Senato della Repubblica. In sostanza non si riesce a comprendere perché i reati che sono ricompresi nell'articolo 2, lettera *b*), devono essere limitati a un certo numero e altri invece debbono essere esclusi, quando la loro natura o la possibilità che siano commessi per motivi o in occasione di manifestazioni sindacali e politiche è di assoluta evidenza.

Per esempio, l'onorevole ministro mi darà atto che la differenza tra gli articoli 336 e 337 è assolutamente minima, a volte difficilmente riscontrabile, accertabile, individuabile. È una differenza sottilissima per cui molte volte si travalicano i tenui diaframmi e si passa dal 336 al 337 con estrema facilità. La resistenza con violenza o la violenza per impedire un atto del pubblico ufficiale sono fattispecie veramente assai vicine per cui non si riesce a comprendere per quale motivo il testo approvato dal Senato debba includere soltanto il reato di cui all'articolo 337 e debba invece escludere quello previsto dall'articolo 336.

Credo quindi che si tratti di un'opera di equità e di equiparazione di fattispecie che

presentano contenuti analoghi o estremamente vicini allorché si realizzano per motivi politici o sindacali.

Ugualmente mi pare che non sia giusto concedere l'amnistia per il reato di cui all'articolo 337 solo nel caso che esso sia stato commesso per motivi politici. Non si riesce a comprendere il motivo per il quale si debba escludere in questo caso l'occasione di manifestazioni sindacali. Lo stesso dicasi per i reati previsti dagli articoli 340, 344, 610 e 635. Il 610 riguarda un po' tutte le manifestazioni di picchettaggio, per cui siamo sul terreno tipico delle manifestazioni sindacali. Noi vogliamo estendere l'amnistia ai reati previsti da questi articoli anche quando sono commessi in occasione di manifestazioni sindacali. Tutte le lotte davanti alle fabbriche, nei momenti difficili che abbiamo attraversato in questi ultimi anni, hanno portato a situazioni per cui sono stati commessi i reati di cui agli articoli 610, 635 e 337. Perché istituire in questo caso una discriminazione tra l'occasione di manifestazioni sindacali e il motivo politico? Tale discriminazione non ha ragione d'essere. Perché dobbiamo essere così avari di fronte a questa situazione? Se abbiamo una considerazione particolare per certi reati che hanno una certa origine, un certo movente, facciamolo nella maniera più ampia e completa, senza queste assurde discriminazioni interne, soprattutto ricomprendendovi la fattispecie del 336 che non ha alcun motivo per essere esclusa.

Ugualmente ritengo che debbano essere ricompresi nell'amnistia i reati di cui agli articoli 342 e 338, in particolare il 342. Per l'articolo 338 posso anche capire che la minaccia o violenza a un corpo politico, amministrativo o giudiziario possa offrire alcuni spunti polemici. Per il 342, l'articolo che prevede l'oltraggio ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, non riesco a comprendere quali motivi possano indurre ad una esclusione, quando questi reati avvengano per motivi politici o per ragioni sindacali. Fra l'altro, sono reati puniti in maniera modesta. Al massimo si tratterebbe dell'oltraggio con attribuzione di fatto determinato, la cui pena raggiunge i 4 anni, perché la fattispecie non aggravata è ricompresa in quanto è punita fino a 3 anni.

Lo stesso dicasi per l'articolo 344 (oltraggio a pubblico impiegato). Non si comprende perché l'articolo 344 sia considerato e il 344 no. Si potrebbe sostenere che l'articolo 344 è compreso nell'articolo 341, ma ciò può im-

plicare divergenze sul terreno della interpretazione e dell'applicazione concreta.

In sostanza il Senato ha voluto dare una particolare valutazione a certi reati allorché siano stati commessi per ragioni politiche e sindacali, cioè ha voluto stabilire una visione più larga e più elevata in correlazione al movente che ha determinato talune figure di reato. Ma se questo è l'indirizzo che si è inteso dare, dobbiamo cercare di esprimerlo con la maggiore larghezza, evitando discriminazioni interne tra motivi politici e sindacali e allargando l'amnistia a tutti i fatti che sono connessi con battaglie politiche e sociali e con lotte che hanno interessato il mondo del lavoro.

Questi i motivi che giustificano questo nostro emendamento. Credo che queste rapide enunciazioni siano sufficientemente convincenti ai fini della eliminazione della carenza che presenta il testo approvato dal Senato e della necessità di dare una struttura più organica, più giusta, più equilibrata e più ampia a questa norma, se si vuole veramente che essa affronti e risolva uno dei più gravi problemi sociali oggi esistenti.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 3 mi rimetto a quanto ha dichiarato in proposito, con maggiore efficacia ed ampiezza, l'onorevole Cacciatore, presentatore di un emendamento analogo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pellegrino, Zoboli, Guidi e Spagnoli hanno proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

Gli onorevoli Pellegrino, De Florio, Coccia, Guidi e Spagnoli hanno proposto di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 3, la lettera c).

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

PELLEGRINO. Proponiamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 riguardante l'esclusione oggettiva di taluni reati dall'amnistia. In sostanza con questo comma si propone di escludere dal beneficio dell'amnistia diciassette reati, e cioè i delitti compiuti da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, i delitti di comune pericolo mediante frode, i delitti di frode in commercio, alcuni delitti contro la moralità pubblica e il reato di truffa.

Se si considera che in pratica i reati la cui pena edittale è di tre anni sono circa un centinaio e che alle esclusioni oggettive bisogna aggiungere quelle soggettive, cioè quelle che riguardano le condizioni giuridiche dei beneficiari, che possono ostare all'applicazione del-

l'amnistia, si può concludere che, così come è attualmente congegnata, questa proposta di legge non è grande cosa ed è destinata a suscitare amare delusioni e cocenti disinganni.

Per celebrare un evento così importante e decisivo della nostra società non si può dare un topolino di amnistia e di indulto: *parturiunt montes, nascitur ridiculus mus*!

Ogni volta si oppone il falso argomento che l'Italia repubblicana ha l'amnistia facile; di fatto sotto questo argomento, a nostro avviso, si nasconde una concezione alle volte oggettiva ed involontaria della pena per la pena, della pena-castigo, della pena-afflizione, starei per dire della pena-persecuzione, scopertamente antiscostituzionale: non potendosi negare il provvedimento, si tenta di limitarlo il più possibile. In questo modo si scontentano tutti: i contrari perché il provvedimento si emana; i favorevoli perché si mutila.

Ebbene, bisogna a questo punto onorare la verità e dire che in venti anni di regime repubblicano abbiamo avuto 14 provvedimenti di amnistia ed indulto (e non 36, come nel corso della discussione generale qualcuno ha sostenuto) contro i 16 del fascismo ed i 50 circa, tra generali e speciali, del ventennio liberale 1900-1922.

Se allarghiamo il nostro esame dalle diverse epoche storiche dell'Italia unita a qualche Stato confinante come la Francia, che in 14 anni, dal 1951 al 1965, ha emanato 16 provvedimenti di amnistia, dobbiamo concludere che siamo stati avari e non doviziosi nella materia.

Vengo alle esclusioni per ricordare che dai proponenti esse sono giustificate con un solo motivo: che cioè questi reati, anche se vengono puniti con una pena che arriva fino a tre anni, sono più gravi per l'allarme sociale che destano rispetto ad altri della stessa categoria e che rientrano nell'amnistia.

A questa motivazione assai fragile noi opponiamo anzitutto che non ci troviamo di fronte ad un argomento, ma ad una illazione, ad una presunzione. Infatti, onorevole ministro, in base a che cosa è stato stabilito che questo gruppo di reati, quelli esclusi dall'amnistia, è più grave di tutti gli altri che nel nostro codice sono puniti con la stessa pena di tre anni?

E una scelta che si fa, ha detto il ministro al Senato quando si è discusso l'argomento, ed egli lo ha ripetuto qualche ora fa qui a chiusura della discussione generale. Mi consenta però l'onorevole ministro di dire che è una scelta arbitraria perché non è suffragata da alcun elemento logico, giuridico, costitu-

zionale. Sul piano della logica: perché volete escludere dall'amnistia il falso giuramento e non la falsa testimonianza? Perché volete escludere le pubblicazioni e gli spettacoli osceni e non gli atti osceni? Sono questi gli argomenti che qui sono stati ripeluti.

I reati che ho menzionato, per fare un esempio, esclusi dall'amnistia, non sono certamente più gravi di quelli che ho ricordati e che sono da essa coperti. Anzi la falsa testimonianza e gli atti osceni non c'è dubbio che colpiscono più incisivamente gli interessi che vengono penalmente tutelati e che sono gli stessi del falso giuramento e della pubblicazione oscena. Li troviamo infatti nella sistematica del nostro codice: gli uni sotto il titolo IX (delitti contro la moralità pubblica ed il buoncostume) e gli altri sotto il titolo III (delitti contro l'amministrazione della giustizia).

Non è argomentata, non è provata la maggiore pericolosità sociale dei reati esclusi rispetto a quelli inclusi nell'amnistia. Nessuno fino a questo momento ci ha detto e dimostrato che i reati esclusi in questi ultimi anni accusano un'allarmante frequenza, un'accresciuta presenza nelle statistiche criminali. Non credo che si possano giustificare queste esclusioni col fatto che nel passato — come ha detto l'onorevole ministro — in anni ormai lontani, in altri provvedimenti di amnistia e di indulto queste esclusioni furono registrate. Noi pensiamo che una scelta di questo tipo non possa essere meccanica e valere per tutti i tempi. Anzi, proprio per questo, la consideriamo oggi ingiustificata ed ingiustificabile.

Ma voglio portare un secondo argomento sul piano giuridico. Chi stabilisce e chi misura la maggiore o minore gravità di un reato? Può farlo il Parlamento in questa sede, in sede cioè di elaborazione di un provvedimento di amnistia e di indulto? Credo di no. I reati sono stati caratterizzati nella loro struttura e nella loro natura dal legislatore penale. In quella sede è stata fatta la valutazione politica, giuridica, sociale e morale del fatto che può costituire reato. In quella sede, che è l'unica competente, questo fatto è stato selezionato, catalogato, sanzionato. Noi ci troviamo oggi di fronte a qualche centinaio di reati sanzionati con pene edittali fino a tre anni. Orbene, nel momento in cui emaniamo un provvedimento di amnistia per questi reati non possiamo che prendere atto della situazione oggettiva, senza fare discriminazione fra di essi in ordine alla clemenza. La discriminazione in ordine alla loro gravità l'ha fatta il legislatore penale quando ne ha graduato la pena.

Conveniamo che vi sono fatti delittuosi che sorgono o sono più virulenti in certe epoche, che ci sono reati di moda e reati fuori moda, ma in questo caso bisogna ricorrere a riforme, anche d'anticipo, parziali, del codice penale, sulla direttrice di una politica criminale democratica, tanto auspicata, tanto sollecitata e tanto trascurata dal Governo e da alcune parti di questa Assemblea. Del resto, se ci sono reati che oggi allarmano l'opinione pubblica, che si rivelano ognora più pericolosi per l'incolumità dei cittadini, sono quelli derivanti dalla circolazione stradale e dall'inservanza di leggi e regolamenti sulla sicurezza ed igiene sul lavoro. Orbene, tutti questi reati saranno abbondantemente coperti dal beneficio che stiamo varando.

Ora noi diciamo queste cose non perché vogliamo comprendere nelle esclusioni altri reati, ma per dimostrare il vizio logico del testo propostoci. Non vogliamo cioè che avvenga quello che è avvenuto al Senato, dove le critiche e gli emendamenti migliorativi proposti hanno portato al peggioramento della legge, poiché le esclusioni sono state portate da 14 a 17.

Infine mi permetto di avanzare qualche dubbio sulla costituzionalità di questo comma, e cioè se esso non importi sacrificio del principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Invero, come si giustificerebbe il trattamento diverso che noi dovremmo stabilire approvando il testo che ci viene proposto, con le esclusioni di alcuni reati dall'amnistia, fra cittadini che oggettivamente — badate: oggettivamente, non soggettivamente — si trovano nelle stesse condizioni giuridiche, cioè di aver commesso reati colpiti con la stessa pena?

Quanto al secondo emendamento, è assai probabile che saremo più fortunati. Voglio domandare: si può seriamente mantenere nella lettera c) del secondo comma dell'articolo 3 le esclusioni oggettive dal reato in base ad argomentazioni giuridiche e politiche costituzionali? Sono andato a rileggere tutti gli *Atti parlamentari* che hanno accompagnato fin qui il provvedimento. Non ho trovato da parte di chicchessia un argomento nettamente a favore. Anche il ministro mi pare che nelle conclusioni abbia manifestato notevoli perplessità. Ho trovato invece che originariamente era stato proposto di escludere *tout court* dall'indulto i condannati per alcuni reati e che poi, essendo apparsa la cosa troppo aberrante ed incivile, si è stabilito che tutti debbano godere del condono ma in quantità diversa. Cioè in omaggio alla nota fertile inventiva giuri-

dica italiana si è dato vita all'istituto del condono che io chiamo « nano ».

Dunque, noi ora dobbiamo stabilire se, anche così formulato, il provvedimento può passare. Per parte nostra rispondiamo di no. Il condono è un tipico atto di clemenza la cui strutturazione e caratterizzazione di impersonalità e generalità deve essere totale per non perdere o limitare la sua natura. È vero che la previsione del condono ridotto ad un anno riguarda i condannati per reati assai gravi. Ma questi condannati già al momento del giudizio hanno avuto comminata una pena rapportata al reato ed alla loro personalità. Se oggi noi varassimo la legge sul condono con questa discriminazione oggettiva, praticamente emaneremmo un'altra sentenza di condanna nella misura di un anno, quanto cioè è il tempo di condono in più che proponiamo di concedere a tutti gli altri. Non vi sarebbe qui una violazione anche dell'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge? È un argomento che mi sono permesso di sottoporre alla cortese attenzione del ministro, del relatore e degli onorevoli colleghi.

Mi risponderete: ma è stata fatta una scelta seguendo un certo criterio di politica criminale. Ma che criterio, mi domando io, è mai questo che, per esempio, non pone tra i beneficiari del condono ridotto ma li lascia tra i beneficiari del condono pieno i condannati per associazione a delinquere, che è il tipico reato di mafia? Oggi, onorevole relatore, il Parlamento, il paese e il Governo stesso sono impegnati in un compito d'onore, per usare le parole del ministro dell'interno onorevole Taviani: quello di debellare il fenomeno della mafia. Abbiamo una Commissione parlamentare antimafia che lavora alacremente e con successo. Ebbene, tipico reato di mafia è l'associazione per delinquere: non vi è mafioso a cui non sia stato contestato questo reato. Così il Parlamento da una parte agisce contro la mafia, dall'altra concede al mafioso il condono pieno non facendo rientrare questo reato tra le categorie che dovrebbero godere del piccolo condono.

Dico questo, evidentemente, non per invocare l'inclusione dell'articolo 416 nel piccolo condono, ma per rilevare una madornale incongruenza ed invocare la cancellazione del condono nano per avere un solo condono per tutti i condannati, per qualunque reato siano stati condannati.

Ci auguriamo che il nostro emendamento soppressivo passi, perché il Parlamento non può varare una legge che si porti dietro una

eresia scientifica come quella contenuta in questa lettera c) del secondo comma dell'articolo 3. Io ritengo che ella stesso, onorevole relatore, concorderà con noi perché la sua vasta preparazione scientifica, la sua alta coscienza giuridica le impongono di porre disco rosso davanti a questa parte della legge in discussione. Del resto, autorevoli colleghi di ogni parte, in ogni sede, nel Parlamento e sulla stampa, hanno manifestato la loro accentuata perplessità o la loro aperta ostilità al condono « nano ». Questo ci fa sperare, anzi, questo ci dà la certezza che il nostro emendamento passerà.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Romeo, Santagati, Manco, Sponziello, Guarra, Franchi, Abelli, Grilli, Servello, Nicosia e Caradonna hanno proposto all'articolo 1, di sopprimere il secondo comma; subordinatamente hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere il riferimento all'articolo 528.

Gli onorevoli Galdo e Romeo hanno proposto, sempre al secondo comma, di sopprimere le parole: « e ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del codice penale », fino alla fine del comma.

Gli onorevoli Sponziello, Guarra, Franchi, Romeo, Santagati, Manco, Nicosia, Caradonna, Abelli, Grilli e Servello hanno proposto di sopprimere l'articolo 6; subordinatamente, hanno proposto di sopprimere dal primo comma di tale articolo le parole: « l'amnistia non si applica e ».

Gli stessi deputati hanno proposto, al primo comma, di aggiungere in fine le parole: « soltanto nel caso in cui abbiano goduto di precedenti condoni successivamente alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale o per tendenza »;

al primo comma di aggiungere in fine le parole: « soltanto nel caso in cui abbiano goduto di precedenti amnistie e condoni successivamente alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale o per tendenza »;

di sopprimere il secondo ed il terzo comma.

Gli onorevoli Galdo, Santagati e Romeo hanno proposto di sopprimere l'articolo 12.

Gli onorevoli Franchi, Romeo, Santagati, Manco, Sponziello, Guarra, Abelli, Grilli, Servello, Nicosia e Caradonna hanno proposto di sopprimere l'articolo 14.

Gli onorevoli Galdo, Santagati e Romeo hanno proposto di sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il giudice non può applicare

l'amnistia se non dopo avere interrogato l'imputato e dopo avere controllato e valutato le prove dallo stesso prodotte, per accertare preliminarmente se non debba procedere a proscioglimento, con la formula prescritta, secondo il disposto dell'articolo 152, ultimo capoverso, del codice di procedura penale ».

Infine gli onorevoli Romeo, Santagati, Manco, Sponziello, Guarra, Franchi, Grilli, Servello, Nicosia, Caradonna e Abelli hanno proposto, all'articolo 16, di sostituire le parole: « 31 gennaio 1966 », con le parole: « 31 marzo 1966 »; subordinatamente, di sostituire le parole: « 31 gennaio 1966 », con le parole: « 28 febbraio 1966 ».

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SANTAGATI. Per quanto attiene al primo emendamento mi rimetto in gran parte a quanto ho detto stamane in sede di discussione generale. Aggiungo soltanto un argomento. Indubbiamente queste esclusioni, a parte tutte le altre considerazioni portate in aula, dimostrano anche il criterio direi empirico con cui è stata fatta la discriminazione, perché è vero, sì, che si sono contemplati alcuni articoli del codice penale, ma ad esempio non si sono mai richiamate leggi speciali e quindi i reati ad esse connessi che possono benissimo rientrare nell'amnistia e possono essere considerati molto più pericolosi — se si vuole usare un certo criterio di politica criminale — di taluni dei reati, per cui è prevista l'esclusione. Questo già di per se stesso crea indubbiamente una frattura tra reati che sono stati direi quasi di peso e facilmente enucleati dal codice penale, e reati invece che, appunto perché sarebbe occorsa una casistica più laboriosa, non sono stati per nulla esclusi. Si è fatto cenno qui, ad esempio, dei reati colposi. Vorrei citare i reati fallimentari, la bancarotta semplice o altri tipi di reati. Ora, sembrano che il legislatore per pigrizia mentale dimostri di essersi preso il codice penale e soltanto perché gli riusciva facile espungere 15, 16, 17 reati che rientravano nell'amnistia lo ha fatto, mentre non ha enucleato affatto altri reati che avrebbero comportato una indagine più complessa. Inoltre, abbiamo già detto stamani che siamo decisamente contrari a qualsiasi forma di esclusione oggettiva, perché essa crea disparità che proprio in una atmosfera di clemenza e di comprensione è assurdo che affiorino.

L'emendamento subordinato, soppressivo del riferimento all'articolo 528, è, direi, la dimostrazione pratica del principio astratto e

generale che ho enunciato. Si chiede l'esclusione delle pubblicazioni oscene, ma si dimentica, ad esempio, che esiste l'articolo 14 della legge sulla stampa che fissa la pena edittale per le pubblicazioni oscene, e che, insieme con l'articolo 15 della legge sulla stampa, è altrettanto riferito a pubblicazioni e quindi ad altri reati che sono anzi, dal punto di vista oggettivo e dal punto di vista del riflesso sociale, di gran lunga più pericolosi di quello previsto dall'articolo 528, perché riguardano, oltre tutto, come ho detto stamane (e non mi voglio ripetere), la stampa per i bambini, la stampa di fantascienza, che impressiona i bambini, la puerizia. E strano quindi che quei reati, appunto perché rientrano nelle leggi speciali, siano esclusi.

DELL'ANDRO, *Relatore*. È stato però presentato un emendamento per l'inclusione.

SANTAGATI. Non vorrei che per il fatto che un collega illumina la Camera su qualche aspetto contraddittorio del provvedimento, si finisse poi con il peggiorare la legge. Se si fosse taciuto in quest'aula, forse ci si sarebbe dimenticati della legge sulla stampa. Invece, ad esempio (non vorrei dirlo perché non vorrei che venisse presentato qualche altro emendamento), è stato escluso l'articolo 527 — atti osceni — che secondo una valutazione direi severa, ma anche giusta, equa della legge, contempla una violazione penale per lo meno più forte e più robusta di quello di cui all'articolo 528. Anzi mi ha sorpreso quello che ho letto nelle discussioni al Senato in cui si disse: includiamo nell'amnistia l'atto osceno in quanto qualche giudice di merito (in effetti così si è comportato qualche pretore, ed in genere l'atto osceno rientra nella competenza pretorile) ha considerato il bacio atto osceno. Ed allora, dato che il bacio potrebbe correre il rischio di finire dinanzi ad un magistrato, si disse al Senato: mettiamolo nell'amnistia, amnistiamo i baci e non se ne parli più.

Con questi criteri si discutono le leggi? A parte che sappiamo la differenza che passa fra il bacio osceno e il bacio direi innocente, il bacio legittimo, per lo meno, se non innocente. È strano però che in una aula parlamentare si siano fatte tali disquisizioni.

MINIO. Ci vuol descrivere la differenza?

PRESIDENTE. Preferirei di no, onorevole Minio. (*Si ride*).

SANTAGATI. La sua esperienza, onorevole Minio, non ha bisogno di questa descri-

zione. Comunque, vi sono le sentenze dell'autorità giudiziaria cui ella può benissimo rifarsi.

Quindi, ho voluto solo sottolineare questi aspetti per insistere affinché l'articolo 528 venga incluso nei reati amnistiabili.

Lo stesso discorso vale per l'articolo 515 e per l'articolo 640 per quanto afferisce alla ipotesi della mancata attenuante.

Quello previsto dall'articolo 515 è proprio un reato modestissimo (la pena raggiunge i due anni), e lo si vuole escludere dall'amnistia. È un reato che non credo possa suscitare particolari pericoli e particolari allarmi: ciò potrebbe discendere solo da quella particolare *forma mentis* che si è creata in Italia quando si ebbe quella famosa campagna contro le adulterazioni alimentari; e ancora ci siamo lasciati prendere, direi impressionare dai residui di quella campagna sulle adulterazioni alimentari, che poi non hanno niente a che vedere, con l'articolo 515 perché qui avremmo, oltre tutto, una ipotesi molto semplice. E qui d'altronde non è tanto la conseguenza della pena detentiva, che va fino a due anni e quindi praticamente parte anche da 8 giorni — o addirittura della pena pecuniaria — che è disgiuntiva, e non congiuntiva, per cui il giudice può benissimo irrogare la pena pecuniaria fino a 160 mila lire (mi pare) e quindi si può irrogare in concreto una pena modesta di 10-20-30 mila lire — quanto invece la pena accessoria, che è la più afflitta in questo caso, perché, come dicevo stamane, essa comporta la pubblicazione obbligatoria sui giornali e noi sappiamo qual è oggi il costo di questa pubblicazione. Non vorrei quindi che, per un mal inteso senso di puritanesimo generico ed astratto, si escludesse dall'amnistia un reato che ha invece tutti i titoli per esservi incluso.

Quanto al reato di truffa, potrei richiamare il reato di bancarotta semplice ed altri reati contro il patrimonio, dei quali non si è tenuto conto perché contenuti in leggi speciali. Ma lasciamo stare queste considerazioni. È assurdo quel che succederebbe se noi varassimo questa esclusione dell'articolo 640 nel senso « se manca l'attenuante », perché io possa farvi l'esempio classico, tipico: il reato di cui all'articolo 640 con l'attenuante può essere amnistiato anche nella forma aggravata. Cioè può essere amnistiato perché si parla semplicemente di truffa alla lettera b) dell'articolo 1. Non si dice: articolo 640, primo comma, secondo comma, ecc. No: si dice « truffa ». Quindi l'articolo 640

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

prevede anche l'ipotesi della truffa aggravata, la cui pena va fino a 5 anni. E poi, siccome per l'articolo 1, lettera *b*), è concessa l'amnistia nel caso in cui l'attenuante concorra con una aggravante (e sappiamo che l'aggravante aumenta la pena fino a un terzo), noi arriviamo a questo paradosso, onorevole relatore e onorevole ministro: che una truffa la quale sia punibile in astratto con una pena che arrivi fino a 5 anni più un terzo di 5 anni (cioè 20 mesi), per cui in totale si hanno 6 anni e 8 mesi, purché concorra l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, è amnistiabile, mentre una truffa semplice, che va fino a tre anni, senza la predetta attenuante non è amnistiabile.

Ora, se vogliamo recepire in questa legge queste assurdità facciamolo pure, ma allora diremo che ci dedichiamo al turismo legislativo!

Passiamo all'articolo 6. Riconosco che quanto sto per dire può suscitare preoccupazioni, e quindi voglio essere molto preciso e chiaro. In sostanza mi sono preoccupato anche delle condizioni soggettive oltre che delle oggettive e, d'accordo con il mio gruppo, ho presentato alcuni emendamenti in tal senso. Il ragionamento logico, che io mi appresto a fare (e sul quale desidererei anche il cortese parere del relatore) prescinde da quello che è già nel nostro diritto positivo, nel quale l'amnistia e l'indulto, in linea di massima, proprio per principio, tranne volontà contraria del legislatore, non si applicano ai delinquenti professionali, abituali e per tendenza.

In effetti, proprio perché per legge, per principio legale, per presunzione *iuris et de iure*, direi, i delinquenti abituali, professionali e per tendenza non possono godere (ed è ovvio il motivo) di determinati benefici, essi non ne hanno mai goduto.

Cioè praticamente in Italia succede che da un ventennio a questa parte, tralasciando gli altri ventenni, con le sedici amnistie secondo una versione o con le trentasei secondo un'altra, chi all'origine di questo periodo si è trovato, a causa di questa preclusione soggettiva, nella impossibilità di godere il beneficio, ne è rimasto costantemente escluso.

Non discuto in ordine al passato, ma trovandoci ora di fronte ad una legge che potrebbe essere perfezionata per raggiungere un criterio di maggiore equità, una volta tanto si potrebbe pure aprire uno spiraglio per consentire anche a questi condannati la possibilità di usufruire almeno di un atto di clemenza. Mi rendo conto che se ci avviassimo sul terreno dell'ortodossia si potrebbero certa-

mente opporre obiezioni ai nostri argomenti, obiezioni per altro non definitive, perché largamente opinabili e discutibili. Ma qui si tratta più che altro, onorevoli colleghi, di considerare alcuni aspetti umani della questione. Questo è il senso dei nostri emendamenti e questo è il motivo per cui noi ci preoccupiamo di precisare che il beneficio non debba essere concesso, soltanto nel caso in cui l'interessato abbia goduto di precedenti condoni successivamente alla dichiarazione di delinquenza abituale o professionale o per tendenza.

Chiediamo la soppressione dell'articolo 12 per i medesimi motivi che anche da altri oratori sono stati largamente illustrati. Mi permetterò semplicemente di ribadire alcune ragioni che secondo me dimostrano l'ingiustizia del divieto di ripetibilità secondo il testo dell'articolo 12 del quale, ripeto, chiediamo la soppressione. Si tratta in altri termini di evitare di punire coloro i quali si sono dimostrati più sensibili e più solerti nello adeguarsi alle disposizioni di leggi e di premiare invece coloro che tale sensibilità non hanno dimostrato.

Occorre infatti evitare che in casi del genere si giunga ad usare due pesi e due misure.

Quanto all'emendamento sostitutivo dello articolo 14 rilevo che esso offre una soluzione a mio avviso soddisfacente ad un problema che è stato ampiamente dibattuto nel corso di questa discussione, quello cioè della rinunziabilità o meno dell'amnistia. Sia l'una sia l'altra opinione hanno indubbiamente dalla loro parte argomenti di notevole peso, che ora non ripeterò avendone già trattato nel mio intervento di stamani. Senza entrare nella polemica dottrinale se l'amnistia debba essere intesa come *abolitio legis* o *criminis*, disputa che d'altra parte avrebbe scarsa rilevanza pratica, desidero sottolineare che la formulazione del nostro emendamento consente di trovare un punto di incontro tra le due tesi in conflitto.

Il nostro emendamento sostitutivo prevede infatti, in sostanza, che in linea generale l'amnistia è irrinunziabile, viene però offerta allo imputato la possibilità di produrre al giudice prove che mettano quest'ultimo nella condizione di far scattare il meccanismo previsto dall'articolo 152 del codice di procedura penale. In altre parole, diventa per questa via possibile prosciogliere l'imputato, evitando il ricorso all'amnistia. La mia esperienza forense sta a confermare la validità della soluzione da noi proposta.

I due emendamenti sostitutivi all'articolo 16 hanno per oggetto la data fino alla quale è ap-

plicabile l'amnistia o l'indulto. Con il primo emendamento proponiamo che tale termine sia fissato al 31 marzo 1966, data più vicina a quella della promulgazione della legge e all'evento che con essa si vuole solennizzare. Se questa data venisse respinta dalla maggioranza, ripiegheremmo sul termine del 28 febbraio 1966, che sarebbe in perfetta armonia con i dettami della Costituzione.

Mi auguro che questi emendamenti siano accolti dalla Camera.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bettiol e Folchi hanno proposto di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 1, il riferimento all'articolo 371.

Gli onorevoli Breganze e Pennacchini hanno proposto di sopprimere, al secondo comma dell'articolo 1, il riferimento agli articoli 516 e 515.

Poiché non sono presenti, si intende abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Migliori e Bosisio hanno proposto di sostituire al secondo comma dell'articolo 1, le parole: « 528, 530 del codice penale, e ai reati » con le parole: « 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 1948, n. 47 e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonché ai reati ».

BOSISIO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSISIO. Il testo al nostro esame esclude dall'amnistia i reati di cui all'articolo 528 del codice penale, che punisce le pubblicazioni e gli spettacoli osceni, ma non fa riferimento alcuno alle disposizioni di legge particolari, che prevedono azioni delittuose rinviando per la pena all'articolo 528 del codice penale.

Si tratta di reati commessi tramite pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza e delle pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante in ordine alle quali dispongono gli articoli 14 e 15 della legge sulla stampa del 1948. Si tratta inoltre della esposizione e affissioni oscene a fini pubblicitari, previste e punite dalla legge 12 dicembre 1960, indicate nell'emendamento. Tutti questi articoli di legge recitano testualmente: « Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano alle ipotesi previste ».

Sennonché tali ipotesi, e non soltanto a nostro avviso, sebbene vengano punite ai sensi dell'articolo 528, figurano come reati a se stanti, la pericolosità dei quali deve essere valutata non già con il criterio del comune sentimento, bensì con il criterio di una particolare sen-

sibilità dei minori e delle esigenze della loro tutela morale. Ove di omettesse di estendere la veramente provvidenziale esclusione a codesti reati dei quali non è il caso di commentare la pericolosità — e, diciamo pure, la viltà — si commetterebbe una mancanza verso una esigenza di logica elementare e soprattutto male si risponderebbe al senso di responsabilità che il legislatore ha già dimostrato nei confronti dei fanciulli e degli adolescenti, cioè di coloro che sono i più indifesi dalle intossicazioni morali dell'ambiente.

Per questi motivi raccomando caldamente alla Camera di accogliere il nostro emendamento compiendo così un atto, ripetiamo, logico e doveroso. Più che mai in questa materia la difesa dei fanciulli e degli adolescenti si identifica con la difesa della libertà. La libertà dei soggetti deboli, la libertà dei genitori dagli attentati all'esercizio del loro diritto-dovere di educatori.

Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Zappa, Mauro Ferri, Greppi, Giorgio Guerrini, Fortuna, Ballardini, Martuscelli, Di Primio, Mario Berlinguer e Macchiavelli hanno proposto, al secondo comma dell'articolo 3, di sopprimere la lettera c).

Inoltre, l'onorevole Zappa ha proposto, di sopprimere, all'articolo 7, primo comma, numero 3), le parole: « relativamente ai tabacchi », e, subordinatamente, alla fine del n. 3), di aggiungere le parole: « e, escluso quanto previsto ai nn. 1) e 2), per tutti gli altri reati punibili dalle leggi sulle dogane quando la pena pecuniaria non supera il milione di lire ».

Lo stesso onorevole Zappa ha proposto all'articolo 8, di sopprimere al primo comma n. 1, le parole: « per i tabacchi », e al n. 2), di sopprimere le altre: « relativamente ai tabacchi », e, subordinatamente, alla fine del n. 2 di aggiungere le parole: « e, escluso quanto previsto al n. 1), nella misura non superiore al milione per tutti gli altri reati punibili dalle leggi sulle dogane »;

all'articolo 9, di aggiungere al n. 2), lettera b), dopo le parole: « a pena detentiva » le altre: « non superiore a 30 giorni »;

di sopprimere l'articolo 12.

L'onorevole Zappa ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ZAPPA. Per la soppressione della lettera c) dell'articolo 3 mi associo a quanto da altri è stato detto. Per gli emendamenti all'articolo 7 mi rivolgo alla cortesia del ministro guardasigilli che benevolmente sostituisce il collega

delle finanze. Pur rimettendomi a quanto ho detto nel mio intervento in sede di discussione generale rivendico il diritto di avere un contraddittore perché non è assolutamente giusto che un ministro delle finanze e quattro sottosegretari di quel dicastero non siano presenti. Comunque è necessario che almeno prima della votazione facciano conoscere il loro pensiero in ordine alle mie proposte.

Questo vale anche per l'emendamento all'articolo 8, che prospetta un caso correlativo. Credo di essere nel giusto rilevando che determinati fatti di carattere doganale non sono compresi nel provvedimento, mentre invece dovrebbero esservi compresi, come si è fatto per il tabacco del monopolio. Penso che si tratti di un errore, diversamente sarà ben lieto di conoscere l'opinione del Governo.

L'emendamento all'articolo 9 l'ho già sinteticamente illustrato nel corso della discussione generale. Vale l'osservazione di carattere generale e la riserva, eventualmente, di una dichiarazione di voto o di una interruzione, non avendo altri strumenti parlamentari, quando sarà presente il ministro delle finanze.

Per la soppressione dell'articolo 12 mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Amatucci. Si tratta di rendere irripetibili dallo Stato quelle somme che ad esso fin dalla origine non erano dovute. È un principio che non sta né in cielo né in terra, e spero neppure nella legge che stiamo per varare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Bernardi, Minasi, Pigni e Luzzatto hanno proposto di sopprimere l'articolo 14.

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CACCIATORE. Il gruppo socialista unitario è contrario alla rinunciabilità, che snatura l'istituto dell'amnistia.

Nel mio intervento nella discussione generale ho ricordato l'etimologia della parola amnistia: *a-memini*, cioè non ricordare; quindi cancellazione di qualsiasi ricordo, oblio completo. Se invece accettiamo il principio della rinunciabilità si ha un ricordo preciso e grave dell'imputazione, anzi ne conseguirà che per chi non ha rinunciato vi sarà una presunzione chiara e precisa di colpevolezza.

L'onorevole ministro ha voluto giustificare il principio della rinunciabilità ricordando ciò che avviene in materia di querele, e cioè che per l'estinzione occorre l'accettazione dello imputato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. La accettazione non c'entra. Parlavo della facoltà

di rimessione della querela: con la rimessione della querela si estingue il reato, come dice il codice.

CACCIATORE. Però occorre l'accettazione della parte.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Quello che importa è che vi sia una causa di estinzione nella disponibilità di un privato.

CACCIATORE. Comunque la querela mette in moto la giustizia penale soltanto se vi è la volontà della persona offesa, e quindi, nel caso di ritiro della querela (tranne l'accettazione o meno del preteso colpevole), è la stessa volontà che ha dato inizio all'azione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta egualmente di estinzione di reato.

CACCIATORE. Nell'amnistia, invece, vi è una volontà superiore diretta a pacificare gli animi in un determinato momento della vita di un popolo. Di fronte a questa volontà superiore che impone di non ricordare, che impone l'oblio, la volontà del singolo non ha più valore.

Piuttosto, a questo punto mi sia consentito di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su ciò che avviene oggi in materia di certificati penali. Da essi, ingiustificatamente, ed anche per l'amnistia propria, risulta l'estinzione per amnistia.

Tornando poi alla tesi di coloro che sostengono non potersi vietare all'imputato di fare risultare la sua innocenza, mi sia consentito ricordare il secondo comma dell'articolo 152, al quale ha già fatto cenno l'onorevole Greppe. Confido nell'accoglimento del nostro emendamento che mira a sopprimere l'articolo 14, e ho fiducia che verrà approvato in quanto altri gruppi si sono associati a questa richiesta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia, Sforza e Zoboli hanno proposto, all'articolo 5, di sostituire la lettera d) con la seguente: « d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale ».

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COCCIA. Non ho bisogno di dilungarmi nella illustrazione di questo emendamento, perché già altri colleghi hanno dato ragione di analoghi emendamenti proposti all'articolo, sia pure su aspetti parziali. Il nostro emendamento è piuttosto incentrato sul regime generale che regola il computo della pena ai fini dell'amnistia. Nel congegno della legge

di delegazione vi sono una discriminazione e una disparità nella valutazione delle aggravanti e delle attenuanti che non possiamo non ritenere inaccettabili. Partendo da questa considerazione reputiamo che il nostro emendamento risponda coerentemente sul piano politico e tecnico all'esigenza di dare a quest'atto di clemenza il valore che in definitiva da esso ci si attende. Non possiamo, per i motivi che altri colleghi hanno dianzi illustrato, condividere l'orientamento per cui viene a stabilirsi una disparità di valutazione tra aggravanti e attenuanti. Se si calcolano le aggravanti nel loro massimo, si deve anche per ragioni di giustizia elementare tenere in conto in egual misura delle attenuanti.

Non ritengo opportuno aggiungere altre parole, in considerazione della natura delle attenuanti che, per i motivi ideali che riscattano il reato e ne diminuiscono la portata, devono ben essere comprese nel provvedimento di amnistia. Non si comprende perché, mentre si deve tener conto delle aggravanti nel limite massimo, non si debba assolutamente tener conto delle attenuanti se non nel solo caso, come è stato ricordato, dell'articolo 62, n. 4, cioè della lieve tenuità del valore del danno, che ha di per sé un carattere in gran parte di componente oggettiva; e, al contrario, non si tenga in nessun conto di quelle che si ispirano a motivi morali, e sociali, oltretutto quello risarcitorio e della provocazione, a cui gli altri colleghi si sono richiamati.

Nell'introdurre questa mia brevissima illustrazione, sento la necessità di dire che indubbiamente non brilla per chiarezza la legge di delegazione, laddove, appunto, si parla dei criteri per la determinazione e la valutazione delle aggravanti e delle attenuanti.

Nel provvedimento abbiamo previsto due regimi diversi per l'amnistia: l'amnistia in ordine a determinati reati speciali e l'amnistia in ordine a reati non speciali. La norma che regola il computo della pena — e, quindi, la valutazione delle aggravanti e delle attenuanti — non fa alcun riferimento all'amnistia per reati speciali. Sarebbe da augurarsi, a questo riguardo, sul piano interpretativo, che vi fosse un chiarimento sul carattere di deroga in ordine ai reati speciali, del che si avvantaggerebbero gli interpreti nei giudizi che si incentreranno in ordine al provvedimento di amnistia.

Nel merito se, per l'applicazione ai fini del computo pena, si deve aver riguardo alla pena edittale nel massimo; non tener conto, giustamente, dell'aumento della pena per ef-

fetto della continuazione, ed invece aver riguardo alle circostanze aggravanti per l'aumento della pena nel loro massimo; è ingiusto e sperequato non voler tener conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti. Con il che, proprio in contraddizione ai criteri ispiratori del provvedimento di clemenza, che valuta i moventi che riscattano il reato e ne attenuano la portata ai fini della pena, le attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice penale incidono ai fini della presente amnistia solo nei limitati casi — e per il solo articolo 62 — previsti nell'articolo 1 — lettera b), dell'articolo 62, n. 4 — cioè nella circostanza comune dei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità. Ne segue che tutte le altre circostanze attenuanti comuni non vengono prese assolutamente in considerazione, né quelle generiche di cui all'articolo 62-bis.

Questa esclusione appare, in un provvedimento di amnistia, difficilmente comprensibile, ove si consideri che vengono ad essere private di ogni incidenza le circostanze attenuanti per eccellenza: quella dell'aver agito per particolari motivi di valore morale e sociale, dove l'elemento sociale è prevalente e che il legislatore ha voluto porre in testa alle altre dandole particolare risalto.

Lo stesso dicasi per l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 2, della provocazione per aver agito in stato d'ira, determinato da fatto ingiusto; per la n. 3 dell'aver agito per suggestione di folla in tumulto; ugualmente per l'aver prodotto l'evento per fatto doloso della persona offesa, ed infine per l'attenuante della riparazione del danno. A questa esclusione si deve aggiungere l'esclusione totale delle attenuanti generiche di cui all'articolo 62-bis, che attengono a circostanze che il legislatore ha giudicato degne di essere considerate meritevoli di particolare clemenza che vanno al di là delle specifiche e quindi eccezionali.

In questo modo si concreta questo disvalore delle attenuanti, che vede prive di considerazione quelle essenziali, fondate su motivazioni di natura morale sociale ed eccezionali, che pertanto annulla ogni incidenza della clemenza, in relazione alla personalità ed alla volontà del reo, nella commisurazione della pena, salvo l'attenuante oggettiva e minore della tenuità del danno. Non vi è assolutamente proporzione plausibile, mentre di contro si considerano ad ogni effetto le aggravanti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Beragnoli, Ognibene, Lusoli, Coccia, Maschiella, Bavetta e Giancarlo Ferri hanno proposto, all'articolo 6, di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'amnistia è comunque applicata e l'indulto è concesso a coloro che, pur avendo riportato due condanne a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per non oltre tre anni di reclusione, siano stati in età minore alla data della prima condanna e l'esecuzione della stessa sia stata sospesa dal beneficio condizionale ».

L'onorevole Beragnoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERAGNOLI. L'emendamento, come ben si evince dalla sua lettura, tende a non far comprendere fra le esclusioni derivanti dalle condizioni soggettive coloro che, pur avendo riportato più di una condanna, complessivamente per oltre 3 anni, siano stati in età minore alla data della prima condanna e l'esecuzione della stessa sia stata sospesa dal beneficio condizionale.

Tengo, intanto, a precisare subito che, probabilmente per un mio errore materiale, dovuto alla fretta con cui ho presentato l'emendamento stesso, figura nell'espressione « non oltre tre anni » la parola « non », che invece va tolta.

Il mio emendamento è subordinato a quello proposto dal collega De Florio che è di portata più ampia e che mi auguro sia accolto.

Sono stato spinto a presentare questo emendamento da un'esperienza che mi ha profondamente colpito: visitando ripetutamente carceri per minorenni e le altre carceri, vi ho trovato anche elementi giovanissimi che avevano violato la legge in età minore.

Mi pare che, in base ai motivi ispiratori di questo provvedimento non sia equo escludere coloro che, avendo riportato una condanna in età minore, anche con il beneficio della condizionale, sono ricaduti poi in errori, spesso dipendenti da mali della nostra società: ragazzi senza famiglia, abbandonati o non curati dai genitori o dai parenti, spesso privi di lavoro, anche se lo hanno affannosamente cercato, spinti a commettere reati senza neanche avere quella capacità di inibizione che invece un uomo adulto deve avere.

Per questi motivi prego molto caldamente l'onorevole ministro, l'onorevole relatore e i colleghi di voler accogliere, in via subordinata rispetto a quello dell'onorevole De Florio, questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Accreman, Raffaelli e Minio hanno proposto di sopprimere all'articolo 7, primo comma, n. 4 le parole: « ordinarie o straordinarie, sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società ».

Gli onorevoli Minio, Guidi e Raffaelli hanno proposto all'articolo 7, primo comma, n. 4, di sostituire le parole « sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società », con le parole « con la esclusione dall'amnistia dei reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società ».

Gli onorevoli Minio, Accreman, Pellegri-
no, Sforza e Zoboli hanno proposto di sopprimere l'articolo 12.

L'onorevole Minio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

MINIO. Il nostro emendamento all'articolo 12 tende a sopprimere la proposta secondo la quale chi ha pagato i tributi non potrebbe riaverli anche se non dovuti. Questo articolo è stato presentato al Senato dal Governo, che evidentemente ha avuto le sue ragioni per farlo. Esso è stato approvato dalla maggioranza senza discussione, senza la presentazione di alcun emendamento e, a quanto mi risulta, non vi è stata che una osservazione di scorcio da parte di un parlamentare. Questo emendamento è strettamente legato alla rinunciabilità dell'amnistia, in quanto il fatto che l'amnistia sia rinunciabile o meno influisce sulla decisione del cittadino di pagare o di non pagare il tributo.

Al riguardo osservo che noi scontiamo in questa discussione il modo con il quale essa si svolge, per il fatto che stiamo illustrando tutti gli emendamenti senza sapere che cosa sarebbe accaduto se invece avessimo proceduto alla votazione. In questo caso alcuni emendamenti sarebbero risultati preclusi, altri si sarebbero dimostrati non necessari. Così io sto illustrando un emendamento soppressivo sul quale avrei potuto non insistere se avessi conosciuto la parte di articoli ed emendamenti precedenti, e se fosse presente il ministro delle finanze per dare chiarimenti e fare conoscere la sua opinione.

Ritiro l'emendamento Accreman, soppressivo al primo comma dell'articolo 7 poiché è pressoché analogo al successivo che porta per prima la mia firma. Il mio emendamento, del quale desidero sottolineare l'importanza,

tende ad escludere dall'amnistia i reati previsti dalle leggi sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari e sulla ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società.

Com'è noto, anche questa norma è stata proposta dal Governo. Purtroppo però, anche in questa occasione, devo rilevare che parlo al deserto, perché il ministro Reale non risponde di questi emendamenti e non so nemmeno quale sarà la risposta che potrebbe eventualmente darci il ministro delle finanze, se non altro per informarci perché è stata introdotta una norma di tale gravità, una norma che tende a favorire un tipo di evasione fiscale che certamente è fra i più gravi.

In pratica l'amnistia viene estesa anche a coloro che hanno omesso di trattenere le ritenute di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società per azioni o a coloro che non hanno intestato, come prevede la legge, le azioni ai loro possessori: credo che non vi possano essere reati tributari di maggiore gravità. Ebbene, questi reati sono stati accomunati a quelli di contrabbando del sale, dei tabacchi, delle pietrine focaie e dei fiammiferi, cioè a piccoli reati tributari di scarsa rilevanza.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Si tratta però di reati punibili solo con multa o ammenda.

MINIO. È vero, perché la pena detentiva è prevista solo quando gli amministratori hanno ritenuto l'imposta di acconto, ma non l'hanno versata. Ma qui, oltre che alla evasione siamo al furto vero e proprio! Costoro cioè hanno fatto pagare ad un cittadino l'imposta e poi si sono « dimenticati » di versarla nelle casse dello Stato. So benissimo che questo reato è escluso, però bisogna analogamente riconoscere la gravità del reato compiuto da chi non ha effettuato la ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (come quello concernente la violazione della nominatività dei titoli azionari), reato punito a norma degli articoli 260 e 264 del testo unico sulle imposte dirette.

La gravità di questi reati tributari risulta in modo particolare dal fatto che, a differenza di altri che possono essere commessi da singoli (come ad esempio la mancata o ritardata denuncia e la falsa dichiarazione), essi sono veri e propri reati organizzati. Infatti, chi omette di intestare i titoli azionari? Chi omette di effettuare la ritenuta di acconto o di imposta? Forse il singolo contribuente? No, perché non spetta a lui questo com-

pito. Sono gli amministratori delle società che possono commettere questi reati. Si tratta quindi, ripeto, di reati organizzati, messi in atto per di più da chi ha l'obbligo per legge di applicare l'imposta e di effettuare le ritenute, come pure di intestare i titoli azionari. L'amnistia pertanto viene estesa ad amministratori di società anonime che hanno compiuto così gravi reati tributari che, ripeto, vengono accomunati ad altri reati di natura pressoché trascurabile, quali sono quelli relativi al contrabbando dei sali, del chinino, delle pietrine focaie, dei fiammiferi e simili.

Ci rendiamo conto, onorevoli colleghi, di quel che significa introdurre questa norma, quasi di contrabbando? E per di più bisogna rilevare che non vi è qui alcuno che possa darci una spiegazione sui motivi per cui questo è stato fatto.

PRESIDENTE. Probabilmente domattina l'onorevole ministro delle finanze darà alla Camera questi chiarimenti.

MINIO. Io invece ho l'impressione che il ministro delle finanze sappia molto bene perché questa norma sia stata introdotta. Infatti esiste davanti alla Camera un progetto di legge, presentato da parecchio tempo, riguardante uno Stato straniero, progetto di legge con il quale si vorrebbe sancire una sanatoria dei mancati versamenti delle ritenute di acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società alle società stesse. Si tratta di uno Stato straniero sì, ma che sta a Roma e molto vicino a noi, per cui il segreto di questa norma potrebbe essere facilmente spiegato.

Tra l'altro l'onorevole ministro Preti, dopo aver introdotto questo principio, è andato in giro accusando gli altri di essere complici dell'evasione fiscale, come se non avesse fatto niente di grave nel presentare questa proposta, sotto la specie di emendamenti governativi. Mi risulta inoltre che in un pubblico comizio egli abbia invitato l'opposizione a presentare emendamenti assicurando che li avrebbe accettati. Intanto è molto strano che un ministro inviti l'opposizione a presentare emendamenti dichiarando di essere disposto ad accettarli perché, quando il Governo ritiene che un emendamento sia giusto, lo presenta o lo fa presentare dalla sua maggioranza e quindi non si rivolge agli oppositori. A meno che questo non significhi l'instaurazione di nuovi rapporti, di quei nuovi rapporti tra Governo ed opposizione...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si sa mai!

MINIO. ... tra maggioranza e minoranza. Se così fosse, vorremo congratularci. A noi pare però che l'impegno del ministro di accettare emendamenti annunciato in un comizio non sia sufficiente garanzia: il ministro Preti avrebbe dovuto precisare l'emendamento da presentare, e impegnare non solo la sua persona, ma anche il Governo e la maggioranza parlamentare. Perché non vorrei che il ministro Preti ad un certo momento se la cavasse dicendo di essere favorevole alla soppressione dell'articolo, facendo magari ricadere la responsabilità del rigetto sulla maggioranza della Camera.

Onorevoli colleghi, su questo particolare aspetto avrei avuto molte altre cose da aggiungere, considerata la gravità della norma, quello che sotto vi è, e quello che essa vuole cancellare. Mi rivolgo quindi in modo particolare all'onorevole ministro e all'onorevole relatore (non al presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato che vediamo in prima fila solamente quando si tratta di votare provvedimenti a scrutinio segreto, mentre non è presente quando si tratta di discutere emendamenti ed articoli di carattere tributario), perché ci si diano non soltanto esaurienti spiegazioni sulle ragioni per cui si è voluto introdurre una norma di tale gravità, e concedere amnistia a reati organizzati da parte delle società per azioni per favorire i loro complici, ma anche assicurazione che le parole pronunciate fuori di qui dal ministro Preti vengano riconfermate in quest'aula e l'emendamento da noi proposto accettato dal Governo e dalla maggioranza.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di tutti gli emendamenti.

Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Affari interni):

MATTARELLI ed altri: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza » (2875), con modificazioni;

dalla XIII Commissione (Lavoro):

« Riapertura del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di

assicurazione e capitalizzazione » (*Modificato dalla X Commissione del Senato*) (2831-B);

Senatori BITOSI ed altri: « Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 16 febbraio 1966 nella sciagura di Robbieri (Svizzera) » (*Approvata dalla X Commissione del Senato*) (3079).

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

VESPIGNANI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

LOPERFIDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sollecito lo svolgimento di una interrogazione sui gravi fatti accaduti stamane di fronte al Ministero della pubblica istruzione.

CIANCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANCA. Sollecito lo svolgimento di una interrogazione sulla vertenza della SO.GE.ME.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

ALBONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBONI. Desidero sollecitare la discussione della mozione del gruppo comunista sulla vertenza tra medici e mutue.

PRESIDENTE. Interpellerò il Governo.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 27 maggio 1966, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori MONNI ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (*Approvata dal Senato*) (3167);

— *Relatore:* Dell'Andro.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai

loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599);

e delle proposte di legge:

RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60);

CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78);

ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178);

BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534);

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);

SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787);

FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3087);

— *Relatore:* De Marzi Fernando.

3 — Seguito della discussione del disegno di legge:

FORTUNA ed altri: Condoni di sanzioni disciplinari (225);

Condoni di sanzioni disciplinari (371);

NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432);

— *Relatore:* Di Primio.

4. — Discussione delle proposte di legge.

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno vitalizio ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori:* Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

5. — Discussione del disegno di legge:

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza (*Approvato dal Senato*) (2568);

— *Relatore:* Vedovato.

6. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

7. — Discussione del disegno di legge:

Ordinamento delle professioni di avvocato di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

10. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, *per la maggioranza*; Almirante Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

11. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*;

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

La seduta termina alle 22,50.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE ANNUNZiate***Interrogazioni a risposta scritta.*

ALBA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i motivi per cui a distanza di 20 mesi dall'espletamento del concorso a 300 posti di « Assistente di stazione » non si è ancora provveduto alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, né alla immissione degli stessi nei relativi ruoli dell'Amministrazione.

L'interrogante chiede di conoscere, altresì quali urgenti provvedimenti il Ministro intende prendere a carico degli eventuali responsabili di tale assurdo ed ingiustificato ritardo, e quali accorgimenti intende prendere perché un simile andazzo di cose non abbia più a ripetersi in casi consimili. (16681)

ALBA. — *Ai Ministri della riforma della pubblica amministrazione e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi, nell'ambito della riforma, in favore dei laureati in scienze statistiche demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali in merito ad una loro più larga possibilità di partecipazione ai pubblici concorsi;

se non si sia ritenuto opportuno, in vista della particolare importanza che le discipline statistiche presentano nella vita dello Stato e di ogni singola amministrazione, disporre per una partecipazione dei suddetti laureati a tutti i concorsi nei quali è prevista come materia d'esame la statistica, intesa nella sua più ampia accezione;

se infine si sia tenuto presente l'articolo 2 della legge 18 dicembre 1930, n. 1748, in merito allo speciale titolo di « Abilitazione nelle discipline statistiche » previsto per gli addetti alla direzione degli uffici di statistica presso i vari enti statali, parastatali, autarchici. (16682)

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perché intervenga presso l'I.N.A.I.L. allo scopo di provocare l'emanazione di disposizioni chiarificatrici dell'articolo 1 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente gli istituti ospedalieri neuropsichiatrici, per quanto concerne l'interpretazione del termine « ambiente organizzato », contenuto nella nota del 30 dicembre 1964, n. 41876, dell'I.N.A.I.L.

Con tale dizione il predetto ente intende comprendere nella tutela assicurativa tutti in-

distintamente i dipendenti che prestano la loro opera nell'ambito degli ospedali e, quindi, anche coloro i quali lavorano in locali dove non sono funzionanti i macchinari, gli apparati, e gli impianti citati nel predetto articolo 1 della legge n. 15 e che non sono pertanto soggetti ad infortuni di natura diretta od indiretta. (16683)

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se non ritengano urgente ed opportuno definire la pratica relativa al trasferimento della caserma dei carabinieri di Bra (Cuneo) in nuovi locali, dato che gli attuali, vecchi di oltre due secoli, sono stati anche dichiarati inabitabili dal punto di vista igienico.

Al riguardo sottolinea il danno morale e materiale che deriva al prestigio dell'arma benemerita dall'attuale sistemazione, giudicata indecorosa sotto ogni aspetto sia dalle autorità locali che dalla popolazione. (16684)

VIANELLO, GOLINELLI e LOPERFIDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato della inopinata comunicazione pervenuta al consiglio d'amministrazione dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia da parte dell'ispettorato per l'insegnamento artistico, comunicazione secondo la quale la storica « Accademia », ospitata da due secoli nel complesso palladiano dell'ex Scuola della Carità all'Accademia, dovrebbe trasferirsi nei locali della direzione della Casa di rieducazione per minorenni alle Zattere.

Per conoscere in particolare con quali criteri si prendano a Roma « decisioni » maturate totalmente all'infuori del direttore dell'Accademia, del corpo degli insegnanti e degli studenti, con procedure formalmente inammissibili oltre che errate nel contenuto lesivo di ogni democrazia e autonomia. (16685)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Ministero intenda finanziare la costruzione della strada Casignana-Matochio-Palazzi (Reggio Calabria) per una spesa di lire 450 milioni.

Tale opera, compresa nel piano di emergenza redatto dal genio civile di Reggio Calabria (esercizio 1966), è di vitale importanza oltre per il necessario allacciamento delle suddette frazioni prive attualmente di qualsiasi collegamento, anche perché allaccerebbe un vastissimo territorio di rilevante interesse agricolo industriale. (16686)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda adottare per il consolidamento degli abitati di Caraffa Del Bianco e Casignana (Reggio Calabria), dove i due rioni: Pizzo e Chiesa Vecchia e Borgo, sono stati dichiarati pericolanti e da trasferire a spese e cura dello Stato in altro sito. (16687)

BOVA. — *Al Ministero dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda adottare al fine di mitigare la grave crisi degli alloggi nei paesi di Caraffa del Bianco e Casignana (Reggio Calabria) dove rendesi urgente e indispensabile la costruzione di un congruo numero di alloggi popolari, anche in considerazione del trasferimento di alcune frazioni dichiarate pericolanti dal genio civile di Reggio Calabria. (16688)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Ministero intenda finanziare il completamento della sistemazione delle strade interne del comune di Casignana (Reggio Calabria) per l'importo di lire 100 milioni.

La suddetta opera è stata già ammessa a graduatoria dal Genio civile di Reggio Calabria sulla legge n. 181 per l'esercizio 1964-1965. (16689)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il Ministero intenda finanziare il completamento della rete idrica e fognante per lire 50 milioni nonché l'ampliamento della rete di pubblica illuminazione per lire 20 milioni nel comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria).

Le suddette opere sono state ammesse a graduatoria dal genio civile di Reggio Calabria sulla legge n. 181 per l'esercizio 1964-65. (16690)

AZZARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali sono le difficoltà che ostacolano l'emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

La mancata emanazione del regolamento — si fa presente — danneggia alcune categorie di personale che aspira al riscatto parziale per il servizio prestato, ai fini della pensione. (16691)

SOLIANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando ri-

tiene di dover ammettere al contributo statale previsto dalle leggi in vigore la richiesta avanzata dal comune di San Martino Siccomario (Pavia) per la costruzione di scuole.

Tale opera è compresa nella graduatoria inviata dal Provveditorato agli studi di Pavia in data 6 settembre 1965. (16692)

SOLIANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando ritiene di accogliere l'istanza avanzata dal comune di San Martino Siccomario (Pavia) tendente ad ottenere l'ammissione al contributo statale, a sensi delle vigenti leggi, per la costruzione di un nuovo palazzo municipale. (16693)

SOLIANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando ritiene di ammettere al contributo statale previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, la richiesta avanzata dal comune di San Martino Siccomario (Pavia) avente per oggetto la costruzione di una rete di distribuzione acqua, e serbatoio, alla frazione Torre dei Cani. (16694)

SOLIANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando ritiene di dover ammettere al contributo statale previsto dalle vigenti leggi la richiesta avanzata dal comune di San Martino Siccomario (Pavia) per la costruzione di un acquedotto comunale da servire il comprensorio capoluogo Gravellone. (16695)

SERVADEI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente destinare più fondi alle zone colpite dai terremoti dell'anno 1962 onde giungere a normalizzare la vita di vaste zone ambientalmente ancora disestate.

L'interrogante, pur nella doverosa considerazione del quadro nazionale, si permette insistere per le pratiche danni ancora in sospeso, riguardanti i colpiti del comune di Verghereto (provincia di Forlì) zona fra le più depresse dell'Appennino tosco-romagnolo, per la quale le domande inevase superano di gran lunga quelle liquidate e per la quale gli stanziamenti annui risultano assolutamente insufficienti all'occorrenza e tali da creare odiose disparità fra i colpiti.

L'interrogante fa infine presente che la liquidazione danni terremoto nel comune di Verghereto non corrisponde soltanto ad un impegno assunto dalla collettività nei confronti dei colpiti, ma è condizione di sopravvivenza e di sviluppo economico, agricolo e turistico del citato territorio. (16696)

ISGRÒ. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere quale azione urgente intendano svolgere per far sì che anche la pista di Elmas in Sardegna possa disporre senza ulteriori indugi di una pista per gli aerei a reazione, tenendo presente l'importanza di quell'aeroporto nel movimento degli aerei dell'Isola. (16697)

ISGRÒ. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se non intenda venire incontro con la massima urgenza alle giuste istanze presentate dal Consiglio comunale di Orune in Sardegna per il definitivo passaggio all'E.N.El. dell'azienda elettrica locale.

Si sottolinea l'insostenibile situazione venutasi a creare per il perdurare di gravi disservizi che creano da anni un serio disagio alla popolazione. (16698)

LETTIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga che la norma di cui all'articolo 7 del regio decreto dell'8 luglio 1937, n. 1516, secondo comma, la quale non consente che possano far parte delle commissioni distrettuali e provinciali delle imposte, per incompatibilità, « i prefetti, gli intendenti di finanza, gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione provinciale delle imposte, gli appartenenti ai corpi armati dello Stato in servizio attivo permanente, i funzionari e i reggenti di pubblica sicurezza » intenda riferirsi, per quanto attiene a questa ultima categoria, ai funzionari di ruolo della pubblica sicurezza e non ai sindaci dei piccoli comuni dove non esista ufficio di pubblica sicurezza.

E ciò in quanto la legge di pubblica sicurezza all'articolo 1 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 1 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nella sua stessa dizione letterale, oltre che nella più logica interpretazione, nettamente distingue tra funzionario di pubblica sicurezza quale è il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo e il podestà (oggi sindaco) che lo sostituisce nelle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza. Precisa altresì, nell'articolo 4 dello stesso regolamento che: « il prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari di pubblica sicurezza preposti ad uffici distaccati di vigilare sull'andamento dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quelli di loro residenza; e quando le esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto o il questore possono inviare funzionari di

pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia. Durante la permanenza dei funzionari nei comuni resta sospesa la competenza del podestà (oggi sindaco) relativamente ai servizi di polizia ».

Non pare dubbio pertanto che il sindaco pur essendo autorità locale di pubblica sicurezza in mancanza del funzionario è figura nettamente distinta da quest'ultimo (anche per il concetto giuridico di pubblico funzionario che presuppone una organica dipendenza dalla pubblica amministrazione cui quelle funzioni si riferiscono) e non può quindi essere compreso nel divieto di cui all'articolo 7 che parla esplicitamente di funzionari tanto più che tale norma ha sentito il bisogno di indicare nominativamente anche il prefetto (che è autorità provinciale di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 1 del testo unico senza che per questo possa dirsi compreso tra i funzionari di pubblica sicurezza) ma non nomina affatto i sindaci.

Non senza aggiungere che se lo scopo della norma era quello di escludere le ingerenze del potere esecutivo da dette commissioni giudicatrici per maggiore garanzia dei cittadini, il divieto non avrebbe senso oggi soprattutto nei confronti del sindaco, che è la più diretta espressione, *in loco*, della volontà popolare. È convincimento dell'interrogante che divieti di legge, che escludono dalle cariche pubbliche, alle quali tutti avrebbero diritto, vanno intesi in senso tassativo, senza possibilità di interpretazioni estensive. (16699)

BUFFONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare onde risolvere i gravi problemi di fondo dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità denunciati dall'illustre professor Ageno nel bollettino ISS 66/3 del 15 febbraio 1966.

Specificamente si vuol sapere anche se interventi del genere sono stati previsti nel piano di sviluppo quinquennale ed in quale misura.

L'interrogante ritiene, che la delicata funzione di tali laboratori, e la enorme incidenza che ha la ricerca scientifica nel campo della fisica ai fini dello sviluppo delle tecniche produttive e di controllo a tutti i livelli, merita un particolare approfondimento ed un impegno adeguato all'ingegno ed all'alto senso di responsabilità e sacrificio dimostrato dai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità. (16700)

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il comune di Terravecchia (Cosenza) è stato o verrà incluso nel programma delle opere da realizzare con il contributo dello Stato (ampliamento della rete di pubblica illuminazione — ampliamento del cimitero — edilizia scolastica).

(16701)

BUFFONE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se, per la soluzione dell'annoso problema dell'approvvigionamento idrico della numerosa popolazione agricola, disseminata nelle campagne site a monte dell'abitato di Ammendolara (Cosenza) e dei paesi limitrofi (Albidona, Castroregio, Oriolo, Montegiordano, Roseto Capo Spulico) è stata esaminata la possibilità di utilizzare le acque dell'acquedotto del Frida.

Trattasi di problema di difficile soluzione per le amministrazioni locali, per cui è indispensabile l'intervento dello Stato.

(16702)

ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere il piano di sviluppo delle Terme di Salsomaggiore, comprendendo varie iniziative tra le quali la costruzione del nuovo stabilimento termale, di cui parla insistentemente la stampa locale per giustificare il rinvio del ripristino del consiglio di amministrazione, e per giustificare anche la riconferma del commissario governativo dottor De Jorio quale amministratore unico delle Terme di Salsomaggiore.

(16703)

ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza di quanto segue:

1) che l'Istituto nazionale della previdenza sociale allorché liquidò la pensione facoltativa agli assicurati che avevano preso parte alla guerra 1915-18 non accreditò agli stessi i contributi figurativi inerenti il periodo di servizio militare prestato e ciò in aperta violazione dell'articolo 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

2) che per ottenere detto accreditamento si rese necessario da parte degli interessati, adire la magistratura portando il giudizio, con considerevoli sacrifici, fino innanzi alla Suprema Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 114 del 16 gennaio 1959 (causa Nepenti contro I.N.P.S.) accolse le giuste istanze dei pensionati;

3) che in seguito, in sede di determinazione della misura del beneficio conseguente tale accreditamento, l'I.N.P.S. liquidò ai pensionati la somma massima mensile di lire 27, somma calcolata con un sistema che si ritiene erroneo;

4) che l'I.N.P.S. stesso mantiene tale sistema di calcolo nonostante già la magistratura (vedi sentenza n. 8/1963 del tribunale di Reggio Emilia, causa Boiardi contro I.N.P.S.) lo abbia dichiarato manifestamente erroneo, costringendo così i pensionati a sopportare, per la tutela dei loro diritti, un secondo iter giudiziario che non si sa dove e quando finirà, dal momento che presso il solo tribunale di Reggio Emilia sono pendenti circa 180 cause.

L'interrogante chiede inoltre se il Ministro non ritenga opportuno un suo intervento al fine di sanare la questione e far desistere l'I.N.P.S. dal suo intransigente atteggiamento che appare in netto contrasto con gli orientamenti del Parlamento e del Governo in favore dei partecipanti alla guerra 1915-18.

(16704)

MONASTERIO E CALASSO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non creda di disporre che il competente ufficio, in sede di esame della delibera adottata dalla Camera di commercio di Lecce il 23 marzo 1966, n. 50, richiami la delibera (n. 178) con la quale lo stesso ente, in data 4 maggio 1966, assegnava a riscatto, alla signora Leo Durante Maria Cultura, un appartamento costruito nel 1952, avvalendosi della legge 2 luglio 1949, n. 408; e per sapere se non ravvisi nella predetta assegnazione la documentata prova dell'arbitrio commesso dallo stesso ente col negare ai dipendenti statali signori Arsenio Calignano, Vittorio Micella, Federico Ricupero e Carlo Russo — forniti degli identici requisiti in possesso della signora Leo Durante — la concessione a riscatto degli alloggi dagli stessi occupati fin dal 1956.

(16705)

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione dell'annosa pratica (posizione numero 140793) per la concessione in favore del cieco civile Giusè Scazzari da Francavilla Fontana (Brindisi) del vitalizio previsto dalle vigenti leggi; e per sapere se non ritenga di dover intervenire presso l'Opera nazionale ciechi civili perché non sia ulteriormente delusa la penosa attesa dell'interessato, le cui

condizioni di estremo disagio abbisognano di un pronto aiuto. (16706)

BAVETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che in data 2 febbraio 1966 veniva rilasciata licenza di costruzione n. 93, protocollo n. 35543 e 11666/63 dal comune di Roma, ripartizione XV, a tali Riti Settimpio e Velenosi Albina per ripristino piano servizi —:

1) se le statuizioni contenute nella convenzione del 1941 tra il comune di Roma e l'ingegnere Caroni abbiano trovato puntuale applicazione e più precisamente

2) se si è tenuto presente il dettato della convenzione che così testualmente dichiara: « Art. 2. - Per quanto riguarda le costruzioni edilizie dovranno osservarsi le norme seguenti: ... *Omissis* ... Per i lotti tinteggiati con velatura viola nella planimetria allegata n. 1 (zona Tempio della Salute), i fabbricati dovranno essere isolati, composti di non più di due piani, ... »;

chiede di conoscere:

a) il parere, n. 1681, fascicolo 96/1489, del 12 febbraio 1965 espresso dall'avvocatura del comune di Roma, certamente antiggiuridico e favoritistico per il Caroni;

b) tutti i precedenti che hanno dato origine alla intera vicenda;

c) il parere espresso dalla Sovrintendenza ai monumenti;

d) il parere della sezione urbanistica del comune;

chiede inoltre se non si reputi necessario, viste le compiacenze del comune per il Caroni, applicare l'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

chiede infine sapere quali provvedimenti il Ministro intende promuovere per far luce sulla oscura vicenda. (16707)

ARNAUD. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi disfunzioni che si verificano nelle comunicazioni telefoniche fra il Piemonte e l'Emilia.

In particolare risulta all'interrogante che i ritardi nelle comunicazioni telefoniche per le due regioni superano anche le 3-4 ore e che di fronte alle legittime proteste di numerosi utenti la sede torinese dell'azienda di Stato per i servizi telefonici ha risposto dichiarando la propria incompetenza ad ovviare agli inconvenienti.

L'interrogante desidera conoscere quali provvedimenti si intendono adottare ed entro quanto tempo è probabile possano essere eliminate, almeno parzialmente, le deficienze sopra ricordate. (16708)

CACCIATORE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del questore di Benevento, il quale nella manifestazione del XXIV Maggio, consentì, nonostante le proteste dei rappresentanti dei partiti democratici, la presenza nel corteo di un lugubre drappo nero, con la scritta « me ne frego ». (16709)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono state accolte le richieste di contributi statali avanzate dal Comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) per la ultimazione della rete idrica fognante per l'importo di lire 100 milioni; per la costruzione della casa comunale per l'importo di lire 56 milioni; per la costruzione del cimitero della frazione Castella per l'importo di lire 27 milioni; per l'ampliamento della pubblica illuminazione per l'importo di lire 14 milioni.

L'interrogante, in particolare, desidera conoscere quando il Ministero potrà dare ufficiale comunicazione degli avvenuti finanziamenti al Comune interessato, onde porlo in condizione di predisporre gli opportuni provvedimenti. (16710)

BRONZUTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere come intendano intervenire e quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per la parte di sua competenza, per la copertura dell'alveo che attraversa il rione delle case per i lavoratori di via Lagno, nel comune di Portici.

In effetti, genio civile, intendenza di finanza e comune, cercando ciascuno di attribuire le responsabilità agli altri, lasciano nel più completo abbandono il rione, con grave pericolo per la salute delle circa 300 famiglie che vi abitano, in quanto, per i grossi inconvenienti igienici, si verificano frequenti casi di tifo, paratifo e qualche volta di poliomielite. (16711)

Interrogazioni a risposta orale.

I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere in base a quali criteri la Soprintendenza bibliografica per il Lazio ha ritenuto "non idonea ad una biblioteca comunale" la "Storia universale" curata dall'Accademia delle Scienze dell'U.R.S.S., che la giunta municipale del comune di Genzano aveva stabilito di acquistare per la biblioteca di quel comune; e per conoscere il parere del Ministro sul perdurante spirito di settaria discriminazione politica e culturale che sembra ancora ispirare l'azione di certi funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

(4042)

« SERONI, ALATRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere l'atteggiamento assunto dal Governo in ordine alla recente espulsione del giornalista italiano Gianni Toti (inviato del settimanale *Vie Nuove*) dal territorio del Viet-Nam del sud.

« Il giornalista, al termine della sua permanenza a Saigon, è stato fermato all'aeroporto della città da agenti della polizia segreta mentre si apprestava a partire: perquisito, derubato del materiale professionale, impedito a prendere contatto con l'ambasciata italiana ed infine espulso.

« Data l'esistenza di normali rapporti diplomatici tra il Governo italiano e il simulacro di autorità esistente nella capitale sudvietnamita, gli interroganti chiedono quali passi si intenda compiere per protestare contro la violazione di elementari diritti perpetrata ai danni di un cittadino italiano e per pretendere la restituzione del materiale che al medesimo è stato indebitamente ed illecitamente sottratto.

(4043)

« ALICATA, GALLUZZI, SANDRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per sapere se sono già a conoscenza dei gravi episodi di violenza, verificatisi questa mattina, ad opera di forze di polizia, nei confronti di una pacifica manifestazione, di carattere nazionale, da parte di insegnanti tecnico-pratici e di applicazioni tecniche che si erano riuniti davanti alla sede del Ministero della pubblica istruzione in attesa che una loro delegazione fosse ricevuta dal Ministro o da un suo rappresentante, attesa che veniva però delusa mentre invece numerosi insegnanti, fra i quali alcune donne, venivano fatti, improvvisamente, oggetto di ca-

riche e percosse, a seguito delle quali vi sono stati dei feriti e altri, nel frattempo, venivano tradotti in cellulare.

« Gli interroganti fanno presente che la manifestazione, indetta dall'A.N.I.T.P.A.T. dopo uno sciopero nazionale recente, si proponeva lo scopo di invitare il Governo a considerare lo stato di profondo disagio e malessere provocato nella categoria dai preannunziati provvedimenti di riforma tendenti a ridurre la presenza degli insegnanti tecnico-pratici e di applicazioni tecniche nella scuola in via di trasformazione. Pertanto chiedono di conoscere quali misure urgenti il Governo intende attuare di fronte alle esigenze presentate dalla categoria già da alcuni anni, ma finora sempre disattese. Per sapere infine se non ritenga necessario il divieto alle forze di polizia di comportamenti provocatori e repressivi, nonché l'accertamento di responsabilità circa gli atti di violenza sopra menzionati e l'adozione di provvedimenti rivolti a denunciarne e a colpirne gli autori.

(4044)

« LOPERFIDO, GOLINELLI, Busetto, SERONI, BRONZUTO, PICCIOTTO, SCIONTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se risponde a verità che il direttore dell'Ufficio successioni di Roma abbia impedito ed impedisca l'esercizio di attività sindacale nell'ambito degli uffici, assumendo atteggiamenti ed esprimendo opinioni non solo nettamente antidemocratiche ma anche lesive dei diritti e della dignità di dirigenti sindacali.

(4045)

« NANNUZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se non intenda intervenire con energia nei confronti dell'Alitalia al fine di indurla a risolvere la vertenza insorta tra la SO.GE.me. e i lavoratori dipendenti, a seguito dei licenziamenti effettuati per rappresaglia e alla conseguente occupazione dell'azienda, in atto da 45 giorni;

gli interroganti chiedono altresì di sapere se risponde a verità la notizia che l'Alitalia, allo scopo di favorire una società privata concorrente, la De Montis, intenderebbe smobilitare la SO.GE.ME., smobilitazione che provocherebbe tra l'altro gravissime ripercussioni anche nei confronti della situazione economica della zona di Fiumicino;

e se il Governo approvi tale politica dei dirigenti dell'Alitalia; o intenda intervenire

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 MAGGIO 1966

per ottenere un indirizzo più consono all'interesse pubblico e a quello dei lavoratori.

(4046) « CINCIARI RODANO MARIA LISA,
D'ALESSIO, CIANCA, D'ONOFRIO,
NATOLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza del fatto che la società De Montis, la quale a seguito della vertenza tra la SO.GE.ME. e i propri dipendenti, gestisce il servizio dei pasti per numerose linee aeree internazionali facenti scalo all'Aeroporto di Fiumicino, non dispone delle necessarie attrezzature di sterilizzazione, nè del personale appositamente vaccinato e immunizzato per compiere il lavaggio di cassoni contenenti i pasti degli aerei provenienti anche dall'estremo oriente;

che tale ditta ha affidato le operazioni di lavaggio di detti cassoni, senza nessuna garanzia igienica, alle suore dell'Istituto degli orfanelli « M. Galeazzi » di Fiumicino;

se ritenga ammissibile dal punto di vista igienico e sanitario che tale lavaggio venga compiuto in un Istituto che accoglie bambini orfani;

e se non ritenga infine di intervenire immediatamente con opportuni provvedimenti ad evitare il possibile insorgere di focolai di malattie infettive.

(4047) « CINCIARI RODANO MARIA LISA,
D'ALESSIO, NATOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano i motivi che impediscono il completamento dei lavori di ammodernamento della strada statale 117, tronco Mistretta-Nicosia, nonostante la risposta positiva già data dal Ministro ad altra interrogazione;

per conoscere se il Ministro non intenda disporre una inchiesta amministrativa a carico del Compartimento A.N.A.S. di Palermo per l'evidente collusione con la società Tonco già appaltatrice dei lavori ed in atto dichiarata fallita, rivelatasi da ultimo nelle notizie volutamente imprecise date dall'A.N.A.S., circa i pagamenti diretti effettuati ai lavoratori già dipendenti della Tonco.

« L'A.N.A.S. afferma di avere liquidato i lavoratori, mentre invece dieci di questi, residenti a Mistretta non sono stati liquidati a saldo, e le loro istanze di insinuazione nel fallimento sono state respinte per le imprecise notizie fornite dall'A.N.A.S.

« L'amministrazione comunale di Mistretta, inoltre, richiamò circa due anni fa l'at-

tenzione del compartimento di Palermo con un esposto corredato da documenti fotografici dai quali si rileva che la massicciata veniva eseguita con pietre e terriccio e non avendo avuto nessuna risposta soddisfacente dall'A.N.A.S. che ritenne i lavori conformi al capitolato, presentò un esposto alla Procura della Repubblica di Mistretta; per accertare infine se è vero che la Tonco ebbe i lavori della predetta strada ed altri ancora per l'importo di lire un miliardo e mezzo a trattativa privata, previa corresponsione di lire novanta milioni, come da notizie emerse a seguito dello sganciamento dell'impresa Mirenda di Messina associata alla Tonco per l'esecuzione dei lavori, attualmente in completo dissesto. (4048)

« GRIMALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per sapere se è a conoscenza delle dichiarazioni di alcuni dirigenti della SO.GE.ME., secondo cui si starebbe procedendo alla liquidazione dell'azienda come rappresaglia nei confronti dei lavoratori da tempo in lotta per la revoca dei 78 licenziamenti;

e per sapere se questi dirigenti agiscono su ordine dello stesso Ministero, poichè è impensabile che essi possano agire come semplici privati.

(4049)

« CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della sanità e del tesoro, per sapere se sono a conoscenza del profondo disagio esistente tra il personale dipendente dall'O.N.M.I., costretto a continuare lo sciopero in conseguenza del rifiuto del Ministro del tesoro di accettare la proposta per l'approvazione del nuovo regolamento organico del personale impiegatizio e salariato dell'ente, rimasto fermo dal 1953, escludendo così i lavoratori dell'O.N.M.I. dai benefici economici e di carriera da tempo acquisiti da altre categorie dipendenti da enti parastatali.

« Tale situazione è ancora più grave per i 1.400 dipendenti non di ruolo, che vedono confermati i loro licenziamenti — già comunicati per lettera dal Presidente dell'O.N.M.I. a molto personale ausiliario degli asili nido — contrariamente a quanto affermato con la risposta scritta alla interrogazione n. 8078 in data 26 marzo 1966.

« Gli interroganti chiedono ai Ministri della sanità e del tesoro se non ritengano indispensabile ed urgente affrontare il problema di un nuovo regolamento organico per garantire la stabilità del lavoro, un giu-

sto trattamento economico e di carriera al personale, il regolare funzionamento dei servizi, avendo presente la necessità di arrivare presto ad una riforma generale del settore assistenza maternità ed infanzia, condizione per garantire al paese un servizio moderno ed efficace.

(4050) « ZANTI TONDI CARMEN, ALBONI, SCARPA, BALCONI MARCELLA, PALAZZESCHI, MESSINETTI, MORELLI, DI MAURO ADO GUIDO, RE GIUSEPPINA, PASQUALICCHIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non intenda disporre che quei militari di leva, che figurano nelle liste elettorali dei comuni nei quali sono stati indetti i comizi elettorali, — e la cui presentazione ai corpi dovrebbe avvenire nei prossimi giorni — possano presentarsi alle armi in data successiva al 12 giugno 1966 dopo aver potuto esercitare il diritto di voto. »

(4051) « TEDESCHI, DI MAURO ADO GUIDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e della sanità, per sapere se siano a conoscenza del fatto che la società De Montis, la quale a seguito della vertenza tra la SO.GE.ME. e i propri dipendenti gestisce il servizio dei pasti per numerose linee internazionali e nazionali facenti scalo all'aeroporto di Fiumicino, assicura un servizio pessimo e, a quanto si afferma, ad un costo altissimo, nonché senza garanzie igienico-sanitarie, essendo sprovvista delle necessarie attrezzature e di apposito personale;

per sapere se risponde a verità la notizia che l'Alitalia, per favorire la società De Montis, intenderebbe smobilitare la SO.GE.ME.;

per conoscere infine se intendono energicamente intervenire nei confronti dell'Alitalia perché sia risolta la vertenza della SO.GE.ME. e perché sia assicurato un servizio dei pasti rispondente alle esigenze della clientela e alle norme igienico-sanitarie.

(4052) « GOLINELLI, MARCHESI, PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti e aviazione civile, per sapere quale azione intendano promuovere per facilitare una rapida soluzione della vertenza insorta fra l'Alitalia e il dipendente « personale a terra », in ordine alle rivendicazioni salariali e normative da questo avanzate;

per sapere se il danno e gli inconvenienti evidenti conseguiti allo sciopero

ro in corso e ad un eventuale ulteriore insprimento della vertenza non sopravanzino per entità ed importanza l'onere che sarebbe derivato alla società se, in luogo di irrigidirsi in una posizione negativa, essa avesse aderito ad una trattativa sindacale ispirata al ragionevole riconoscimento delle giuste richieste delle maestranze; per sapere infine, in relazione alle presunte difficoltà finanziarie che l'Alitalia adduce a sostegno della propria intransigenza, come essa giustifichi o spieghi, sotto il profilo tecnico, economico e delle reali esigenze aziendali e come il Governo, dal canto suo, giudichi il recente acquisto di 28 aerei tipo DC 9 effettuato presso le officine statunitensi « Douglas » in circostanze che hanno legittimato preoccupate domande di chiarimenti rimaste peraltro a tutt'oggi insoddisfatte.

(4053) « MARCHESI, PIRASTU, GOLINELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per sapere: se siano a conoscenza del fatto che oggi una folta delegazione di insegnanti tecnico-pratici e di applicazioni tecniche convenuti a Roma per sollecitare in una pacifica dimostrazione l'incontro di una loro delegazione col Ministro della pubblica istruzione è stata fatta oggetto di violente cariche da parte della polizia che ha anche operato alcuni fermi;

se ritengano questi metodi, indegni di un paese libero e civile, idonei a risolvere i problemi del lavoro e della scuola;

per sapere infine che cosa intende fare il Ministro della pubblica istruzione per risolvere i problemi dei tecnico pratici che per provvedimenti adottati vedono restringersi di giorno in giorno, dopo anni di meritorio lavoro, le prospettive di permanenza nella scuola tanto che circa duecento sono già disoccupati, altri quattrocento hanno solo nove ore settimanali d'insegnamento e molti altri decadono dai diritti acquisiti in materia di pensioni.

(4054) « SANNA, MALAGUGINI, FRANCO PASQUALE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per evitare la prospettata chiusura del cantiere di San Marco in Trieste, la cui notizia ha generato viva apprensione e malcontento fra la cittadinanza

za e legittime manifestazioni di protesta dei lavoratori interessati.

(4055)

« ROBERTI, FRANCHI ».

Interpellanze.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per conoscere se, di fronte al perdurare di uno stato di guerriglia che ha condotto in Alto Adige alla barbara uccisione dei carabinieri Luigi Di Gennaro e Ariu Palmerio avvenuta a Sesto Pusteria, la sera del 26 agosto 1965, ed a quella del finanziere Bruno Bolognesi, perpetrata il 23 maggio 1966 al rifugio alpino del Passo di Vizzi, ad opera di delinquenti che, partendo dall'Austria vi trovano poi compiacente rifugio, non ritenga sia giunto il momento politico di denunziare l'accordo De Gasperi-Gruber e di rivedere tutte le concessioni che ne sono derivate con eccessiva larghezza, nella considerazione che, alla prova di una esperienza ventennale, hanno rivelato di costituire un pericoloso incentivo alle velleità separatistiche della inquieta minoranza di lingua tedesca, invece che strumento di pacificazione e di concordia.

(804)

« CUTTITA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, sui provvedimenti adottati verso il consiglio regionale della Valle d'Aosta, sulla grave situazione che da essi è derivata, anche in considerazione delle numerose illegittimità che a seguito dei detti provvedimenti sono state compiute e che hanno determinato una aspra tensione nella regione autonoma della Valle d'Aosta col tentativo di creare poteri illegittimi in contrasto con i poteri legalmente costituiti.

« In particolare, gli interpellanti ritengono che la nomina, per decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 18 maggio 1966, di un commissario del Governo con l'incarico di indire la convocazione del consiglio regionale della Valle, è illegittima e contraria allo statuto della regione, che al suo articolo 20 stabilisce che il consiglio è convocato dal suo presidente, nonché all'articolo 20 del Regolamento che prevede, come unica alternativa, la convocazione del consiglio da parte della giunta regionale. Che inoltre lo statuto della Valle d'Aosta è il solo che non contempla l'istituto del delegato del Governo; che l'articolo 19 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, riguarda le regioni a statuto ordinario e non può in alcun modo essere esteso alle regioni a statuto speciale;

che i poteri del governo sulla regione gli consentono al più, in base all'articolo 48 dello statuto, e con la procedura ivi prevista, di sciogliere il consiglio regionale, previo parere del Consiglio dei ministri e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; che, infine, il provvedimento emesso dal Presidente del Consiglio dei ministri non è stato rivolto e indirizzato né al Presidente del Consiglio della Valle, né al Presidente della Giunta, ma ad un consigliere auto-qualificatosi anziano.

« Gli interpellanti ancora rilevano che, a seguito di tale grave illegittimità, altre ne sono derivate e susseguite, quali: la illegittimità della convocazione del consiglio da parte del commissario di Governo; la illegalità della seduta del consiglio così convocato, che ha assunto deliberazioni, nonostante la patente mancanza del numero legale, pure rilevata e constatata dal segretario generale dell'assemblea regionale; la illegalità di tutte le susseguenti deliberazioni assunte, quali la convalida di due consiglieri e la elezione di un presidente del consiglio della Valle.

« Gli interpellanti, infine, segnalano che altre illegalità sono state preannunziate, quali la revoca del Presidente della giunta e della Giunta stessa, attraverso un istituto che non è in nessun modo previsto né dallo statuto né dal suo regolamento.

« Gli interpellanti perciò chiedono che, di fronte a compiute clamorose violazioni di leggi costituzionali, che hanno determinato e stanno per determinare l'elezione di organi sforniti di base legale in contrasto con i poteri che sono derivati dalla legittima applicazione dello statuto e da assemblee regolarmente elette, convocate e costituite; e di fronte alla grave situazione che si sta determinando anche in relazione al fatto che ciò sarebbe giustamente ritenuto dalla popolazione valdostana ed in particolare dalla sua minoranza etnica come un attentato decisivo alla autonomia della Regione, il Presidente del Consiglio dei Ministri intervenga immediatamente:

1) per revocare i provvedimenti emessi, e per sospenderne comunque l'efficacia ed in ogni caso per evitare ulteriori deliberazioni comunque illegittime anche in considerazione del ricorso proposto alla Corte Costituzionale sulla legittimità del provvedimento assunto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) per normalizzare la situazione nella Valle, con lo scioglimento del Consiglio di cui è impossibile il normale funzionamento, e nuove elezioni da cui possano promanare or-

gani di governo della Valle che rispecchino le scelte politiche dei suoi elettori.

(805) « SPAGNOLI, PAJETTA, SULOTTO, LEVI ARIAN GIORGINA, TODROS, MAULINI, BALDINI, SCARPA, BALCONI MARCELLA, TEMPIA VALENTA, BIANCANI, BO, LENTI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ripristinare in Valle d'Aosta l'osservanza della legalità e dello Statuto speciale della Regione violata con un arbitrario intervento del Presidente del Consiglio e con gli atti che gli sono seguiti; e in particolare in relazione:

1) al fatto che il Presidente del Consiglio non si sa a quale titolo agendo, si sia rivolto direttamente a un componente del Consiglio regionale non si sa a quale titolo prescelto, anziché agli organi della Regione;

2) al fatto che con l'apparente forma di un suo decreto il Presidente del Consiglio abbia incaricato un funzionario del Ministero dell'interno di procedere nella Regione ad atti cui costituzionalmente non poteva procedere, affidandogli poteri inesistenti e non previsti da alcuna norma, che né il Presidente del Consiglio è autorizzato ad attribuire, né alcun suo Commissario ad esercitare;

3) al fatto che il predetto inviato abbia dato luogo ad apparenti deliberazioni adottate da un numero di Consiglieri regionali inferiore al numero legale necessario per le deliberazioni del Consiglio;

4) al fatto che sia stato dato adito alla prosecuzione di atti apparentemente consiliari inficiati dalla iniziale nullità, e pertanto illegittimi e non promananti dal Consiglio regionale; cosicché sono stati gravemente violati i principi dell'autonomia della Valle di Aosta, del suo Statuto speciale, e della Costituzione.

(806) « LUZZATTO, VALORI, FOA, CACCIATORE, PIGNI, ALINI, MINASI, ANGELINO PAOLO, PASSONI, SANNA, LAMI ».

Mozione.

« La Camera,

constatato con preoccupazione il deteriorarsi, nell'ambito della Comunità economica europea, del principio della progressiva realizzazione di una politica agraria comunitaria sottratta alle singole sovranità nazionali;

rilevato come solo la piena attuazione di una politica agraria comune e degli obiettivi di parità di reddito da essa previsti, in particolare secondo l'articolo 39 del trattato di Roma, possa rendere sopportabili agli agricoltori italiani i non lievi sacrifici ad essi richiesti da una quasi generale riconversione della economia agraria nazionale conseguente alla integrazione comunitaria;

considerato che da questa situazione in gran parte dipendono le difficoltà denunciate dagli imprenditori agricoli italiani e che si concretano, da una parte, nella mancata regolamentazione di settori per noi fondamentali (ortofrutticoltura, tabacco e vino) e, dall'altra, nella adozione di regolamenti (per le carni, per la barbabietola da zucchero e il latte) insopportabili ed inaccettabili per la nostra agricoltura senza una adeguata compensazione, attuabile soltanto con lo strumento di una politica agraria comunitaria e non certo con accordi bilaterali e multilaterali sottoposti di volta in volta — come attualmente avviene — alla ratifica dei singoli Governi;

tenuto presente lo squilibrio che si verifica tra il nostro apporto al Fondo di orientamento e garanzia ed i benefici che da esso può trarre la nostra agricoltura;

sottolineato come, oltretutto, la nostra economia agraria si trovi nei confronti delle concorrenze che davanti ad essa si parano, sia in sede europea, sia su scala mondiale, in condizione di netta inferiorità per effetto della errata politica agraria condotta in questi ultimi anni, e in particolare per la pressione demografica tutt'ora in atto nelle campagne, per l'assurda ed anacronistica situazione di blocco dei contratti agrari, per le discriminazioni in atto tra i produttori e per la politicizzazione della organizzazione economica, a causa infine di stanziamenti di bilancio chiaramente insufficienti;

sottolineato inoltre che l'attuazione del mercato unico agricolo esige necessariamente, così come previsto anche dal Piano di sviluppo economico, l'incentivazione senza alcuna discriminazione di ogni posizione imprenditiva;

tenuto presente che la svalutazione della lira in questi ultimi anni aggrava in maniera sensibile la posizione dei produttori agricoli anche per il prezzo dei cereali;

rilevato infine che l'integrazione comunitaria rende necessario e urgente che si affrontino i problemi della collina e della montagna italiane, travagliate da una crisi di trasformazione degli ordinamenti aziendali e

produttivistici, che non ha sovente altro sbocco al di fuori del tipo di coltura estensiva;

impegna il Governo:

a) in sede comunitaria:

1) a rendersi interprete nelle trattative di Bruxelles della esigenza di procedere speditamente, sul piano politico generale e su quello agricolo particolare, verso obiettivi ed impegni che garantiscano la realizzazione di una vera integrazione politica;

2) ad ottenere che i livelli dei prezzi agricoli proposti dalla Commissione vengano adeguati alle esigenze della produzione italiana, in particolare per quanto riguarda il latte, la carne e la barbabietola da zucchero;

3) ad ottenere l'«attualizzazione» dei prezzi già fissati, nonché la estensione a tutti i prodotti di una clausola di revisione così come previsto dal regolamento n. 19 relativo ai cereali;

4) a richiedere ed ottenere che, contemporaneamente ai prezzi comuni proposti, si pongano in atto misure per i settori non ancora regolamentati, nonché quelle complementari per gli ortofrutticoli;

5) a provvedere ad una rettifica degli attuali rapporti di prezzi stabiliti nel Rapporto della Commissione, in particolare per quanto riguarda il rapporto cereali-carne bovina;

6) a richiedere opportune garanzie per il Settore orientamento del FEOGA, in particolare affinché siano accolte le richieste che verranno presentate dagli agricoltori italiani;

b) sul piano interno:

1) ad attuare una politica coerente e conseguente agli impegni presi o da prendere a Bruxelles, in particolare mediante:

a) tempestive e valide misure che tendano a valorizzare senza discriminazioni

tutte le posizioni imprenditive dell'agricoltura italiana;

b) l'abolizione dell'ormai anacronistico blocco dei contratti agrari, che limita la libera evoluzione delle forme e dei tipi di impresa in armonia con le nuove situazioni e verso i sistemi migliori;

c) il superamento del concetto di cooperazione "mitizzata" in senso esclusivamente mutualistico e l'equiparazione alla cooperazione di tutte le altre forme associative, comunque organizzate, con l'unica limitazione di essere veramente al servizio dei produttori agricoli;

d) l'aggiornamento della legislazione italiana in tema di mercati e di alimentazione con l'abolizione delle leggi che concedono ai comuni i monopoli della commercializzazione del latte, dei mattatoi, dei mercati all'ingrosso, ecc.;

e) la revisione fiscale degli oneri agricoli, anche facilitando la costituzione di società per azioni in agricoltura e rivedendo il regime fiscale successorio relativo alla proprietà fondiaria;

2) ad assicurare la promozione di strumenti atti ad una efficiente organizzazione di mercato sul territorio nazionale, nel quadro delle disposizioni comunitarie e in particolare nel settore ortofrutticolo (incremento delle infrastrutture) e nel settore viticolo (immediato realizzo del catasto viticolo).

(73) «BIGNARDI, FERRARI RICCARDO, LEOPARDI DITTAIUTI, BONEA, COTTONNE, FERIOLI, GIOMO, ALESI, GOERING, TAVERNA».